

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

722° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
3 ^a - Affari esteri	» 11
4 ^a - Difesa	» 18
6 ^a - Finanze e tesoro	» 23
7 ^a - Istruzione	» 39
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 78
10 ^a - Industria	» 89
11 ^a - Lavoro	» 113
12 ^a - Igiene e sanità	» 117
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 124

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 5
---	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 127
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 137
Riconversione industriale	» 144
Informazione e segreto di Stato	» 145

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 146
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 152
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 153
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 157
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 159
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 160
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 161
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 162

CONVOCAZIONI	Pag. 163
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta decide all'unanimità di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminando in primo luogo la materia della verifica dei poteri.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto, in seguito alle dimissioni del senatore Delio Giacometti, la Giunta, su relazione del senatore GALLO, relatore per la Regione Veneto, riscontra che il primo dei candidati non eletti del Gruppo nel quale risultò eletto il senatore Giacometti è il signor Franco Pilla.

SEGUITO DELL'ESAME DELL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL DOTTOR BERIA DI ARGENTINE CONTRO IL SENATORE SIRTORI

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre un dibattito, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori FILETTI, CORRENTI, GUIZZI, MAZZOLA, CASOLI, GALLO, COVI, PINTO e il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta all'unanimità decide di non pronunciarsi sull'insindacabilità delle opinioni di cui all'atto di citazione e dà incarico al Presidente Macis di informare il Presidente del Senato.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta decide di rinviare il seguito dell'esame della seguente domanda

- *Doc. IV*, n. 98, contro il senatore Innamorato per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale; e agli articoli 81, capoverso, 110 e 323, capoverso, in relazione all'abrogato articolo 324, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio).

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)****13^a (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)**

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*
SPITELLA*La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****Petrara ed altri: Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico
degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine»
(50)**

(Esame e rinvio)

Esordisce il relatore per la 7^a Commissione BOMPIANI, ricordando preliminarmente l'intima connessione degli elementi artistici e paesaggistici che giustificano il nuovo deferimento del disegno di legge in oggetto alle Commissioni riunite 7^a e 13^a. Il paesaggio murgiano fu - prosegue l'oratore - da molto tempo oggetto di approfondite analisi che ne colsero l'alto valore estetico, derivante dagli effetti del clima sulla morfologia della regione. Le caratteristiche orografiche del territorio vertono infatti sulla natura calcarea dell'altipiano murgiano, la cui relativa aridità non osta allo sviluppo di una peculiare flora e fauna: anzi l'opera di selezione naturale delle specie è stata agevolata dall'intervento agricolo circostante, che ha dotato la zona di varietà vegetali ed animali alla stessa stregua del parco naturale del Pollino.

Il relatore si sofferma poi a descrivere i caratteri che contraddistinguono le lame (incisioni del terreno ristrette ed a fondo erboso) e le gravine, veri e propri corsi d'acqua inariditi con grotte naturali o antropiche scavate ai lati. La zona è stata sede sin dall'antichità di civiltà medio-appenniniche, alle quali sono succedute le popolazioni sannitiche dedite alla pastorizia e la colonizzazione romana che impose una monocultura cerealicola: è però con l'alto medioevo che iniziò l'insediamento antropico delle grotte, non solo per la spinta monastica dell'epoca ma anche per una diffusa esigenza di protezione contro le ricorrenti scorrerie.

La fragilità del paesaggio calcareo è stata accentuata dagli interventi successivi di canalizzazione e fognatura, nonché dall'assenza di civismo di certi comportamenti diffusi: pertanto, le gravine registrano un diffuso degrado, spesso connotato da abbandono, nonché da deperimento dei manufatti edili collegati alle abitazioni rupestri.

Il relatore Bompiani descrive infine brevemente il testo del disegno di legge n. 50.

Il presidente della 13^a Commissione PAGANI avverte che il relatore Cutrera ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge, che potrebbe essere assunto come base della discussione anche dalle Commissioni riunite, per accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il presidente delle Commissioni riunite SPITELLA propone quindi che i relatori Bompiani e Cutrera predispongano un nuovo testo, da sottoporre all'esame delle Commissioni riunite per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

370^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2442-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: in parte favorevole ed in parte contrario)

Il relatore, senatore GUIZZI, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato ampiamente modificato dalla Camera dei deputati. Nell'illustrare le modifiche introdotte, sulle quali si esprime in complesso favorevolmente, si sofferma in particolare sul comma 1 dell'articolo 1 (sostitutivo dell'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, sull'ordinamento giudiziario, già sostituito dall'articolo 1 della legge n. 58 del 1989), relativo all'applicazione dei magistrati, dove sono state espunte le disposizioni riguardanti gli uditori giudiziari; sul comma 2, nella parte in cui si dispone che l'applicazione di magistrati debba avvenire sulla base di criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura; sul comma 3, che prevede il parere del consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che deve essere applicato ad altro ufficio o distretto. Altrettanto opportuno è, ad avviso del relatore, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del comma 2, relativo al periodo di permanenza degli uditori giudiziari nelle sedi comprese nell'elenco pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore Guizzi si sofferma quindi brevemente sulle norme recate dall'articolo 5 e successivi, che provvedono all'ampliamento degli organici del Ministero di grazia e giustizia ed allo snellimento delle procedure per le nuove assunzioni, soprattutto mediante le disposizioni che consentono di assumere i candidati risultati idonei nei precedenti

concorsi. In particolare, egli avanza perplessità sull'articolo 7, che autorizza i magistrati capi degli uffici giudiziari a far ricorso a personale straordinario assunto con contratto trimestrale.

Esprime invece il proprio avviso contrario all'articolo 18, relativo agli ufficiali del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 395 del 1990, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare avanza forti dubbi sulle norme di cui ai commi 3 e 4, che, a suo giudizio, dettano una disciplina più favorevole di quella prevista a suo tempo per gli ufficiali collocati in analoga posizione nel Corpo della Polizia di Stato. Ciò determinerebbe infatti una situazione di ingiustificata disparità di trattamento, che non mancherà di incentivare una spirale perversa di ricorsi, con le prevedibili conseguenze negative per la spesa pubblica.

Il relatore propone pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole sull'intero disegno di legge, con l'eccezione dell'articolo 18.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAZZOLA condivide l'avviso contrario espresso dal relatore sull'articolo 18. In questo quadro egli ritiene opportuno procedere ad un'analisi dei meccanismi di percorrenza della carriera previsti dalla legislazione vigente per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del corpo della polizia di Stato, da porre a confronto con quelli disposti dall'articolo 18, al fine di riscontrare tutti gli elementi effettivi di disparità che potrebbero verificarsi tra gli appartenenti ai due corpi di polizia.

Conviene il senatore GALEOTTI, il quale, dopo aver sottolineato che gran parte delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono ampiamente condivisibili, ribadisce l'esigenza di evitare che si determinino ingiustificate situazioni di disparità di trattamento.

Anche il senatore BOATO ritiene necessario evitare che la diseguaglianza di trattamento che si configura con l'articolo 18 concretizzi una situazione destinata inevitabilmente ad alimentare un contenzioso di vaste proporzioni.

Il senatore PONTONE ritiene utile procedere nell'accertamento proposto dal senatore Mazzola e condivide il parere contrario espresso sull'articolo 18.

Il sottosegretario CASTIGLIONE osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno consentito, tra l'altro, un ripensamento da parte del Governo sul decreto-legge n. 163 del 1991, relativo ai trasferimenti d'ufficio dei magistrati per assicurare la copertura degli uffici giudiziari non richiesti. Tale decreto, infatti, non aveva mancato di destare non poche perplessità, sotto il profilo funzionale oltre che sotto quello della costituzionalità, mentre l'applicazione di magistrati ad uffici giudiziari, quando le esigenze di servizio in tali uffici siano imprescindibili e prevalenti, appare una soluzione

idonea per far fronte a situazioni caratterizzate da notevoli scoperture dell'organico. Tra i punti più rilevanti del testo licenziato dalla Camera dei deputati egli ricorda, in particolare, la previsione di criteri obiettivi e predeterminati per la scelta dei magistrati da applicare, indicati dal Consiglio superiore della magistratura, le cui prerogative costituzionali rimangono così più fortemente salvaguardate; il parere del consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato da applicare, e l'elevamento del periodo minimo di permanenza nella sede da due a quattro anni, che ha il fine di limitare le situazioni di scopertura degli organici per effetto delle domande di trasferimento dei magistrati.

Le disposizioni contenute dall'articolo 5 in avanti sono state anch'esse ampiamente modificate dalla Camera dei deputati, e rese più rispondenti ad esigenze di funzionalità dell'amministrazione, senza perdere di vista le legittime aspirazioni del personale.

Il rappresentante del Governo si sofferma poi brevemente sulle disposizioni che hanno il fine di integrare l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con ulteriori disposizioni, relative in particolare all'inquadramento delle vigilatrici penitenziarie (articolo 14); sul comma 6 dell'articolo 5, riguardante l'inquadramento nel relativo profilo professionale del personale attualmente in servizio con contratto a termine presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trieste, come traduttore - interprete; sul comma 1 dello stesso articolo, che autorizza le assunzioni per i ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia della provincia di Bolzano. Egli sottolinea comunque che il fine complessivo del provvedimento è di configurare una più razionale distribuzione del personale rispetto all'organizzazione degli uffici. In particolare, esso si propone di rispondere all'esigenza di un riequilibrio sul piano quantitativo tra le varie qualifiche (invertendo l'attuale tendenza che registra un sottodimensionamento nelle qualifiche inferiori), e di provvedere all'assorbimento del personale collocato in posizione soprannumeraria mediante l'incremento degli organici.

Egli condivide inoltre le obiezioni sollevate sull'articolo 18, che, ricorda, è nato da una iniziativa parlamentare alla quale il Governo non ha dato il suo assenso. Tale articolo, effettivamente, nel configurare una percorrenza di carriera anomala per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali degli altri corpi di polizia.

Rispondendo infine ad un quesito del presidente Elia, fa presente che la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 19 si limita a prorogare, prima della scadenza, il termine del 31 ottobre 1991 indicato per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395 del 1990.

Secondo il presidente ELIA, l'articolo 18 del disegno di legge n. 2442-B costituisce effettivamente una deroga ingiustificata ai principi della legislazione vigente e introduce una situazione di diseguaglianza che non mancherà di produrre una considerevole mole di ricorsi. Propone pertanto che la Commissione esprima parere contrario all'articolo 18.

La Commissione conferisce pertanto, all'unanimità, al relatore Guizzi il mandato a redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sul disegno di legge n. 2442-B, con l'eccezione dell'articolo 18, sul quale si esprime parere contrario.

IN SEDE REFERENTE

Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ELIA comunica che da parte del Governo è stata formulata la richiesta di una breve sospensione dell'esame del disegno di legge n. 2624 al fine di meglio precisare gli emendamenti già illustrati nella seduta antimeridiana dell'11 luglio, particolarmente in ordine alle questioni relative alla copertura finanziaria.

Il senatore GALEOTTI osserva che la Commissione bilancio si è pronunciata su tutti gli emendamenti, ed ha chiarito, per quelli relativi ai contributi alla stampa slovena, che, a prescindere dall'entità dei finanziamenti, essi dovranno comunque essere limitati al corrente esercizio finanziario. L'indicazione della copertura per gli esercizi successivi potrà essere riservata alla legge finanziaria per il 1992. Ritiene pertanto necessario giungere al più presto alla conclusione dell'esame del disegno di legge.

Si associa il senatore PONTONE, il quale auspica una sollecita definizione della questione, pur ribadendo il proprio avviso contrario alla previsione di uno specifico contributo per la stampa slovena.

Il senatore BOATO con riferimento alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, avanzata dalla Commissione nella seduta del 21 febbraio, e rimasta priva di esito, dichiara che il Gruppo federalista europeo ecologista è contrario all'ipotesi di rinnovare detta richiesta.

Il presidente ELIA, preso atto della dichiarazione del senatore Boato, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLÈ 17 LUGLIO 1991

105^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*La seduta inizia alle ore 15.**Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Borruso.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore BOFFA, a nome dei senatori del suo Gruppo, ma certo di interpretare un desiderio della Commissione, chiede al presidente Achilli di farsi insistente interprete affinché il Presidente del Consiglio e il Ministro degli esteri vengano a riferire al Senato sul Vertice di Londra. Specifica di avanzare tale richiesta ancor prima della chiusura del Vertice stesso su un oggetto politico di grande rilievo perchè ciò che è accaduto finora alla riunione, pur presentando aspetti parzialmente positivi, ha fatto emergere alcuni dati preoccupanti - quali il comunicato sulla questione del debito e le notizie sui negoziati dell'*Uruguay round* - che sembrerebbero testimoniare come questo vertice, al di là delle questioni politiche importanti affrontate, non si sia svolto all'insegna di quel «nuovo ordine mondiale» per cui era concepito. L'oratore spera che questa richiesta venga apprezzata dal Governo che dovrebbe al più presto informare e discutere sul tema.

Il senatore ORLANDO si associa alla richiesta ricordando che, in passato, la Commissione è sempre stata tempestivamente informata in relazione ad eventi dello stesso tipo. Aggiunge che la Commissione non dovrebbe, peraltro, dimenticare una questione importante quale quella delle novità che sembrano delinearsi sulla situazione palestinese a seguito della sostanziale adesione della Siria alla proposta americana e chiede, infine, se il Governo italiano intenda intervenire in qualche modo per la spaventosa alluvione verificatasi in Cina.

Il presidente ACHILLI dà atto al senatore Boffa di aver avanzato una richiesta pertinente e tempestiva e assicura di volersene fare interprete al più presto presso il Governo ed anche presso la Presidenza del Senato

per individuare le vie migliori per un dibattito sul Vertice di Londra che potrebbe, forse, anche svolgersi in Assemblea.

Il senatore GEROSA si associa a nome dei senatori socialisti alla richiesta del senatore Boffa e fa presente di non vedere molto facile la collocazione del dibattito in Aula visto il calendario delle prossime settimane.

Il senatore COLOMBO dichiara che qualora gli impegni dell'Aula dovessero portare ad un rinvio dei termini di questo dibattito, chiederebbe alla Presidenza di insistere perchè esso si svolga al più presto in Commissione.

Il sottosegretario BORRUSO assicura intanto al senatore Orlando che il Governo e il Ministero degli esteri si stanno già attivando per interventi di emergenza della cooperazione in Cina.

IN SEDE REFERENTE

Venturi ed altri: Istituzione dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche con sede in Ancona (1387)

(Esame e rinvio. Nomina di un Comitato ristretto)

Il relatore GEROSA ricorda innanzitutto che il disegno di legge è stato presentato nel 1988 e che nel frattempo molti cambiamenti sono intervenuti nei confronti dell'iniziativa in oggetto, cambiamenti che imporrebbero la revisione di molti punti se non addirittura una quasi riformulazione del testo sulla base di una serie di emendamenti che egli ha già ipotizzato. Proprio perchè si dovrebbe giungere a rivedere quasi tutto l'articolato, riterrebbe opportuna la nomina di un Comitato ristretto che, al termine dei suoi lavori, sottoponga alla Commissione un testo più chiaro e decifrabile di quanto non lo sarebbero ora i suoi emendamenti che egli, comunque, distribuirebbe.

Il presidente ACHILLI segnala di aver avuto personalmente modo di seguire il problema insieme al relatore e si dice d'accordo nel demandare ad un Comitato ristretto la valutazione dell'iniziativa e dell'*iter* da darle.

Il senatore BOFFA dichiara di non essere contrario alla nomina di un Comitato ristretto pur non conoscendo ancora le modifiche che vorrebbe proporre il relatore. Avendo, però, comunque letto il testo in esame ritiene che il Comitato ristretto debba incaricarsi, innanzitutto, di raccogliere una serie di informazioni supplementari sull'iniziativa in oggetto della quale non si comprende neppure la natura per consentire al Comitato stesso di giudicare sull'opportunità di procedere o meno nell'*iter*.

Il sottosegretario BORRUSO dichiara che il Governo è favorevole alla nomina del Comitato ristretto in quanto è favorevole all'iniziativa in

oggetto e preannuncia che lo stesso Governo concorrerà alla riformulazione della proposta parlamentare.

La Commissione concorda sulla proposta del relatore Gerosa. Resta quindi inteso che il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal relatore stesso dai senatori: Rosati, Pieralli, Serri, Giolitti, Strik Lievers, Cariglia, Pozzo e Bossi.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 (2616)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore FIORET il quale premette che la Convenzione in oggetto rappresenta uno strumento moderno e innovativo rispetto al precedente accordo del 1925 e che è stata il frutto di un lungo e faticoso negoziato derivante soprattutto dalla propensione della controparte al mantenimento in vigore del vecchio accordo peraltro non più rispondente alla situazione dell'interscambio italo-tedesco e ai principi informativi della riforma tributaria del 1973. Ulteriori difficoltà sono anche dipese dalla complessità delle questioni affrontate e, soprattutto, dalle diverse caratteristiche dei rispettivi ordinamenti costituzionali e tributari e si può quindi, affermare, che le soluzioni raggiunte rappresentano il massimo sforzo possibile.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare dettagliatamente il merito della Convenzione dando ragione dei contenuti dei più rilevanti articoli e sottolinea, infine, che essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche e si applicherà per la prima volta alle imposte relative ai periodi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al suddetto scambio. Al fine di consentire, per talune categorie di redditi, un passaggio più graduale dalla vecchia alla nuova Convenzione, si è inserita una disposizione transitoria, secondo cui è possibile, su istanza dell'interessato, fino al 31 dicembre 1992 l'applicazione dell'accordo del 1925 ove contenente un trattamento più favorevole in materia di interessi e canoni.

Data l'importanza e l'opportunità di questa Convenzione, il relatore la raccomanda al favore della Commissione.

Interviene brevemente il senatore BOFFA per chiedere al relatore se la Convenzione, sottoscritta nel 1989, si estenda a tutta la Germania di oggi.

Il relatore FIORET fa presente di ritenere che ciò sia ammissibile in base all'articolo 3 della Convenzione per il quale con l'espressione «Repubblica federale di Germania» si designa il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania che, come è noto, è stata estesa alla ex Germania est.

Il sottosegretario BORRUSO raccomanda la Convenzione alla Commissione e dichiara di condividere la risposta del relatore al senatore Boffa.

Prende di nuovo la parola il senatore BOFFA per sottolineare che sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno fornito una loro interpretazione e che sarebbe opportuno che il Governo fornisse, almeno in Assemblea, una risposta precisa.

Il relatore FIORET suggerisce che al momento dello scambio delle ratifiche ci sia da parte dei due Governi una nota interpretativa sul punto sollevato.

La senatrice TEDESCO TATÒ condivide l'osservazione del relatore e suggerisce che la nota interpretativa venga fornita dal Governo al momento della approvazione in Aula di questo disegno di legge.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (2691)
(Esame)**

Nel riferire alla Commissione, il senatore COLOMBO evidenzia che il Protocollo in oggetto mira a completare il sistema di registrazione internazionale dei marchi che si regge sull'ormai lontano accordo di Madrid del 1891, più volte riveduto e ratificato dall'Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424.

Il sistema in questione è senz'altro valido ed è stato sempre molto apprezzato dagli utenti essenzialmente per la sua semplicità ed economicità ma, ciononostante, di esso non fanno parte alcuni importanti Paesi industrializzati quali il Regno Unito, i Paesi scandinavi, gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone nonché la gran parte dei Paesi in via di sviluppo per motivazioni molto complesse e varie. Il Protocollo in oggetto cerca proprio di supplire a queste manchevolezze attraverso la creazione di un sistema parallelo che superi alcuni inconvenienti in modo da invogliare i Paesi che ne sono ancora fuori all'adesione: può quindi essere giudicato un atto positivo in quanto si muove verso l'obiettivo di una uniformazione che sarebbe impossibile da realizzare con uno strumento unico.

Prende la parola il senatore BOFFA il quale, premesso di apprezzare il valore del Protocollo e la relazione del senatore Colombo, rileva che esso ha registrato solo l'adesione del Regno Unito e della Danimarca - ambedue Paesi facenti parte della CEE - e per chiedere se esso può realmente aprire la strada ad una universale adesione dal momento che l'assenza di Paesi importanti quali gli Stati Uniti e il Giappone nonché

soprattutto di Paesi emergenti dell'Estremo Oriente potrebbe creare confusione e aggravare la preoccupazione politica che si stia andando verso la creazione di nuovi blocchi economici. Chiede quindi cosa il Governo intenda fare al riguardo.

Il relatore COLOMBO replica sottolineando che il Protocollo si muove proprio nella direzione auspicata dal senatore Boffa anche se c'è da rammaricarsi che non ci sia stata una universale adesione. Egli ritiene, però, che rappresenti un buon punto di partenza e che aver fatto delle brecce importanti, come quelle del Regno Unito e della Danimarca, potrebbe favorire ulteriori adesioni.

Interviene il sottosegretario BORRUSO il quale, dopo aver elencato tutti i Paesi firmatari del Protocollo, si associa alla risposta del relatore ai rilievi del senatore Boffa e aggiunge che quell'aspetto innovativo del Protocollo stesso che è rappresentato dall'equiparazione fra il marchio «depositato» e il marchio «registrato» dovrebbe facilitare l'adesione degli Stati Uniti e del Giappone: in questo senso si sta già muovendo l'iniziativa italiana.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Colombo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989 (2699)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GRAZIANI il quale rileva che l'Accordo ricalca analoghe convenzioni già stipulate con altri Paesi e prevede che i films realizzati in coproduzione verranno considerati come nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi purchè realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Anche questo Accordo prevede la istituzione di una Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni della sua applicazione.

Il sottosegretario BORRUSO raccomanda il provvedimento alla Commissione e quest'ultima dà, quindi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 (2700)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GRAZIANI il quale rileva che l'Accordo ha come obiettivo la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana su tutto il territorio polacco e ne prevede

l'immediata diffusione nella zona di Cracovia. Per parte italiana verranno fornite, a titolo di dono, le apparecchiature tecniche per la stazione ricevente a terra, convertitori e trasmettitori nonché la necessaria assistenza mentre il Governo polacco metterà a disposizione le aree e le infrastrutture e si farà carico dei lavori di costruzione e della manutenzione dell'impianto.

Il relatore raccomanda l'Accordo alla Commissione rilevando che dalla relazione governativa si evince che il completamento dell'installazione definitiva dei diffusori sull'intero territorio polacco era prevista per gli inizi del 1990 e che se ne deduce, quindi, che gli impianti dovrebbero essere già in funzione.

Prende la parola il senatore BOFFA il quale, premesso di ricordare le trattative da cui questo Accordo è derivato, chiede per quale motivo la RAI distribuisca, in base all'Accordo, un solo palinsesto e per intero e se non era preferibile, al contrario, cercare di dare in qualche modo un'idea del suo pur relativo pluralismo tanto più che questo strumento, più che un Accordo internazionale, finisce per rappresentare una sorta di «promozione» della nostra cultura televisiva dal momento che le spese di installazione e di gestione sono interamente a nostro carico.

Il senatore SERRI si associa a queste osservazioni e chiede a sua volta chiarimenti specificando, inoltre, di non aver ben compreso quale sia la fonte di finanziamento di questo Accordo che fa riferimento ad una stipulanda convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI-TV.

Replica il relatore GRAZIANI il quale ricorda che, agli inizi dei contatti risalenti al 1987, la Polonia ha avanzato una precisa richiesta per i programmi della rete 1 e rileva, per personale esperienza, che è importante fornire agli utenti esteri, soprattutto per i telegiornali, gli stessi personaggi per non creare confusione negli ascoltatori. Ricorda poi al senatore Serri che, in un primo momento, la Presidenza del Consiglio gestiva direttamente i programmi per l'estero e che, successivamente, la competenza è passata alla RAI-TV in base ad una specifica convenzione.

Il sottosegretario BORRUSO si associa a quanto detto dal relatore aggiungendo soltanto che i canali televisivi polacchi sono tre dei quali uno rappresentato da quello in oggetto, il secondo gestito direttamente dalla Polonia e il terzo da dare in appalto a televisioni private sulla base di un concorso internazionale.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice TEDESCO TATÒ per preannunciare l'astensione dei senatori del suo Gruppo per le ragioni illustrate dal senatore Boffa e per le perplessità che la risposta del relatore ha solo confermato. Desidera poi sottolineare che ci si trova di fronte non ad un accordo interno ma ad un accordo internazionale tra Stati e che proprio per questo non si comprendono parzialità o il ricorso a discutibili forme di finanziamento.

La Commissione dà poi mandato al relatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (2701)

(Esame)

Il relatore GRAZIANI si riferisce a quanto già detto sul disegno di legge n. 2699 e raccomanda il disegno di legge alla Commissione sottolineando che, sia per questo che per altri accordi simili, l'importanza culturale e politica si illustrano da sole.

Il sottosegretario BORRUSO si associa e la Commissione dà poi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (2702)

(Esame)

Riferisce brevemente il senatore GRAZIANI il quale raccomanda il disegno di legge alla Commissione.

Il sottosegretario BORRUSO si associa alla raccomandazione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2040

Il presidente ACHILLI, essendogli pervenute delle sollecitazioni, chiede al senatore Granelli di far conoscere alla Commissione la data in cui potrà riprendere l'esame del disegno di legge n. 2040, del quale egli è relatore, già ripetutamente rinviato.

Il senatore GRANELLI assicura alla Presidenza che farà pervenire al più presto una risposta sulla sua disponibilità.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

154^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARA Maurizio

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Bruno e Mastella.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di ammodernamento pluriennale dello Stato maggiore dell'Esercito per l'acquisizione di carri armati di 2^a generazione (ARIETE) (Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore IANNI, riservandosi di riferire sul programma in titolo in una fase successiva della trattazione, rappresenta l'opportunità di un rinvio dell'esame del programma, ritenendo che debbano essere approfonditi taluni aspetti. In particolare, avanza perplessità in ordine alla quota di subfornitori esteri coinvolti nel progetto (pari al 14 per cento del costo complessivo, cioè per ben 186 miliardi), e giudica incompleta la relazione illustrativa trasmessa dal Ministero della difesa in ordine alle motivazioni della mancata opzione a favore del carro tedesco LEOPARD-2.

Sulla proposta del relatore Ianni, dopo un breve intervento della senatrice MORO (tendenzialmente contraria, in linea di principio, alla «tecnica del rinvio»), interviene il senatore BENASSI, il quale giudica meritevoli di considerazione i rilievi del relatore e pertanto si esprime a favore dell'esigenza di un ulteriore approfondimento, pur ritenendo comunque necessario avviare quanto prima un processo di ammodernamento della linea dei carri armati dell'Esercito.

Il senatore POLI ricorda che il programma in esame è stato impostato sin dalla prima metà degli anni '80 e ha subito un *iter* assai lungo e travagliato. Chiede, pertanto, che, ove venisse accolta la richiesta del relatore, l'esame del progetto prosegua senz'altro la

prossima settimana stante l'urgenza di avviarne al più presto la fase operativa.

Il senatore CAPPUZZO fa presente che l'esistenza di una quota apparentemente elevata di subfornitori esteri (pari al 14 per cento) si giustifica per il fatto che il carro ARIETE dovrà dotarsi di taluni strumenti altamente sofisticati sul piano tecnologico che sono prodotti esclusivamente all'estero e la cui realizzazione sul piano nazionale risulterebbe assai più costosa.

Per quanto concerne la validità operativa del mezzo corazzato in discussione, osserva che esso è in grado di assicurare prestazioni più che soddisfacenti e senz'altro ottimali per un carro di 2^a generazione. Pretendere di compiere, in questa fase, ulteriori passi verso l'utilizzazione di tecnologie sempre più sofisticate, oltre a comportare oneri insostenibili, rischierebbe di compromettere la funzionalità del mezzo in relazione agli scopi che con la sua realizzazione si intendono perseguire.

Il senatore MESORACA chiede di conoscere i motivi per i quali, nell'ambito della distribuzione sul territorio nazionale delle ditte fornitrici, il meridione risulti penalizzato al punto che le imprese ivi ubicate potrebbero partecipare al progetto solamente per il 2 per cento.

Dopo ulteriori interventi dei senatori BOZZELLO VEROLE e GIACCHÈ (favorevoli alla richiesta del relatore), ha la parola il sottosegretario MASTELLA, il quale si dichiara disponibile ad un rinvio della trattazione alla prossima settimana, tenuto conto del fatto che anche presso la Commissione difesa della Camera dei deputati è stata avanzata analoga proposta.

La Commissione conviene sulla richiesta del relatore ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Valiani ed altri: Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche (2625-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore CAPPUZZO, illustra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo approvato in prima lettura dal Senato.

In particolare, nella tabella A, prevista dall'articolo 1, sono state inserite - tra i destinatari del beneficio - l'Associazione italiana ciechi di guerra, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, l'Associazione nazionale ex internati, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Ovviamente, tali previsioni hanno comportato una redistribuzione dei contributi alle varie associazioni, in quanto l'onere complessivo recato dal provvedimento doveva restare invariato.

Inoltre, in adempimento della condizione imposta nel parere reso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 2.

Il relatore, pur avanzando alcune perplessità sull'indeterminatezza dei criteri che hanno condotto alla nuova ripartizione dello stanziamento tra i vari enti destinatari, chiede che il provvedimento venga approvato senza modifiche, in considerazione della sua urgenza e della larga attesa che suscita tra gli enti beneficiari.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore POLI dichiara di concordare con la relazione favorevole del senatore Cappuzzo, sia per quanto attiene alla richiesta di una rapida approvazione che per la fondatezza delle riserve comunque da lui evidenziate.

Il senatore BOZZELLO VEROLE lamenta il fatto che la tabella già approvata dalla Commissione difesa del Senato risulti addirittura «stravolta» senza che sia dato comprendere il criterio di fondo (come ha affermato lo stesso relatore) di così radicali modifiche.

In particolare, è stata eccessivamente penalizzata l'Associazione nazionale reduci garibaldini, il cui contributo risulta ridotto addirittura da 50 a 15 milioni. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo, di chiarire le ragioni che hanno indotto la Camera ad una così pesante decurtazione nei confronti di una Associazione assolutamente merita.

Il senatore BOLDRINI, pur comprendendo le ragioni del dissenso del senatore Bozzello Verole, sottolinea le caratteristiche peculiari delle singole Associazioni combattentistiche, che sono state successivamente riconosciute quali enti morali. Ricorda che nell'immediato dopoguerra si tentò di procedere all'unificazione delle varie associazioni, ma tale operazione risultò irrealizzabile per ragioni storiche e contingenti. Ritiene che un eventuale rinvio alla Camera dei deputati del provvedimento rappresenterebbe un atto di sfiducia verso gli appartenenti alle associazioni che sono state inserite in tabella dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, associandosi al relatore, chiede che il provvedimento venga approvato senza modifiche.

Il senatore PAGANI Antonino esprime preoccupazione per le riserve avanzate sia dal relatore Cappuzzo che da altri oratori intervenuti nel dibattito in merito ad una presunta indeterminatezza dei criteri ispiratori della nuova ripartizione dei contributi; risulterebbe, infatti, incomprensibile ed irrazionale una deliberazione di questo genere, se fosse stata veramente adottata senza una sua motivazione intrinseca.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore CAPPUZZO, insistendo per l'approvazione senza modifiche, osserva che le nuove associazioni inserite in

tabella dall'altro ramo del Parlamento avrebbero dovuto essere incluse in un separato provvedimento, di competenza della Presidenza del Consiglio. Poichè tale normativa non è stata poi varata, in considerazione dell'urgenza di conferire anche ad esse il contributo statale, la Camera dei deputati ha opportunamente deciso di contemplarle tra i destinatari del disegno di legge in esame, fermo restando l'onere complessivo, la cui copertura, come è noto, è assicurata da un apposito accantonamento previsto nella tabella A della legge finanziaria per il 1991.

Dopo un breve intervento del sottosegretario BRUNO (che si associa alle considerazioni del relatore), il senatore IANNI, ritiene condivisibile la questione avanzata dal senatore Bozzello Verole e preannuncia pertanto che voterà a favore, a condizione che il Governo si impegni a varare quanto prima un nuovo provvedimento volto ad elevare il contributo in favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini.

Il senatore BOZZELLO VEROLE avverte che si limiterà ad astenersi (evitando di presentare formalmente un emendamento ripristinatorio della tabella già approvata dal Senato in prima lettura) ove il rappresentante del Governo si impegni ad assumere per il 1992 l'iniziativa richiesta dal senatore Ianni.

Il sottosegretario BRUNO dichiara, a nome del Governo, di accogliere la raccomandazione del senatore Ianni (cui, in precedenza, si era associato anche il senatore Boldrini).

Si passa alle votazioni.

La Commissione (con l'astensione del senatore Bozzello Verole) approva l'articolo 1, con la tabella annessa, come modificata dalla Camera dei deputati, e successivamente l'articolo 2 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Viene infine posto ai voti ed approvato (con l'astensione del senatore Bozzello Verole) il disegno di legge nel suo complesso.

Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si prosegue la trattazione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 10 luglio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore CAPPUZZO, il quale fa presente che un provvedimento di riforma dell'ordinamento degli organi della leva non può non ispirarsi a taluni principi fondamentali.

In particolare, il riordinamento su base territoriale degli uffici e dei consigli di leva deve essere condotto rispettando il principio della

rappresentatività di tutte le regioni italiane, nonché quello del rapporto tra i vari organismi e il numero della popolazione cui essi si riferiscono. A suo avviso, tali criteri non risultano correttamente rispettati nella tabella annessa al disegno di legge (vi sono regioni per le quali non è previsto alcun consiglio di leva e a taluni consigli corrisponde una popolazione troppo numerosa rispetto a quella riferita ad altri).

Il senatore Cappuzzo, ritiene, inoltre, che, nel momento in cui si va ipotizzando una riforma della struttura dell'Esercito su base prevalentemente volontaria, si dovrebbe operare una maggiore concentrazione degli organi della leva nel meridione (dal quale è presumibile che si registrerà una più massiccia provenienza di giovani volontari).

Il senatore GIACCHÈ, dichiarato di condividere le perplessità del senatore Cappuzzo, chiede che si proceda ad una audizione del direttore generale della leva, allo scopo di acquisire ulteriori chiarimenti tecnici sul contenuto e sulle esatte finalità del provvedimento.

Nel merito, fa presente che la leva, pur avendo lo scopo precipuo di reclutare i giovani per l'adempimento dell'obbligo del servizio militare, rappresenta un servizio con caratteristiche sostanzialmente civili. Ora, al riguardo, si ha l'impressione che il disegno di legge abbia, tra l'altro, la caratteristica di tendere ad una «militarizzazione» degli organi della leva, soprattutto nella parte in cui dispone che, in assenza di commissari di leva, si provveda con ufficiali superiori dell'Esercito. Tale disposizione non può ritenersi condivisibile: occorrerebbe, piuttosto, procedere all'assunzione di nuovi commissari di leva, evitando che l'attività da questi svolta possa essere esercitata da personale militare. Sarebbe opportuno, altresì, ribadire la partecipazione dei sindaci ai consigli di leva.

Il sottosegretario MASTELLA prende atto dei rilievi svolti sia nella scorsa seduta dal relatore Poli che in quella odierna dai senatori Cappuzzo e Giacchè e si dichiara favorevole alla richiesta audizione del direttore generale della leva. Ritiene, comunque, che le eventuali modifiche che dovessero essere introdotte al testo proposto dal Governo dovrebbero ispirarsi a criteri generali evitando il rischio di «municipalizzazione» degli organi della leva.

Successivamente, la Commissione si esprime favorevolmente sulla richiesta del senatore Giacchè (in relazione alla quale il Presidente fa presente che è necessaria, a termini di Regolamento, la preventiva autorizzazione del Ministro della difesa) e il seguito della discussione è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

367^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Susi e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del presidente del Banco di Sicilia**
(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore SANTALCO svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Guido Savagnone a presidente del Banco di Sicilia, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Il senatore VITALE preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione Comunista, sottolineando, tra l'altro, la propria soddisfazione per l'individuazione di un candidato di elevate qualità professionali.

Il senatore DE CINQUE preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana per le indubbe capacità professionali possedute dal candidato in questione.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli, 4 astensioni ed una scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, GAROFALO,

LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO, POLLINI, SALERNO, SANTALCO e VITALE.

La seduta sospesa alle ore 10 è ripresa alle ore 11.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del Corso di polizia tributaria (2902), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione)

Il relatore DE CINQUE riferisce sul provvedimento, il quale provvede a definire una nuova strutturazione del Corso superiore di polizia tributaria e ad istituire il Corso di polizia tributaria. Il primo di tali corsi, a più alta qualificazione professionale, è volto a conferire agli ufficiali superiori una preparazione ed una sensibilità di alto contenuto, con connotazioni di impronta anche internazionale. L'altro corso, di nuova istituzione, provvede ad assicurare ai capitani della Guardia di Finanza una elevata qualificazione professionale mediante l'aggiornamento e l'affinamento della loro preparazione tecnica e culturale.

Passando ad illustrare le singole disposizioni del provvedimento, il relatore sottolinea come l'articolo 1 fissi gli obiettivi, la durata e le modalità di ammissione del Corso superiore di polizia tributaria. L'articolo 2 stabilisce invece i requisiti per l'ammissione al predetto corso, introducendo, tra gli altri, quello della conoscenza della lingua inglese. Mentre l'articolo 3 prevede disposizioni per l'istruttoria della domanda di ammissione agli esami, l'articolo 4 stabilisce i vantaggi di carriera connessi alla frequenza ed al superamento con esito favorevole del corso superiore. Il relatore ricorda poi che il Corso di polizia tributaria viene istituito dall'articolo 5, il quale fissa le condizioni per l'ammissione ad esso, mentre l'articolo 6 prevede l'emanazione di un apposito regolamento, da parte del Ministro delle finanze, per l'ammissione e la frequenza ai due corsi in questione. Infine, l'articolo 7 prevede alcune norme transitorie di raccordo tra il nuovo ed il previgente regime normativo dei corsi di polizia tributaria.

In conclusione, il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento, che si rende necessario per adeguare la qualificazione professionale dei quadri dirigenziali della Guardia di finanza, anche al fine di migliorare gli interventi di prevenzione e di repressione dell'evasione fiscale.

Il sottosegretario SUSI auspica una sollecita approvazione del provvedimento, il quale non comporta un incremento di oneri finanziari e si rende necessario per adeguare la strumentazione della Guardia di finanza alle nuove e maggiori esigenze della lotta all'evasione fiscale.

Il senatore FAVILLA preannuncia, a nome del Gruppo democristiano, il voto favorevole sul provvedimento.

Il presidente BERLANDA avverte che, essendo pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, si può passare alle votazioni.

Posti separatamente in votazione vengano approvati gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge e, quindi, quest'ultimo nel suo complesso.

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 giugno scorso.

Il relatore DE CINQUE, richiamandosi al contenuto della relazione da lui svolta nella precedente seduta, ribadisce la validità del provvedimento e ne raccomanda l'approvazione.

Il presidente BERLANDA avverte che, essendo pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 8^a Commissione, si può passare alle votazioni.

Posto in votazione, è approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

Covello ed altri: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)
(Discussione ed approvazione nel testo proposto dalla 6^a Commissione in sede referente)

Il presidente BERLANDA propone che, nell'iniziare la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge in titolo, si dia per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione, in sede referente, nelle precedenti sedute del 10 aprile, del 7 giugno, del 26 luglio, del 10 ottobre 1990, del 20 e 28 febbraio 1991, del 21 marzo 1991 e dell'8 maggio 1991.

Il Presidente propone altresì di prendere come testo base per la discussione il testo approvato dalla Commissione, in sede referente, nella seduta dell'8 maggio 1991. Non ravvisandosi gli estremi, di cui all'articolo 41, comma 5, del Regolamento per richiedere un nuovo parere alle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a, si danno per acquisiti i pareri già espressi dalle Commissioni consultate nella precedente fase procedurale. In particolare, egli avverte che la condizione, a cui la 5^a Commissione ha subordinato il proprio parere favorevole del 4 luglio 1990, risulta soddisfatta dal testo già approvato dalla 6^a Commissione in sede referente.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il relatore NERI, dopo aver ringraziato la Commissione ed il Governo per la sensibilità mostrata nell'affrontare e risolvere i problemi che stanno alla base del contenzioso in atto tra il Comune di Praia a Mare e l'Amministrazione finanziaria, sollecita l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario SUSI si dichiara anch'egli favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Posto ai voti, è quindi approvato il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo già accolto dalla Commissione in sede referente.

La seduta termina alle ore 11,20.

368ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERLANDA

indi del Vice Presidente

BRINA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 luglio scorso.

Il presidente BERLANDA, dopo aver ricordato che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea di domani, dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. In particolare, in tale parere la 5ª Commissione dichiara di non aver nulla da osservare sul testo, ad eccezione degli articoli 6 (rispetto al quale essa chiede che venga specificato che si tratta di una spesa *una tantum* per il 1991) e 8 (rispetto al quale il parere è contrario per difetto di copertura).

Il senatore GAROFALO esprime il proprio disappunto per la ristrettezza dei tempi che il Senato si impone per esaminare il provvedimento, lamentando, in particolare, che venga calendarizzato in Assemblea un provvedimento ancora prima che inizi in Commissione l'esame degli emendamenti ad esso riferiti.

Il presidente BERLANDA, preso atto delle considerazioni del senatore Garofalo, avverte che si può passare all'illustrazione ed all'esame degli emendamenti presentati, iniziando da quelli all'articolo 1 del decreto legge.

Il senatore BEORCHIA afferma che l'emendamento 1.1, già illustrato nella precedente seduta, è volto ad applicare anche alle opere di edilizia privata le agevolazioni IVA previste per l'edilizia pubblica a seguito del terremoto del Friuli-Venezia Giulia. Dato che il problema è risolvibile anche in via amministrativa, manifesta la disponibilità a ritirare tale emendamento, qualora il Governo assicuri che, così come per l'edilizia pubblica, anche per quella privata, trovino applicazione le agevolazioni in materia di IVA, secondo i criteri dettati dall'articolo 2 della legge n. 546 del 1977.

Il senatore NERI illustra l'emendamento 1.2, il quale specifica che gli interessi sulle somme a credito del contribuente sono dovuti, a certe condizioni, anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno.

Il senatore GAROFALO dà conto di due emendamenti. Il primo (1.3) considera, ai fini IVA, come prestazioni di servizi che hanno ad oggetto la produzione di beni finali anche le prestazioni di assiemaggio, di modificazione e adattamento dei semilavorati. Il secondo (1.4) introduce ulteriori ipotesi di riduzione delle sanzioni e di aumento delle soprattasse in alcuni casi di ravvidimento operoso del contribuente.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore GAROFALO illustra due emendamenti. Il primo (2.1) è volto a sopprimere la disposizione contenuta nel comma 1, la quale rinvia alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 1992 la facoltà per i contribuenti di compensare le proprie posizioni debitorie e creditorie riferite ad imposte diverse. Il secondo (2.2), di contenuto identico all'emendamento 2.3 del senatore De Cinque, è volto ad escludere gli atti di costituzione dei diritti di garanzia da quelli per i quali è previsto l'obbligo di inserire nell'atto la dichiarazione da cui risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato incluso nell'ultima dichiarazione dei redditi.

Il relatore FAVILLA dà conto di due emendamenti (2.4 e 2.5), alternativi tra loro, entrambi concernenti alcuni aspetti fiscali connessi ai conferimenti finalizzati alla riorganizzazione aziendale, di cui all'articolo 7 della legge Amato.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Dopo che il senatore GAROFALO ha illustrato l'emendamento 2.0.1, di contenuto identico all'emendamento 2.5, il presidente BERLANDA ricorda il contenuto dell'emendamento 2.0.2, già illustrato nella precedente seduta. Si tratta, in particolare, di una proposta emendativa, presentata più volte ed in diverse sedi in Parlamento, che tiene conto dell'ordine del giorno approvato dal Senato contestualmente all'approvazione della legge n. 218 del 1990. Tale emendamento è volto a specificare che le agevolazioni fiscali, di cui al comma 3 dell'articolo 7 della citata legge, si applicano, a certe condizioni, anche alle operazioni di concentrazione perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 3, il senatore GAROFALO dichiara di fare proprio l'emendamento 3.1 del senatore Mancia. Tale emendamento è volto a precisare quale è il personale il cui costo deve essere considerato nella valutazione delle spese per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 3.0 dei senatori Mancia e Marniga.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 6, il relatore FAVILLA dichiara di fare proprio l'emendamento 6.1, dei senatori Ianni e Salerno, il quale stabilisce che le disposizioni del comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 408 del 1990, si applicano anche al personale delle abolite imposte di consumo, che svolge funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. Il relatore presenta inoltre un emendamento (6.0) tendente a soddisfare la condizione a cui la 5^a Commissione ha subordinato il proprio nulla osta per l'articolo 6: tale emendamento, infatti, specifica che la spesa ivi prevista riguarda soltanto il 1991.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 7, il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 7.1, tendente a stabilire gli importi, minimo e massimo, della tassa per alcune categorie di contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'esenzione dalla tassa stessa per i contratti di importo non superiore a lire 400 mila.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 8, il relatore FAVILLA presenta un emendamento (8.1) volto a superare il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione sul comma 1; in particolare, si precisa che all'onere, ivi previsto, si provvede in deroga all'articolo 2 della legge n. 405 del 1990.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo del disegno di legge di conversione.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 1.0.0.1 tendente a sopprimere alcune disposizioni, in tema di vidimazione annuale dei libri contabili contenute nella legge n. 154 del 1991, che non si conciliano con il regime fiscale connesso alla tenuta delle scritture contabili.

Il presidente BERLANDA invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

Il relatore FAVILLA invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.1 e si rimette al Governo per gli emendamenti 1.2, 1.4, 3.1 e 6.1 (rispetto al quale ritiene che sarebbe meglio introdurre una normativa di carattere generale). Egli si dichiara poi contrario all'emendamento 1.3 (in quanto sarebbe di difficile applicazione tecnica) e 2.1, mentre esprime parere favorevole sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario SUSI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.1, concordando che l'interpretazione (che potrà essere ribadita anche in via amministrativa) è quella per cui, così come per il settore pubblico, anche per l'edilizia privata l'agevolazione IVA va raccordata all'articolo 2 della legge n. 546 del 1977. Egli si dichiara poi contrario agli emendamenti 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 e 1.0.0.1 (rispetto al quale sottolinea come la disposizione che si vorrebbe sopprimere risulta assai puntuale nei termini e nelle modalità e, comunque, prevede sanzioni amministrative di lieve entità). Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 2.2, 2.3, 6.0, 7.1 e 8.1. Infine, egli invita i presentatori a ritirare l'emendamento 6.1 e tutti gli emendamenti (2.4, 2.5, 2.0.1, e 2.0.2) in materia di agevolazioni fiscali della legge Amato.

Il senatore BEORCHIA, preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore GAROFALO, dopo aver espresso il proprio dissenso per l'assenza di motivazioni valide al parere contrario della 5^a Commissione e del Governo, dichiara comunque di ritirare l'emendamento 1.4.

Il relatore FAVILLA ritira l'emendamento 6.1.

Il senatore BEORCHIA interviene a sostegno dell'emendamento 2.0.2, affermando che lo stesso parere reso dalla 5^a Commissione non solleva problemi di natura finanziaria, ma richiede che il Governo chiarisca che si tratta solo di un'interpretazione della legge Amato, come peraltro, da diverso tempo, sostiene la stessa 6^a Commissione. Peraltro, gli effetti estensivi dell'emendamento sono limitati temporalmente e quantitativamente, secondo i criteri stabiliti per l'effettuazione degli accantonamenti.

Il presidente BERLANDA sottolinea come l'emendamento 2.0.2, più volte reiterato anche con l'assenso del Governo, si rende necessario per precisare il momento dal quale hanno effetto le agevolazioni fiscali dell'articolo 7, comma 3, della legge Amato, anche al fine di evitare un inutile contenzioso tra l'Amministrazione finanziaria ed alcuni istituti creditizi che ritengono di aver diritto ai benefici in questione. Se il problema da risolvere è solo quello di fissare uno specifico *dies a quo* per l'efficacia della norma, allora ci si potrebbe riferire alla data di presentazione in Parlamento della legge Amato ovvero ad un anno prima dell'approvazione della legge stessa. A partire da quelle date, in

effetti, sono maturate le aspettative agevolative di alcune istituzioni creditizie. Dichiara quindi di presentare un sub-emendamento all'emendamento principale 2.0.2, tendente a specificare che le predette disposizioni si applicano anche alle operazioni perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1990 e, comunque, successivamente al 30 luglio 1989.

Il sottosegretario SUSI, preso atto dell'inserimento di un limite temporale, si rimette alla Commissione per l'emendamento 2.0.2, ritenendo peraltro che si tratta di una norma interpretativa della legge Amato.

Il senatore GAROFALO ritira l'emendamento 2.0.1.

Il relatore FAVILLA ritira gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il senatore GAROFALO sottolinea la contraddizione esistente tra il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto dal decreto-legge n. 151 del 1991 e la previsione di nuovi concorsi nell'Amministrazione finanziaria, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Il problema - egli continua - non è certo nel merito della questione, ma nella inopportunità politica di derogare disposizioni recentemente approvate.

Il sottosegretario SUSI ricorda che l'autorizzazione all'effettuazione dei predetti concorsi era già contenuta nella legge finanziaria per il 1991 e che il blocco del *turn over*, disposto dal decreto-legge n. 151 del 1991, non si applica comunque ai concorsi già espletati o in corso di espletamento, quali sono quelli indicati nell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Peraltro, non può essere confutata la necessità di potenziare l'Amministrazione finanziaria aumentandone i mezzi ed il personale per combattere l'evasione fiscale.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, viene approvato l'emendamento 1.2 e respinto l'emendamento 1.3.

Posto ai voti viene poi respinto l'emendamento 2.1.

Posti contestualmente in votazione vengono approvati gli emendamenti 2.2 e 2.3, di identico contenuto.

Posti separatamente in votazione vengono approvati il sub-emendamento del presidente Berlanda all'emendamento principale 2.0.2 e quindi quest'ultimo, come modificato.

Posto ai voti viene respinto l'emendamento 3.1.

Posti separatamente in votazione vengono poi approvati gli emendamenti 6.0, 7.1, 8.1 e 1.0.0.1.

Si dà infine mandato al relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2898 di conversione del decreto-legge n. 196 del 1991, con le modifiche accolte in Commissione, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898)

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40, primo comma, lettera c) del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi destinati alle riparazioni o alle ricostruzioni secondo i criteri dettati dall'articolo 2, primo comma, n. 3 "Opere pubbliche ed edilizie" della legge 8 agosto 1977, n. 546».

1.1

BEORCHIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile».

1.2

MARNIGA, NERI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si intendono ricomprese tra le prestazioni di servizi anche il montaggio, l'assiemaggio, l'adattamento ad altri beni, le trasformazioni della

materia prima in semilavorati e le modificazioni, con esclusione delle riparazioni».

1.3

CISBANI, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI, PELLEGRINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «la soprattassa è elevata al 40 per cento» sono aggiunte le seguenti: «; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «le sanzioni sono ridotte a due terzi» sono aggiunte le seguenti: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.».

1.4

GAROFALO, POLLINI, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1

GAROFALO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia».

2.2

GAROFALO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia».

2.3

DE CINQUE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nei confronti dell'ente conferente, i conferimenti di cui al precedente comma non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze, anche relativamente ai beni non conferiti. Le stesse plusvalenze concorrono a formare il reddito dell'ente conferente nel momento del successivo realizzo.

2-ter. L'atto di conferimento può stabilire che ai fini fiscali gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-quater. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche alle operazioni di conferimento di pacchetti azionari di controllo diretto o indiretto di aziende ed istituti di credito, detenuti da soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, purchè dette operazioni, in quanto idonee a realizzare una ristrutturazione aziendale, siano approvate secondo le stesse modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge citata e vengano a costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa”».

2.4

FAVILLA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita ivi compresi quelli inerenti al versamento delle

ritenute e degli acconti relativi agli interessi sui depositi e conti correnti nonchè ai versamenti degli acconti che sarebbero stati effettuati dal conferente se l'azienda non fosse stata conferita".

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218».

2.5

FAVILLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita ivi compresi quelli inerenti al versamento delle ritenute e degli acconti relativi agli interessi sui depositi e conti correnti nonchè ai versamenti degli acconti che sarebbero stati effettuati dal conferente se l'azienda non fosse stata conferita".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218».

2.0.1

GAROFALO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche nei confronti delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di concentrazione perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, fermi rimanendo i limiti temporali e quantitativi stabiliti per l'effettuazione dei previsti accantonamenti».

2.0.2

BERLANDA, BEORCHIA, FAVILLA, LEONARDI

Art. 3.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione» con le seguenti: «ovvero, in deroga alle norme della lettera e) dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano espressamente l'adibizione di personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione».

3.0**MANCIA, MARNIGA**

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. La valutazione delle spese per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, utile ai fini della determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, della remunerazione del servizio stesso, deve considerare i soli costi del personale dipendente dai concessionari e obbligatoriamente iscritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377, al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici". A tal fine, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio centrale, il predetto Fondo di previdenza è tenuto a fornire al Servizio centrale stesso, per ogni ambito territoriale di riscossione e per il periodo richiesto, i dati riferiti al numero complessivo, suddiviso per categoria e qualifica, dei dipendenti da ciascun concessionario, iscritti all'ordinamento previdenziale della categoria, e quelli riferiti al relativo ammontare retributivo. Deve, inoltre, fornire i dati riguardanti gli oneri a carico di ciascun concessionario per contributi assistenziali e previdenziali ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del trattamento integrativo di pensione e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

3-ter. Per la valutazione delle spese di cui al precedente comma deve essere, altresì, considerato il costo dei dipendenti dai concessionari con qualifica di ausiliario e di quelli assunti dagli stessi per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di legge, esclusi dalla iscrizione al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e di

altre entrate dello Stato e degli enti pubblici" a norma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Ai fini della determinazione della remunerazione del servizio si deve anche considerare il costo del personale che fin da data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, pur essendo addetto al servizio di riscossione dei tributi, era escluso dalla iscrizione al predetto Fondo di previdenza e il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal contratto collettivo del settore del credito, sempre che lo stesso continui eccezionalmente, ai sensi della lettera e) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad essere adibito al servizio di cui sopra presso concessioni gestite direttamente da aziende e istituti di credito. Per ciascun ambito i concessionari devono fornire, annualmente, al Servizio centrale l'elenco nominativo dei dipendenti e del personale di cui al presente comma, distinti per tipologia. In corrispondenza di ciascun nominativo deve essere indicato l'ammontare annuo della retribuzione, della contribuzione assistenziale e previdenziale a carico del concessionario, nonché dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto. L'elenco deve essere corredato, per ciascun nominativo, della copia della denuncia annuale delle retribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467».

3.1

MANCIA, GAROFALO

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata», aggiungere le seguenti: «per il 1991».

6.0

FAVILLA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in deroga al requisito minimo di durata ivi richiesto, si applicano anche al personale delle abolite imposte di consumo di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408, svolge funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale».

6.1

IANNI, SALERNO, FAVILLA

Art. 7.

Al comma 1, nel capoverso, nella tabella A richiamata, sostituire la nota () con la seguente:*

«(*). L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 5 mila, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3 mila. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiori a lire 400 mila».

*Sopprimere la nota (****).*

7.1

FAVILLA

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «si provvede», aggiungere le seguenti: «, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,».

8.1

FAVILLA

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificato dal decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».

1.0.0.1

FAVILLA

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

296^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103), testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)
(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul nuovo testo del disegno di legge n. 2103, predisposto dal Comitato ristretto ed illustrato nella seduta precedente, entrambi favorevoli.

Si passa all'esame degli articoli del testo menzionato.

In sede di discussione dell'articolo 1, il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 1.1, dicendosi contrario a cambiare la denominazione della Scuola per stranieri di Siena, che la distingue dalle altre istituzioni universitarie presenti nella città.

Il relatore BOMPIANI esprime parere contrario, ritenendo opportuna la modifica della denominazione in relazione al riassetto complessivo dell'istituzione.

Dopo che il ministro RUBERTI ha dichiarato di condividere il parere del relatore, con successive votazioni è respinto l'emendamento 1.1 ed è approvato l'articolo 1.

Senza discussione e senza modifiche, è quindi approvato l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore VESENTINI illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3. Con il primo si rende cogente la norma dell'articolo 3, comma 1, relativa ai diversi corsi che le due università per stranieri possono attivare; con il secondo si riconosce anche all'Università per stranieri di Siena la facoltà di attivare corsi di diploma.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di condividere l'emendamento 3.1 (ricordando di avere presentato l'identico 3.2) e sottolinea l'opportuna prudenza dell'emendamento 3.3.

Dopo che il relatore BOMPIANI e il ministro RUBERTI si sono dichiarati favorevoli agli emendamenti 3.1 (identico al 3.2) e 3.3, con successive votazioni sono approvati i medesimi emendamenti e l'articolo 3 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 4.1, ispirato dalla preoccupazione di evitare equivoci circa i compiti dei docenti.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di condividere la proposta del senatore Vesentini volta a migliorare il funzionamento dei corsi delle due istituzioni.

Dopo che il relatore BOMPIANI e il GOVERNO si sono dichiarati favorevoli all'emendamento 4.1, con successive votazioni sono approvati l'emendamento stesso e l'articolo 4 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 5.1, col quale intende evitare lo svolgimento di concorsi riservati per il posto di primo dirigente attribuito all'Università per stranieri di Siena.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha dichiarato di condividere l'emendamento, il RELATORE e il ministro RUBERTI esprimono parere favorevole.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 5.1 e l'articolo 5 come modificato.

Senza discussione e senza modifiche, è poi approvato l'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 7.1: esso precisa che la proroga degli incarichi e dei comandi non deve riguardare il personale universitario, tenuto conto anche della normativa specifica sugli incaricati contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Sull'emendamento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice CALLARI GALLI (che sottolinea la rilevanza della proposta), il presidente SPITELLA (che la ritiene a sua volta opportuna) e il ministro RUBERTI che propone un nuovo emendamento (7.3) di analogo tenore, segnalando altresì l'esigenza di un puntuale riferimento al decreto presidenziale citato, che potrà essere introdotto in sede di coordinamento del testo.

Il senatore VESENTINI accoglie la proposta del Ministro e ritira l'emendamento 7.1.

La senatrice CALLARI GALLI illustra quindi l'emendamento 7.2, riguardante gli addetti alle esercitazioni.

Dopo che il relatore BOMPIANI e il ministro RUBERTI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 7.2, con successive votazioni è respinto l'emendamento stesso e sono approvati l'emendamento 7.3 e l'articolo 7 come modificato, con l'intesa che si procederà al coordinamento suggerito.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 8.1. Si tratta di evitare il rischio di una proroga *sine die* degli organi di governo delle due istituzioni universitarie.

Con il parere favorevole del RELATORE e del MINISTRO sono quindi approvati l'emendamento 8.1 e l'articolo 8 come modificato.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS sul disegno di legge, poichè non è stato raggiunto l'obiettivo prioritario che la sua parte politica si era posta e cioè la creazione delle università interculturali, la cui rilevanza specie nell'attuale momento storico è di tutta evidenza.

Nonostante ciò il Gruppo comunista-PDS ha contribuito attivamente a migliorare il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, nello spirito di costruire comunque un sistema universitario più efficiente e articolato. Permane infine la preoccupazione che la coesistenza in piccoli centri urbani di più istituzioni di livello universitario possa determinare squilibri difficilmente sanabili.

Il senatore AGNELLI Arduino dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista, nella convinzione che il testo rappresenti un'opportuna razionalizzazione delle istituzioni formative italiane rivolte agli stranieri.

Il senatore VESENTINI dichiara il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente, poichè, pur avendo contribuito a migliorare il disegno di legge proveniente dall'altro ramo del Parlamento, conserva le perplessità più volte sottolineate e la preoccupazione che si inneschi un processo di proliferazione di istituzioni di questo tipo.

Il senatore MEZZAPESA dichiara il voto favorevole del Gruppo democristiano, sostenendo che si tratta di riconoscere ai due centri formativi di Perugia e di Siena gli indubbi meriti acquisiti in questi anni di attività e di razionalizzare la loro organizzazione, arricchendo l'ordinamento universitario italiano di una ulteriore importante articolazione.

Il ministro RUBERTI ricorda che il Governo ha collaborato attivamente per la definizione di un testo rispondente sì alle esigenze delle due istituzioni, ma più in generale a quelle dell'ordinamento universitario italiano, del quale esse costituiscono parte integrante secondo quanto disposto dalla legge n. 168 del 1989.

Ribadisce infine forti perplessità sull'istituzione delle università interculturali richiamate dalla senatrice Callari Galli, rivendicando alle università esistenti il ruolo di collegamento interculturale.

Il presidente SPITELLA sospende quindi la discussione.

Margheriti ed altri: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653)
(Discussione e rinvio)

Il presidente SPITELLA avverte che la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta, formulata dalla Commissione nella seduta dell'11 giugno scorso, di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, onde consentirne la discussione congiunta con il disegno di legge n. 2396, il cui esame in tale sede era già iniziato. Il disegno di legge n. 2653 è già stato esaminato nella seduta predetta; pertanto, restando acquisita tale fase del dibattito, la discussione può proseguire congiuntamente per i due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396)

Margheriti ed altri: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con un nuovo titolo per il disegno di legge n. 2396. Assorbimento del disegno di legge n. 2653)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 2396, sospesa nella seduta del 4 luglio scorso, ora congiunta a quella del disegno di legge n. 2653.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 2^a Commissione sull'emendamento 1.1 del relatore, illustrato nella seduta del 2 luglio scorso, entrambi favorevoli.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge n. 2396, nel nuovo testo del relatore.

Senza discussione e senza modifiche, sono approvati l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico e la proposta del Presidente di modificare il titolo del disegno di legge n. 2396 nel seguente: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni», risultando assorbito il disegno di legge n. 2653.

Università non statali legalmente riconosciute (1300-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il relatore AGNELLI Arduino, momentaneamente assente e descrive analiticamente le modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento. Riguardo agli articoli 1, 2 e 3, si tratta di mutamenti scarsamente incisivi. L'articolo 4 dispone in materia di trattamento di quiescenza per i professori e i ricercatori in servizio presso le università non statali. L'articolo 5 (che corrisponde all'articolo 4 del testo approvato dal Senato della Repubblica) modifica il sistema di concessione dei contributi alle università non statali, prevedendo un'unica voce (il cui ammontare sarà determinato, a partire dall'anno finanziario 1994, con la legge finanziaria) per le esigenze di funzionamento e per le finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (commi 1 e 3). Tale contributo è pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e a 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Inoltre è assegnata all'Università di Urbino la somma di lire 10 miliardi per interventi di edilizia (comma 2). Non ci sono infine novità sostanziali riguardo alla copertura finanziaria.

Il ministro RUBERTI ritiene che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati siano - quanto meno riguardo al sistema di contribuzione - migliorative del testo approvato dal Senato ed auspica che il provvedimento possa avere un celere *iter*.

Dopo che il senatore VESENTINI e la senatrice CALLARI GALLI hanno chiesto di rinviare la discussione generale ad altra seduta, il senatore BOMPIANI sostiene la necessità di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo prima della pausa estiva per evitare l'ulteriore ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)

(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 maggio 1990.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul testo unificato del Comitato ristretto e sugli emendamenti riferiti ad esso, il primo favorevole, il secondo in parte favorevole e in parte contrario.

Accogliendo poi una richiesta della senatrice CALLARI GALLI, rinvia il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CALLARI GALLI sollecita l'audizione delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni di categoria del settore scolastico, riguardo alla riforma della scuola secondaria superiore attualmente all'esame della Commissione. Si tratta a suo avviso di un adempimento doveroso, considerati gli elementi di novità che gli emendamenti del relatore hanno introdotto nel dibattito.

Il PRESIDENTE osserva che sarà difficile procedere ad un'ulteriore audizione dei soggetti indicati dalla senatrice Callari Galli sulla riforma della scuola secondaria superiore prima della pausa estiva, considerato l'intenso calendario degli impegni della Commissione.

La senatrice ALBERICI ritiene doveroso ascoltare le espressioni più significative del mondo della scuola, riguardo ad una materia così delicata, cercando di organizzare al meglio i lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103), testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)

(Ripresa della discussione congiunta e approvazione con modificazioni con un nuovo titolo per il disegno di legge n. 2103. Rinvio per il disegno di legge n. 2461)

Riprende la discussione dianzi sospesa.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, la Commissione approva una proposta di coordinamento presentata dal presidente SPITELLA relativamente all'articolo 7, comma 1; indi gli conferisce il mandato a procedere al coordinamento formale delle altre parti del testo.

Con successive votazioni sono quindi approvati la proposta del PRESIDENTE di modificare il titolo del disegno di legge n. 2103 nel seguente: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia» nonchè il disegno di legge nel suo complesso, come modificato. Il disegno di legge n. 2461 proseguirà il suo *iter*.

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)

(Ripresa della discussione congiunta e rinvio)

La relatrice MANIERI ricorda che, dopo la discussione generale sul provvedimento, la Commissione aveva convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge in sede di Comitato ristretto per giungere alla elaborazione di un testo unificato in base ai seguenti presupposti. Vi era in primo luogo l'urgenza di definire una legge-quadro sul diritto allo studio, dopo ben dieci anni dall'attribuzione della competenza alle regioni e dopo che queste avevano legiferato in modo alquanto differenziato in materia, creando non pochi problemi di disuguaglianza ed iniquità. Inoltre occorreva inquadrare la disciplina del diritto allo studio in un sistema universitario fortemente riformato in seguito all'approvazione di importanti leggi, come quella istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca, quella di programmazione universitaria e la riforma degli ordinamenti didattici. Sulla base dei suddetti presupposti, il Comitato ristretto ha avviato i suoi lavori giungendo a formulare un primo testo nel febbraio scorso, sul quale furono ascoltati i soggetti più strettamente interessati al provvedimento (le regioni, la Conferenza dei rettori, il CUN, i rappresentanti degli studenti eletti nelle facoltà, i sindacati, i collegi universitari e le fondazioni). Anche sulla base dei suggerimenti e delle proposte emerse in occasione delle suddette audizioni, il Comitato ristretto ha proceduto ad un ulteriore approfondimento della materia e alla definizione di un nuovo testo che è stato inviato per i pareri obbligatori nel maggio scorso.

Il disegno di legge governativo risulta quindi ampiamente modificato, soprattutto riguardo agli impegni finanziari per la realizzazione di un

nuovo sistema del diritto allo studio, essendo stata superata la logica della legge-quadro in favore della creazione di uno strumento di raccordo fra le diverse competenze spettanti a livelli diversi allo Stato, alle regioni e alle università.

Il testo proposto, nel determinare i requisiti per l'identificazione dei capaci e dei meritevoli privi di mezzi, fa giustizia di un egualitarismo superato, indirizzando meglio le risorse verso i titolari del diritto allo studio ed all'assistenza pubblica. Forme di controllo sono disposte in merito all'autocertificazione dello studente, che va sottoscritta da parte di tutti i titolari del nucleo familiare di appartenenza.

Interventi funzionali al miglioramento della didattica universitaria sono previsti in diverse norme del testo proposto dal Comitato ristretto: si regola l'istituto dei prestiti d'onore, responsabilizzando gli interessati; è istituito un fondo per l'incentivazione, prevedendo procedure di concorso; appositi finanziamenti sono stanziati per gli alloggi, finalizzandoli alla manutenzione, costruzione, ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'edilizia residenziale universitaria; sono infine previste forme di retribuzione studentesca, attività a tempo parziale, corsi intensivi a carico dei bilanci universitari.

La partecipazione studentesca è valorizzata in tutti gli organi di gestione connessi al diritto allo studio: di tali organismi è salvaguardata l'autonomia, prevedendo peraltro un rapporto paritario con la regione. Compiti particolari sono deferiti al senato accademico ed alla Consulta nazionale per il diritto allo studio. Infine, è previsto l'obbligo di un rapporto triennale al Parlamento, cui fanno seguito norme transitorie per l'assistenza sanitaria e sugli stranieri.

Il senatore BOMPIANI ringrazia la relatrice ed auspica che il testo del Comitato ristretto possa essere approvato con la massima celerità dalla Commissione.

Il senatore VESENTINI si associa alle espressioni di consenso, dichiarando che il Gruppo della Sinistra indipendente si riserva di sviluppare in sede di discussione degli emendamenti alcuni aspetti particolari meritevoli di approfondimento.

Anche il senatore MANZINI esprime un giudizio sostanzialmente positivo, pur riconoscendo che la filosofia dell'autonomia universitaria è stata assoggettata ad un contemperamento col necessario ruolo finanziario dello Stato e delle regioni. L'introduzione della natura del reddito tra i criteri per l'accesso ai benefici ed alle agevolazioni studentesche rappresenta poi un concetto innovativo, del quale ci si attende un'adeguata valorizzazione da parte del Governo, allorchè dovrà definire le nuove fattispecie di carenza di mezzi. I nuovi interventi per l'edilizia abitativa entrano a pieno titolo nel diritto allo studio, che si arricchisce anche di un concreto modello partecipativo degli studenti all'attività di gestione universitaria.

Si passa quindi all'esame degli articoli del testo unificato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1 e 2, sui quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 3.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 3.1, volto ad ancorare il ruolo delle regioni ad un quadro di riferimento finanziario.

Il ministro RUBERTI illustra l'emendamento 3.2 che, con i successivi emendamenti presentati dal Governo, è volto ad adeguare il testo del Comitato ristretto alle indicazioni formulate dal Ministero del tesoro e dalla 5^a Commissione permanente ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 1991.

Ad una domanda del senatore BOMPIANI, secondo cui l'emendamento 3.2 potrebbe penalizzare le opportunità attualmente esistenti per i collegi universitari, il Ministro replica che sono proprio questi ultimi ad aver ravvisato nel testo originario del comma 5, di cui il Governo propone la soppressione con l'emendamento 3.2, pericoli di burocratizzazione: il Governo ha presentato l'emendamento 25.1, che mantiene ferme le norme attualmente esistenti per i collegi universitari, i quali potranno automaticamente esplicare le attuali funzioni senza necessità di un atto convenzionale.

La relatrice, senatrice MANIERI, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2, invitando al ritiro dell'emendamento 3.1.

Dopo che il ministro RUBERTI si è associato a tale ultimo invito, paventando il rischio che non siano incentivate le spese universitarie nell'ambito dei bilanci regionali, la senatrice CALLARI GALLI accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.1.

Dopo che il senatore VESENTINI ha giudicato in parte pleonastico il comma 5 dell'articolo 3, la Commissione approva l'emendamento 3.2 e, successivamente, l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 4.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 4.1, che rinvia al piano triennale l'indicazione degli indirizzi e dei criteri specifici in materia di dotazioni strumentali e di spazi relativi alle attività didattiche, alla vita associativa, alle iniziative studentesche ed alla ricettività per sede dei servizi di mensa e di alloggio.

Il senatore VESENTINI precisa che i contenuti dell'emendamento 4.1 si inseriscono nella prospettiva già posta dal piano triennale di cui alla legge n. 341 del 1990.

La relatrice, senatrice MANIERI, esprimendo perplessità per una pianificazione rigida e dettagliata in materia universitaria, invita i proponenti a convertire l'emendamento 4.1 in ordine del giorno.

A tale invito si associa il ministro RUBERTI, secondo cui un intervento normativo costituirebbe un vincolo finanziario eccessivo.

Il senatore VESENTINI accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, presentando il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare l'articolo 4 del testo unificato dei disegni di legge nn. 1576 e 2113,

raccomanda al Governo:

nella formulazione del piano triennale, di fare riferimento a indirizzi e criteri specifici per ogni singolo corso di studi in materia di dotazioni strumentali e di spazi relativi alle attività didattiche e scientifiche, alla vita associativa e alle iniziative autonome degli studenti, nonché alla ricettività per sede dei servizi di mensa e alloggio, predisponendo indicatori quantitativi. L'allocazione delle risorse deve tener conto di tali indicatori».

0/1576-2113/7/1

CALLARI GALLI, VESENTINI

La Commissione approva l'ordine del giorno n. 1 e successivamente gli articoli 4, 5 e 6 del testo approvato dal Comitato ristretto.

Si passa all'articolo 7.

Dopo che il senatore Vesentini ha ritirato l'emendamento 7.1, la Commissione approva l'articolo 7 e senza discussione l'articolo 8.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 8.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo sulle borse di studio destinate a studenti dei Paesi in via di sviluppo; in considerazione del parere negativo espresso dalla 5^a Commissione permanente, si dichiara disponibile ad un accantonamento dell'emendamento.

Dopo che la relatrice MANIERI ed il ministro RUBERTI hanno ricordato che nella medesima materia è stato presentato un disegno di legge autonomo, la proponente accoglie la loro richiesta di ritirare l'emendamento.

La Commissione approva quindi senza discussione gli articoli 9, 10 ed 11 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Si passa all'articolo 12.

Il ministro RUBERTI illustra l'emendamento 12.1, secondo cui le università provvedono alle attività di cui all'articolo 12 senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato: in tal modo viene incontro alle indicazioni della 5^a Commissione permanente, nonché al modello finanziario contenuto nella legge n. 341 del 1990.

Concordano i senatori AGNELLI Arduino e BOMPIANI, mentre il senatore VESENTINI esprime il timore che la lettera della norma proposta impedisca di attingere a finanziamenti attualmente posti a carico dello Stato.

La senatrice CALLARI GALLI ed il senatore MANZINI ravvisano nella norma proposta con l'emendamento 12.1 la più adeguata formulazione riferibile all'articolo 12; invece, il comma 3 del medesimo articolo (quale elaborato dal Comitato ristretto) contiene una disposizione più generale, che in sede di coordinamento andrebbe collocata, quale articolo a sè, dopo l'articolo 14.

Concordano la relatrice MANIERI ed il ministro RUBERTI.

La Commissione approva quindi l'emendamento 12.1, che diviene il nuovo comma 3, nonchè l'articolo 12 nel testo emendato.

Senza discussione, sono poi approvati gli articoli 13 e 14 del testo proposto dal Comitato ristretto.

Dopo che la Commissione ha accolto la proposta di coordinamento, presentata dalla relatrice MANIERI, volta ad introdurre come articolo 14-*bis* il testo originariamente contenuto al comma 3 dell'articolo 12, la senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 14.0.1, volto ad istituire un Comitato paritetico per il diritto allo studio, con funzioni di indirizzo e di controllo.

Il senatore VESENTINI sottolinea l'urgenza di consentire una concreta partecipazione di studenti e docenti alla verifica della didattica universitaria, con procedure garantite e con un coinvolgimento del senato accademico.

Il senatore BOMPIANI esprime vive perplessità sull'opportunità di inserire l'articolo aggiuntivo proposto in un disegno di legge che non rappresenta la propria *sedes materiae*: difatti, il disegno di legge sull'autonomia universitaria, già approvato dal Senato, è in corso di esame alla Camera dei deputati e sarebbe incongruo collocarne qui una piccola parte.

Convengono la relatrice MANIERI, secondo cui il testo in esame offre molteplici altri spunti di partecipazione studentesca, e il ministro RUBERTI, per il quale un'opportuna discussione sulla proposta contenuta nell'emendamento 14.0.1. dovrebbe essere condotta presso la Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge sull'autonomia universitaria.

Il senatore VESENTINI accoglie l'invito del Ministro a ritirare l'emendamento 14.0.1, con riserva di ripresentarne una parte riferita all'articolo 25.

Si passa all'articolo 15.

Il ministro RUBERTI illustra gli emendamenti 15.1 e 15.2, che, nel disciplinare le modalità per la concessione dei prestiti d'onore, prevedono la definizione di criteri da parte del Ministro del tesoro di

concerto con il Ministro dell'università, nonché la previa consultazione della Conferenza permanente Stato-regioni.

Dopo un breve intervento del senatore VESENTINI, la Commissione approva gli emendamenti 15.1 e 15.2, nonché l'articolo 15 nel testo emendato.

La Commissione approva quindi senza discussione l'articolo 16 del testo proposto dal Comitato ristretto; successivamente il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 17.1, concernente l'assegnazione di posti alloggio. I relativi criteri dovrebbero tener conto delle variazioni di reddito *pro capite* tra le regioni, nonché dei requisiti di merito fissati dalla regione con riferimento ai singoli corsi di studio e anni di corso.

Il senatore MANZINI ritiene che i criteri testè enunciati rappresenterebbero un irrigidimento ulteriore di quanto già statuito all'articolo 4, comma 1, lettera a): in tale sede sarebbe semmai possibile un coordinamento formale volto a precisare l'applicabilità dei relativi parametri anche per gli alloggi.

Dopo che la relatrice MANIERI ha auspicato un'uniformità di criteri di concessione delle agevolazioni previste dalla legge, il ministro RUBERTI precisa che gli alloggi risultano già citati (all'articolo 7, comma 2) tra gli interventi di competenza regionale.

Su proposta del presidente SPITELLA ed in considerazione dei concomitanti lavori in Assemblea, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,10.

**Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri
di Siena (2103)**

A) TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

1. L'Università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto 29 ottobre 1925, n. 165, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione «Università per stranieri di Siena» sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2. Le predette istituzioni svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

Art. 2.

1. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con decreto di cui al comma 5, dell'articolo 16, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'università il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre università dalla normativa vigente e come strutture necessarie una facoltà con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, il quale determina altresì le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

Art. 3.

1. L'ordinamento didattico della facoltà di cui all'articolo 2 può prevedere:

a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiana in tutti i suoi aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;

b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiana, riservati a docenti stranieri in attività di servizio nelle scuole del Paese di origine;

c) corsi di specializzazione per laureati italiani per l'insegnamento a stranieri e per docenti nelle scuole italiane all'estero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;

d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;

e) corsi per studenti iscritti ad università di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti come parti dei *curricula* delle università stesse, nonché corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico destinati anche a cittadini italiani che intendano esplicitare la loro attività all'estero.

2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attività didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le relative modalità organizzative sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 12 della citata legge n. 341.

3. Gli statuti possono altresì prevedere apposite convenzioni con le università presenti nella stessa sede, per l'affidamento a professori di ruolo di tali università, con il loro consenso, di insegnamenti curricolari in aggiunta a quelli di titolarità.

4. L'ordinamento didattico dell'Università per stranieri di Perugia può altresì prevedere l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei paesi di origine.

Art. 4.

1. Le università di cui alla presente legge hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli già attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.

2. I professori e i ricercatori in servizio presso l'università di cui alla presente legge sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

Art. 5.

1. Per le esigenze di funzionamento, all'Università per stranieri di Siena è assegnato con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilità di posti nell'organico complessivo di cui alla tabella A, quadro G, della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il predetto posto è conferito per concorso per titoli ed esami, di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale sono ammessi i dipendenti di ruolo delle Università per stranieri di Siena e di Perugia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 6.

1. In prima applicazione della presente legge, per l'Università per stranieri di Perugia e per l'Università per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati, per l'Università italiana per stranieri di Perugia dal consiglio accademico dell'università e per l'Università per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 245 del 1990.

Art. 7.

1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di incarico e comando continuano a prestare, a domanda, la loro attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

2. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'università.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo statuto dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168 ovvero è adeguato alle disposizioni della presente legge se già adottato ai sensi dello stesso articolo 16.

2. Sono comunque prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'assunzione in servizio presso le due università di cui alla presente legge di almeno tre professori ordinari di ruolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

B) EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «che assume la denominazione di Università per stranieri di Siena».

1.1

VESENTINI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con l'altra: «prevede».

3.1

VESENTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con l'altra: «prevede».

3.2

NOCCHI, CALLARI GALLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «l'ordinamento» a «può» con le altre: «gli ordinamenti didattici dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena possono».

3.3

VESENTINI

Art. 4.

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le altre: «delle norme vigenti, tenuto conto».

4.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.1

VESENTINI

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «e comando», inserire le altre: «, i quali non appartengano all'amministrazione universitaria,».

7.1

VESENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «e comando», inserire le altre: «che non siano dipendenti dell'amministrazione universitaria».

7.3

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «a tempo indeterminato» con le altre: «da almeno tre anni».

7.2

NOCCHI, CALLARI GALLI

Art. 8.

Alla fine del comma 2, aggiungere le parole: «, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

8.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

**C) PROPOSTA DI COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 103
DEL REGOLAMENTO**

Art. 7.

1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, la loro attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

1.

SPITELLA

EMENDAMENTO

Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del CUN, sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario.

2. L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei *curricula* didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia.

3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1.1

IL RELATORE

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)

A) TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge, per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

Art. 3.

(Interventi dello Stato, delle regioni e delle università)

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto allo studio.

3. Le università organizzano i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, le istituzioni e gli altri enti aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, lo Stato può comunque avvalersi di enti legalmente riconosciuti di alta qualificazione culturale, compresi nell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1985, n. 331. A tal fine il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, può stipulare convenzioni e le relative spese gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero.

CAPO II

INTERVENTI DELLO STATO

Art. 4

(Uniformità di trattamento)

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), sono determinati ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, che vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

Art. 5.

(Rapporto al Parlamento)

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenuto conto dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle università per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto allo studio è presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente alla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

Art. 6.

(Consulta nazionale per il diritto allo studio)

1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la Consulta nazionale per il diritto allo studio universitario.

2. La Consulta:

a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto allo studio;

b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca, ed esprime il parere sul rapporto stesso.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti dell'università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

CAPO III

INTERVENTI DELLE REGIONI

Art. 7.

(Interventi)

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3 comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione,

secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di laurea a cui gli stessi afferiscono;

b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti regionali per il diritto allo studio possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purchè ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedura concorsuale di selezione che tenga conto dei criteri di cui all'articolo 4;

d) le borse di studio non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia, nonchè la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

2. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

c) orientamento al lavoro;

d) assistenza sanitaria.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 8.

(Borse di studio)

1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui al l'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.

Art. 9.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 10.

(Coordinamento interregionale)

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.

2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo delegato.

Art. 11.

(Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università)

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.

2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta di cui all'articolo 6.

CAPO IV

INTERVENTI DELLE UNIVERSITÀ

Art. 12.

(Attribuzioni)

1. Le università:

a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) agevolano la frequenza ai corsi e lo studio, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;

c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e avvalendosi pure delle associazioni e cooperative studentesche;

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari;

f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.

2. Restano salve le attività disciplinate dalle leggi 28 giugno 1977, n. 394 e 3 agosto 1985, n. 429, e relativo regolamento di esecuzione.

3. Le università possono altresì concorrere agli interventi previsti dalla presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

Art. 13.

(Attività a tempo parziale)

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 14.

(Corsi intensivi)

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 11 novembre 1990, n. 341.

3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con il regolamento di cui al comma 2.

4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:

a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;

b) per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

CAPO V

NORME PARTICOLARI

Art. 15

(Prestiti d'onore)

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorso comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al

periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi, in misura pari all'80 per cento del credito, e alla corresponsione degli interessi, calcolati nella misura del tasso effettivo riconosciuto all'ente creditizio, che non potrà, in ogni caso, superare il tasso ufficiale di sconto incrementato di ... punto/i percentuale/i, ovvero alla corresponsione della differenza tra il tasso di interesse così calcolato e quello posto a carico del beneficiario, nel caso di cui al comma 2.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito annualmente fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 16.

(Fondo di incentivazione).

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità recettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un apposito capitolo di bilancio, denominato «Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria».

3. Il fondo di cui al comma 2, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, è ripartito entro il 31 marzo di ogni anno tra le università e per i singoli corsi di studio con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento che deve comunque avvenire attraverso procedure di tipo concorsuale.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure concorsuali in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.

Art. 17.

(Alloggi)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla manutenzione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove insistano sedi universitarie per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla realizzazione delle medesime finalità.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione di contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

Art. 18.

(Assistenza sanitaria)

1. Gli studenti fruiscono delle prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, presso l'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata l'università, o eventuali sedi decentrate della stessa, e sono iscritti, contestualmente con l'iscrizione all'università, su segnalazione della stessa, negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 833 del 1978.

2. Le regioni possono organizzare i servizi di medicina preventiva e d'igiene mentale per gli studenti, anche differenziandoli da quelli delle unità sanitarie locali. La loro gestione è attuata d'intesa con i soggetti di

cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Art. 19.

(Studenti stranieri)

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli stessi fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, semprechè esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana ed i Paesi di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possenga i requisiti del merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

6. Le regioni comunicano ogni tre mesi l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.

Art. 20.

(Beni immobili e mobili)

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto allo studio universitario.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonchè ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto allo studio va disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. La regione subentra all'università e all'opera universitaria nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 21.

(Agevolazioni tributarie)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi in denaro o in natura erogati ai sensi della presente legge, se attribuiti mediante concorso pubblico e corrisposti a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale,

purchè il beneficiario non sia legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Art. 22.

(Accertamenti)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto allo studio possono richiedere alle Intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Art. 23.

(Sanzioni)

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, fruisca dei relativi interventi per effetto di proprie dichiarazioni non veritiere è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 24.

(Pubblicità)

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale.

Art. 25.

(Norma finale)

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In

particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

Art. 26.

(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, e le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 4, e 16, valutati complessivamente in lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

B) EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 3.

Alla fine del comma 2 aggiungere: «nei limiti di stanziamento di bilancio».

3.1

CALLARI GALLI

Sopprimere il comma 5.

3.2

IL GOVERNO

Art. 4.

Inserire il comma 3:

3. Ai fini degli interventi di competenza delle Regioni e delle università, il piano triennale formula indirizzi e criteri specifici per ogni singolo corso di studio in materia di dotazioni strumentali e di spazi relativi alle attività didattiche e scientifiche, alla vita associativa e alle iniziative autonome degli studenti, nonché alla ricettività per sede dei servizi di mensa e alloggio. L'entità dei mezzi finanziari destinati dallo Stato al funzionamento e all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, rispetta gli indicatori previsti dal piano.

4.1

CALLARI GALLI, VESENTINI

Art. 7.

Al comma 1, lettera e), sostituire da «una rappresentanza» a «di studenti» con: «una rappresentanza paritetica di studenti, da un lato, e di docenti e ricercatori universitari, dall'altro».

7.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Inserire, dopo l'articolo 8, il seguente:

Art. ...

(Borse per studenti dei Paesi in via di sviluppo)

1. Nel quadro della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e allo scopo di promuovere la qualificazione culturale e professionale, sono istituite borse di studio destinate a studenti regolarmente iscritti a corsi di diploma e di laurea delle università italiane, i quali siano cittadini dei Paesi suddetti. In prima applicazione della presente legge, il numero delle borse destinate a tali studenti non supera il 10 per cento del totale delle borse di studio, di cui all'articolo 8, assegnate nell'anno precedente.

2. La ripartizione per aree disciplinari e per sedi e gli importi delle

borse di studio a favore di studenti cittadini dei paesi in via di sviluppo sono determinati con decreto del Ministro.

3. Le modalità di assegnazione, i requisiti e i criteri per l'erogazione di tali borse sono definiti dalle università, d'intesa, anche mediante convenzione, con le Regioni. I requisiti di merito tengono conto delle eventuali difficoltà inerenti all'inserimento degli assegnatari nel sistema formativo italiano.

4. Per la copertura finanziaria delle borse di studio, destinate a studenti cittadini dei Paesi in via di sviluppo, le Regioni, con riferimento alle determinazioni quantitative del decreto del Ministro, di cui al comma 1, sono autorizzate ad avvalersi, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, dei mezzi finanziari iscritti nel «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8.0.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Art. 12.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

12.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. ...

(Comitato paritetico per il diritto allo studio)

1. Presso ogni università è istituito un Comitato composto pariteticamente da studenti e docenti, con funzioni di indirizzo e controllo sull'attuazione dei compiti che la presente legge affida alle università nell'ambito del diritto allo studio.

2. La composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati con un regolamento emanato con decreto del rettore previa acquisizione del parere vincolante del senato accademico.

3. Il Comitato formula comunque proposte in merito alla realizzazione:

- a) dei servizi di orientamento per la scelta dei piani di studio;
- b) delle attività di tutoraggio;
- c) dei corsi intensivi, di cui all'articolo 14;
- d) dell'apertura anche serale delle strutture e dei servizi;
- e) dei calendari ed orari delle attività didattiche;

- f) dei periodi di studio e formazione presso altre università ed enti di ricerca italiani, comunitari, extracomunitari e internazionali;
- g) degli strumenti e tecnologie per l'insegnamento a distanza;
- h) delle attività e forme di collaborazione retribuite; di cui all'articolo 13;
- i) delle iniziative autonome proposte dagli studenti e autogestite di preferenza da organizzazioni e associazioni studentesche o da gruppi di studenti;
- l) delle finalità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, istitutiva del Comitato per le pari opportunità.

4. Nel rigoroso rispetto della libertà d'insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione, e dei diritti e doveri dei professori universitari di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Comitato paritetico formula proposte al senato accademico in ordine all'attivazione di strumenti ed iniziative volte ad accertare, sotto la responsabilità degli organismi didattici, il regolare svolgimento e l'efficacia delle attività di formazione, nonché a verificare la congruenza degli esiti curricolari con il mercato del lavoro e la mobilità delle professioni.

14.0.1

CALLARI GALLI, VESENTINI

Art. 15.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza permanente Stato-Regioni».

15.1

IL GOVERNO

Al comma 4, al secondo periodo aggiungere, in fine le parole: «sentita la conferenza permanente Stato-Regioni».

15.2

IL GOVERNO

Art. 17.

All'articolo 17, aggiungere il comma:

4. L'assegnazione gratuita dei posti alloggio e la fruizione dei

benefici di cui al comma 3 sono destinate a studenti, regolarmente iscritti a corsi di studio legalmente riconosciuti, che:

a) abbiano un reddito pro capite, riferito all'anno precedente, dei componenti il nucleo familiare in cui è inserito lo studente, che sia compreso tra il valore del reddito pro capite nazionale e la media dei valori del reddito pro capite nazionale e del reddito pro capite regionale. Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo vengono comparati con i corrispondenti valori medi nazionali. A questo fine non vengono computati i compensi di cui all'articolo 13;

b) siano in possesso dei requisiti di merito fissati dalle Regioni con riferimento ai singoli corsi di studio e anni di corso.

17.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

272^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Astone e per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLE NUOVE MODALITÀ DI REDAZIONE DEI RESOCONTI SOMMARI

Il presidente BERNARDI dà conto di una lettera del Presidente del Senato con la quale si rivolgono ai Presidenti delle Commissioni alcune raccomandazioni, in attuazione delle nuove disposizioni circa la resocontazione dei lavori delle Commissioni, che prevedono la pubblicazione anche dei testi degli emendamenti presentati. Ciò implica, ad avviso del Presidente del Senato, la necessità di rendere più formali la presentazione e la redazione degli stessi emendamenti che pertanto, anche in sede referente, dovranno essere sempre redatti in forma scritta e completa, compresa l'indicazione delle leggi e degli altri atti normativi richiamati; ulteriori implicazioni riguardano il coordinamento, sia formale che sostanziale, per il quale saranno egualmente necessarie procedure che innovano alla prassi finora seguita. Nel segnalare che le disposizioni riguardanti la resocontazione entrano in vigore a partire dalla settimana in corso, il presidente Bernardi sottolinea la complessità delle innovazioni recate, prospettando l'opportunità di sottoporle ad un attento esame al fine di verificarne la compatibilità con i ritmi e le modalità di lavoro della Commissione.

Dopo che il senatore SANESI ha rilevato come a suo avviso la nota del presidente Spadolini estenda il significato dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in sede di discussione del bilancio interno, la Commissione concorda con le considerazioni del Presidente Bernardi.

IN SEDE REFERENTE

**Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2837), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)**

Il senatore NIEDDU riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, con il quale il Governo reitera un analogo provvedimento il cui *iter* non è potuto giungere a conclusione nella scorsa legislatura. Nel ricordare che la distinzione tra uffici principali e uffici locali ha origini molto lontane, risalenti all'epoca in cui alcuni servizi postali venivano appaltati ad uffici esterni all'Amministrazione, il relatore ripercorre le tappe principali attraverso le quali si è pervenuti al superamento delle più importanti differenziazioni tra gli ordinamenti dei due tipi di uffici, a partire dalla cosiddetta riforma Spataro con la quale nel 1952 veniva esteso il rapporto di pubblico impiego al personale operante nelle cosiddette ricevitorie esterne. L'ultimo atto di tale processo evolutivo è stata l'intesa contrattuale per il triennio 1982-84 con la quale si è pervenuti alla proposta di unificare gli ordinamenti degli uffici postali, da recepire in un apposito provvedimento legislativo: è pertanto evidente l'urgenza che il Parlamento si pronunci sulla questione, dopo un ritardo durato diversi anni che ha reso più complesse le problematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, a causa dell'esistenza, nell'apparato amministrativo, di due tronconi operativi non collegati tra di loro. Il disegno di legge in esame potrà sicuramente contribuire ad incrementare l'efficienza e la produttività dei servizi postali, attraverso il superamento di alcune duplicazioni, la possibilità di attivare processi di mobilità nell'ambito di un più razionale utilizzo del personale, la unificazione di alcuni organi collegiali, il coordinamento dei servizi, conferendo in definitiva all'Amministrazione una maggiore snellezza operativa. Esprimendo rammarico per la mancanza di principi e criteri direttivi in materia previdenziale, di riscatto dei servizi fuori ruolo, di dispensa per infermità dipendente da causa di servizio, che assumono un particolare rilievo per il personale trasferito dai ruoli centrali a quelli periferici o viceversa, il senatore Nieddu prospetta l'eventualità di approvare al riguardo almeno un ordine del giorno. Rileva quindi che il provvedimento non comporta oneri, anzi potrà dar luogo a notevoli economie conseguenti alla riorganizzazione, sia pure parziale, del comparto postale. Auspica che la sua rapida approvazione possa significare per il Governo uno stimolo ad accelerare presso l'altro ramo del Parlamento l'*iter* del provvedimento di riforma del Ministero, la cui approvazione rimane ovviamente indispensabile per pervenire ad un'azienda postale moderna, efficiente e competitiva.

Si apre il dibattito.

Il senatore PINNA condivide l'opportunità del provvedimento, che elimina una situazione anacronistica in virtù della quale dipendenti addetti ad attività simili sono sottoposti a due distinti ordinamenti. I senatori del Gruppo comunista-PDS, pur essendo convinti che dal provvedimento potranno derivare delle economie, nutrono comunque

dei dubbi sull'affermazione del relatore secondo cui esso non comporta oneri, atteso che l'unificazione degli ordinamenti significherà anche omogeneizzazione dei trattamenti economici, come si può evincere in particolare dalla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 1. Preannuncia inoltre la presentazione di emendamenti per sopprimere o modificare l'articolo 2, che mantiene in vita, senza valide ragioni, la direzione centrale degli uffici locali in materia di affari generali, organizzazione e metodi e di contenzioso. Il senatore Pinna esprime quindi l'avviso che il disegno di legge abbia mancato un'importante occasione per la riorganizzazione globale dei servizi postali, sebbene ciò sia probabilmente dovuto alla circostanza per cui precede anziché seguire alla riforma del Ministero, per la quale pure era intervenuto da tempo un preciso impegno politico del Governo a portarla avanti in concomitanza con la riforma del settore delle telecomunicazioni.

Interviene il senatore ULIANICH rilevando che il problema affrontato oggi dal Governo in sede legislativa è stato già sostanzialmente risolto con la riforma del 1952, per cui il disegno di legge in esame non comporta alcuna innovazione, limitandosi ad organizzare l'esistente. Formula quindi alcuni rilievi di carattere linguistico su diversi punti del testo e chiede alcuni chiarimenti in merito alle lettere *b*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1. Esprimendo l'avviso che il Governo, ritenendo lontana l'approvazione della riforma del Ministero, ritenga evidentemente sufficiente intervenire nel frattempo con provvedimenti parziali di scarso significato, dichiara di non nutrire alcuna contrarietà nel merito del disegno di legge, che comunque testimonia la mancanza di una volontà politica di sostanziale cambiamento.

Il senatore SANESI, rilevando che il provvedimento in esame non sarà idoneo a perseguire la ristrutturazione di cui gli uffici postali avrebbero bisogno, preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il relatore NIEDDU replica agli intervenuti, associandosi ai rilievi circa l'opportunità che il disegno di legge seguisse anziché precedere la riforma del Ministero, ma ricordando che allorché fu presentato per la prima volta al Parlamento rappresentò un risultato di indubbio rilievo. Nel rilevare quindi che si tratta di un provvedimento di delega al Governo, che pertanto avrà modo di completare la disciplina proposta accogliendo anche i suggerimenti formulati in sede parlamentare, ribadisce che il provvedimento contribuirà certamente a migliorare la qualità dei servizi postali, senza comportare nuovi oneri in quanto già attualmente le diversità non riguardano il trattamento economico, ma solo quello giuridico. Per quel che concerne il quesito posto dal senatore Ulianich sulla presidenza degli organi collegiali di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, il relatore afferma che la nomina del presidente avverrà in base alle disposizioni contenute nella normativa vigente.

Dopo che il senatore ULIANICH ha rilevato comunque la necessità di un preciso richiamo a tale normativa, il relatore NIEDDU esprime perplessità su eventuali modifiche del provvedimento, che ne compro-

metterebbero l'approvazione in tempi rapidi, dopo un ritardo che dura già da molti anni.

Replica quindi il sottosegretario ASTONE il quale, dopo aver ricordato che il provvedimento è già da lungo tempo all'esame del Parlamento, dichiara di non condividere le affermazioni secondo le quali esso sarebbe inutile o comunque scarsamente innovativo. Il disegno di legge, pur essendo suscettibile di miglioramenti formali e pur essendo per ovvie ragioni di carattere parziale, si muove infatti nell'ottica di ottimizzare i servizi postali e di migliorare la produttività degli uffici. Nel confermare che non comporterà nuovi oneri per l'Amministrazione, ne auspica una rapida approvazione, anche per rispondere a diffuse attese del personale.

Il presidente BERNARDI, nel rilevare che il disegno di legge è indubbiamente ispirato a principi di razionalizzazione del servizio postale, prospetta l'opportunità di approvarlo definitivamente in tempi brevi, evitando una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Il senatore SANESI dichiara di non condividere l'avviso del Presidente e si riserva di presentare emendamenti nella prossima seduta.

Su proposta del senatore ANDÒ, che prospetta l'opportunità di un rinvio, per consentire ai membri della Commissione di formalizzare gli emendamenti, anche tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella lettera del Presidente del Senato, il presidente Bernardi rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Lodigiani ed altri; deputato SAVIO: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2872), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il presidente BERNARDI, in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, rinvia la discussione del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

SUL PREVISTO SOPRALLUOGO NEL NORD EUROPA

Il presidente BERNARDI, prima di trasmettere la prescritta richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Senato, propone di anticipare l'inizio del previsto sopralluogo nel Nord Europa dal 10 al 9 settembre e di integrare il programma con la previsione di visite ed incontri in Norvegia, al fine di approfondire anche la conoscenza della situazione armatoriale in tale paese.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

182^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

MATERIA DI COMPETENZA**Schema di proposta della Commissione all'Assemblea sul settore bieticolo saccharifero**

(Rinvio dell'esame)

Il senatore CASCIA, premesso che il ministro Gorla ha manifestato l'intenzione di venire personalmente a riferire in Commissione sul problema affrontato nella proposta sul settore bieticolo saccarifero, data l'assenza del Ministro stesso chiede che l'argomento sia mantenuto all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente MORA assicura nel senso richiesto.

IN SEDE REFERENTE**Andriani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873)**

(Esame e rinvio)

Il presidente MORA riferisce alla Commissione premettendo che la posizione all'ordine del giorno dei lavori del disegno di legge in titolo (entro il termine di trenta giorni dal deferimento avvenuto il 19 giugno) è un atto dovuto, trattandosi di una proposta legislativa fatta propria dal Gruppo comunista-PDS.

Rilevato quindi che gli articoli fondamentali del disegno di legge sono i primi due (i successivi articoli dal 3 al 9 attengono ai consueti aspetti delle Commissioni d'inchiesta: composizione, poteri dell'autorità

giudiziaria, regolamento interno, termine dell'attività, spese di funzionamento), il Presidente relatore evidenzia come all'articolo 1 si pongano come oggetto di una istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta fra i componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - allo scopo di accertare fatti ed avanzare proposte legislative - sia le vicende relative alla Federconsorzi (l'articolo 1 non comprende i Consorzi agrari di cui i proponenti parlano nell'illustrazione) sia gli ostacoli da rimuovere per garantire lo sviluppo di una moderna economia agricola.

Curiosamente, però - sottolinea il relatore - il titolo del disegno di legge riporta solo la prima parte dell'oggetto della Commissione d'inchiesta, cioè quella riguardante la Federconsorzi e non anche quella riguardante la crisi dell'economia agricola. Egli ha inteso sottolineare questa difformità nella formulazione della proposta d'inchiesta dei senatori comunisti non solo per dovere di relatore, ma anche per non nascondere la preoccupazione che questo modo di proporre una Commissione d'inchiesta sia emblematico di un non coerente o pregiudiziale atteggiamento dei proponenti, il cui scopo effettivo essenziale sarebbe quello di mettere sotto inchiesta la Federconsorzi, accostandole soltanto come «contorno» secondario la crisi generale dell'agricoltura.

Rilevato poi che non appare opportuno affrontare in questa sede il problema di quanta parte dei motivi della crisi della Federconsorzi o dei Consorzi agrari sia da attribuire ad errori o ingenuità gestionali o ad un mancato ammodernamento e adeguamento all'evoluzione del sistema agroalimentare, il presidente Mora evidenzia come certamente una grande parte dei motivi del crollo risale alla crisi che da anni attanaglia l'agricoltura italiana; crisi su cui la Commissione agricoltura del Senato ha esplicitamente richiamato l'attenzione del Governo nella sua collegialità e del Parlamento nel parere negativo espresso sul Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 1992-1994.

Su questi aspetti il relatore pone l'accento sui risultati del quarto censimento generale compiuto dall'Istat che conferma una preoccupante radiografia dello stato di salute del settore primario: si aggrava sempre più il divario di ricchezza prodotta fra settore agricolo ed altri settori dell'economia (nel periodo che va dal 1982 al 1990 il PIL in agricoltura è aumentato del 5 per cento, mentre negli altri settori è stato del 24 per cento); si è ridotta del 4 per cento la superficie agricola utilizzata; è aumentata la fuga dalle campagne (le giornate di lavoro nel 1989-1990 si sono ridotte del 25 per cento rispetto all'annata precedente); permane la polverizzazione delle dimensioni aziendali ed il forte indebitamento delle imprese agricole (quelle che possono contare su un reddito lordo *standard* di 20 milioni l'anno sono soltanto il 18 per cento).

Non ci si può dunque sorprendere, prosegue il Presidente relatore, se in una simile situazione - con tutte le restrizioni provenienti da una politica nazionale, comunitaria ed internazionale - vengono travolti organismi come l'Aica (cui lealmente e correttamente ha fatto riferimento lo stesso senatore Andriani) ed ora la Federconsorzi se non dovesse trovare la soluzione che vivamente è auspicata da tutto il mondo agricolo.

Soffermandosi quindi a rilevare come la polemica accesasi intorno alla vicenda della Federconsorzi abbia assunto assai spesso i toni della contesa politica piuttosto che quelli di una ricerca obiettiva della verità – e ciò non solo per l'assenza, in molti casi di una valida analisi sulle cause della crisi ma anche per la faziosità con cui si sono esaminati i dati del dissesto (ponendosi in evidenza l'entità del passivo senza l'apporto con le poste attive che secondo le prudenti valutazioni dei commissari governativi sono di poco inferiori) – il presidente Mora sottolinea come la Federconsorzi abbia in diversi settori operato da calmiera a favore di tutti gli agricoltori assumendosi una parte dei costi di una politica restrittiva sia nei prezzi che nella quantità.

Di contro non sono mancate in più occasioni eclatanti manifestazioni, espressioni di un atteggiamento ostile all'agricoltura, mentre, peraltro, si sono avuti numerosi casi di mobilitazione della solidarietà anche finanziaria nazionale per salvare aziende di importanza assai meno strategica, salvo poi ad opporsi in coro contro ogni possibilità di intervento pubblico a favore della Federconsorzi.

Dopo aver quindi rilevato che sul piano della verifica dei fatti che hanno portato alla crisi del sistema consortile sono state attivate dalle stesse autorità governative le procedure sul concordato preventivo (è pertanto in tale sede che saranno compiuti i necessari accertamenti previsti dalla legge), il relatore Mora fa osservare come a questo punto la stessa iniziativa di proporre una Commissione d'inchiesta parlamentare (ed a maggior ragione l'ipotetica istituzione della Commissione stessa) – venendo ad interferire in una situazione di per sé abbastanza complessa e delicata (anche per i suoi riflessi sui mercati finanziari interni ed internazionali) già affidata alle procedure di legge – rischi di introdurre ulteriori elementi di turbamento, di perplessità e di confusione. Ciò renderebbe più difficili e pesanti quelle condizioni negative che il sistema consortile, anche con l'aiuto delle organizzazioni che hanno dimostrato lealtà e solidarietà, sta cercando di superare con coerenza di comportamento e senso di responsabilità.

Allorchè un «colosso» della dimensione della Federconsorzi e dei Consorzi agrari cade in gravi difficoltà – prosegue il presidente Mora – è prevedibile che, secondo le dure leggi dell'aggressiva competizione economico finanziaria, si apra una sorta di corsa per «l'assalto alla diligenza», si scateni il volteggio degli avvoltoi e si manifestino reazioni emotive e crisi di fiducia nei mercati finanziari e fra gli operatori di tutta la filiera agroalimentare.

Primo dovere del Parlamento in tale situazione è quello di vigilare attentamente sulle procedure avviate dal Governo e di mantenere un atteggiamento di massima prudenza, evitando iniziative che possano concorrere ad aggravare tensioni, sfiducie e speculazioni. Quando fra sei-otto mesi la situazione sarà più chiara e meno soggetta a speculazioni, sottolinea il relatore, il Parlamento potrà con maggiore cognizione di causa e senza rischi valutare l'opportunità di attivare lo strumento dell'indagine conoscitiva, e non della Commissione d'inchiesta, per una vasta e completa ricognizione di tutti gli ostacoli che si frappongono al moderno sviluppo dell'agricoltura e della produzione agroalimentare italiana.

Assicura quindi i senatori Andriani, Cascia e tutti gli altri colleghi del Gruppo comunista-PDS il pieno appoggio a soddisfare le esigenze di una completa indagine conoscitiva sulle condizioni dell'agricoltura (integrando e aggiornando i risultati della precedente indagine svolta dalla Commissione senatoriale sul comparto agroalimentare e avvalendosi dei risultati che si conseguiranno sia con l'attuale indagine in corso sulle risorse idriche in agricoltura deliberata da questa Commissione su iniziale proposta del senatore Scivoletto, sia dei risultati dell'indagine che condurrà la Camera dei deputati sull'AIMA).

Avviandosi alla conclusione, il presidente Mora fa rilevare che, per quanti errori possano essere stati compiuti nella gestione della Federconsorzi, nessuna polemica potrà offuscare i risultati conseguiti da questa organizzazione che ha contribuito sicuramente a favorire l'evoluzione culturale e sociale degli operatori agricoli, ad accelerare attraverso la sua struttura capillarizzata la modernizzazione dei mezzi di produzione e la diffusione dei più aggiornati orientamenti culturali, a facilitare l'accesso al credito, a tutelare le produzioni, con il risultato di una elevazione del livello di vita dei ceti rurali del Paese.

Per queste ragioni, egli conclude, non è possibile aderire alla proposta d'inchiesta parlamentare, ritenendo per fermo che ai produttori agricoli non manchi la capacità di identificare le cause della crisi della Federconsorzi e dei Consorzi agrari e di trarre da questo evento stimolo per una nuova stagione di solidarietà associativa quale premessa per la costituzione di nuove, più agili strutture aderenti alle esigenze dell'agricoltura moderna.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore NEBBIA ricorda anzitutto che il disegno di legge in esame porta anche la firma sua e quella del senatore Cavazzuti del Gruppo della sinistra indipendente, nell'intento di facilitare con la Commissione d'inchiesta la messa in moto di quei processi di ammodernamento dell'agricoltura cui il Presidente relatore ha fatto cenno. Si tratta, egli aggiunge, non d'intenzioni di speculazione politica ma di superare quelle preoccupazioni e perplessità che desta la situazione dell'agricoltura del nostro Paese, aiutando a risolvere il futuro della stessa organizzazione federconsortile.

Rilevato poi che concorda sulla capacità di giudizio degli agricoltori e sul verificarsi - richiamato dal presidente Mora - di «volteggi di avvoltoi», il senatore Nebbia osserva che proprio per scoraggiare questi fenomeni speculativi è giusto che il Parlamento abbia le idee chiare.

Egli pertanto dissente dalla relazione del Presidente ed insiste perchè si giunga ad istituire al più presto la Commissione d'inchiesta.

Il senatore CASCIA, nel rilevare la puntualità della relazione svolta dal presidente Mora, dichiara di dissentire dalle conclusioni della stessa.

Per quanto riguarda la contraddizione, rilevata dal relatore, fra titolo del disegno di legge ed articolato - contraddizione che metterebbe in luce una volontà strumentale, finalizzata ad incentrare

l'indagine essenzialmente sulla Federconsorzi - il senatore Cascia fa rilevare che il suo Gruppo non propone una indagine sull'agricoltura e sul sistema agroalimentare, giacchè in tale direzione la Commissione agricoltura del Senato ha già operato.

I senatori del Gruppo comunista-PDS hanno inoltre già sostenuto in precedenza che si procedesse alla riforma della Federconsorzi, che è il primo gruppo nazionale operante nel settore ed il quinto in Europa.

Scopo del disegno di legge non è dunque una inchiesta sull'agricoltura italiana ma sull'intero sistema consortile, compresi i Consorzi agrari: in tal senso il disegno di legge è aperto ad ogni confronto per colmare eventuali manchevolezze.

Per quanto riguarda la proposta del relatore di procedere fra sei-otto mesi ad una indagine conoscitiva e non ad istituire una Commissione d'inchiesta che, sempre secondo il relatore, favorisce speculazioni anche politiche in una situazione delicata, il senatore Cascia osserva che se si vuole evitare ogni speculazione occorre che il Parlamento intervenga per acquisire le conoscenze necessarie e per fornire al Governo indicazioni. Dichiaratosi quindi molto critico su ciò che il Governo ha compiuto in questi due mesi (non sulla specifica decisione di commissariamento condivisa dai comunisti), il senatore Cascia evidenzia come la tempestività dell'azione governativa si stia vanificando, rendendosi quindi necessarie altre iniziative.

Successivamente ribadisce che le sue valutazioni sono esattamente opposte a quelle espresse dal Presidente relatore e sottolinea come il sistema federconsortile sia stato considerato da parte di tutti una delle cose più misteriose, più riservate. In questi giorni, aggiunge il senatore Cascia, è stato pubblicato un volume nel quale oltre a riportare una mole di dati si esprimono giudizi sul fatto che in Italia nessuno è stato in grado di conoscere dati e bilanci di questa organizzazione. Tutto ciò non è, a suo dire, un elemento secondario nella crisi che si è manifestata. D'altra parte, nella proposta del relatore c'è una tendenza a continuare nella vecchia direzione.

Rilevato poi che proprio la rilevanza nazionale del sistema federconsortile rende necessario procedere ad una inchiesta (si tratta di un soggetto che ha svolto funzioni pubbliche: attuazione dei «piani verdi»; esercizio del credito agrario: reperimento di mezzi finanziari sui mercati internazionali, dove i creditori sono stati convinti di avere a che fare con un soggetto pubblico, sotto garanzia dello Stato italiano), l'oratore osserva che nel corso della discussione si potrà approfondire la proposta in ordine ai singoli punti oggetto dell'indagine, comprendenti anche la verifica delle cause di crisi dei Consorzi agrari. Per questi ultimi, egli aggiunge, non si è mai affrontato il problema della ricapitalizzazione perchè ciò avrebbe implicato una eliminazione dei finti soci e quindi l'apertura ai nuovi soci impegnati.

Successivamente sottolinea la necessità di accertare quanto sulla crisi della Federconsorzi abbia influito la crisi dell'agricoltura italiana, nella quale sono stati coinvolti altri organismi, e quanto abbia influito la politica e la gestione di detta struttura; richiama l'esigenza di esprimere degli orientamenti nei confronti del Governo il quale è infine giunto, dopo diverse iniziali proposte, alla richiesta del concordato preventivo,

che implica procedure non molto rapide; ritiene uno sbaglio l'iniziativa per una società con i Consorzi agrari ed altri soggetti rappresentati dai fornitori e creditori (sarebbe una società con una base sociale ad interessi contrapposti); prospetta l'opportunità di un meccanismo che induca i Consorzi al sistema generale della cooperazione, lasciando loro di decidere quale strumento di secondo grado creare (interrompendo in tal modo la prassi verticistica che ha sempre caratterizzato la Federconsorzi).

Avviandosi alla conclusione il senatore Cascia ribadisce la necessità di procedere urgentemente non con una indagine conoscitiva ma con una inchiesta, con i poteri previsti dal Regolamento. Aggiunge infine che si è in attesa di una risposta da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate dal Gruppo comunista-PDS e da altri Gruppi sulla crisi della Federconsorzi.

Il presidente MORA prospetta a questo punto la necessità di rinviare il seguito del dibattito per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

Interviene quindi il senatore MERIGGI il quale ricorda di aver già avuto modo di esprimere apprezzamento per l'iniziativa del Governo di mettere mano sull'annoso problema della Federconsorzi.

Rilevato quindi che sono adesso emerse preoccupazioni su atti che occorre compiere, passa a sottolineare la necessità di capire che cosa è avvenuto a partire dagli anni Sessanta.

Dichiarato quindi di aderire alla proposta d'inchiesta del Gruppo comunista-PDS, per far luce su errori e responsabilità e trovare la strada che consenta di uscire da questa vicenda, il senatore Meriggi si dice d'accordo sulla necessità di evitare speculazioni, richiama la necessità di preoccuparsi della sorte di ventimila dipendenti ai quali bisognerà garantire il posto di lavoro e rileva che diversa questione è quella che attiene alla decisione di mantenere o meno in vita il sistema consortile, tenendo presenti gli interessi dell'agricoltura.

Il senatore FABBRI avanza a nome del Gruppo socialista una richiesta di sospensione con l'intesa che - se sarà soddisfacente la risposta del Ministro alle interrogazioni presentate in Assemblea - verrà meno l'esigenza di una Commissione d'inchiesta.

Rilevato quindi che - ove si volesse dare una prima risposta favorevole, egli avanzerebbe dei dubbi circa l'opportunità dell'iniziativa legislativa in esame, il senatore Fabbri sottolinea che ci si trova di fronte ad un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale ha avviato la procedura del concordato preventivo con tutti gli elementi previsti: è suo timore che l'ipotesi della Commissione d'inchiesta introdurrebbe un elemento di complicazione su quanto è già stato incanalato secondo procedure di legge.

Ribadito che considera prematura la proposta in esame (considera molto opportuna l'iniziativa della Camera dei deputati sull'AIMA), il senatore Fabbri ribadisce che per la Federconsorzi le carte sono già all'attenzione dell'autorità giudiziaria, mentre il Ministro dovrà rispondere alle interrogazioni avanzate.

Successivamente rileva la tendenza a minimizzare emersa nella relazione del Presidente e conclude ribadendo la richiesta di sospensione in attesa della risposta del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame riprenderà nella seduta pomeridiana, dovendo i senatori partecipare ai lavori attualmente in corso in Assemblea.

La seduta termina alle ore 11.

183ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Andriani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORA riepiloga i termini del dibattito svoltosi in precedenza e ricorda che il senatore Fabbri, a nome del gruppo socialista, ha avanzato la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge a dopo che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste avrà risposto alle interrogazioni presentate in Senato sulla crisi della Federconsorzi.

Il senatore MARGHERITI - premesso che la situazione impone di non rinviare poichè ciò non favorisce la chiarezza necessaria agli interventi urgenti richiesti dalla crisi della Federconsorzi e delle società collegate e dopo aver affermato che non sussistono pregiudizi nel proporre la ricerca delle cause della vicenda in esame e che non ci sono sottovalutazioni dei dati sulla situazione generale dell'agricoltura - osserva che sarebbe errato respingere gli interrogativi sul modo con cui la Federconsorzi è stata gestita, sullo snaturamento dei suoi compiti, sulla chiusura verso il mondo agricolo.

Rilevato poi che lo stesso andamento di crisi generale dell'agricoltura avrebbe dovuto indurre la Federconsorzi ad una azione diversa da

quella compiuta, l'oratore si chiede se non esistano precise responsabilità politiche e gestionali degli amministratori e chi li abbia autorizzati a svolgere una funzione di supplenza del Governo per sentirsi poi nelle condizioni di dovere essere protetti ed assistiti.

Successivamente il senatore Margheriti pone la necessità di abbandonare concezioni faziose e di mettere le strutture consortili a disposizione della agricoltura italiana senza ricorrere a vie traverse. Sarebbe, a suo dire, un errore gravissimo insistere sulle vecchie posizioni e non ricondurre l'analisi a elementi veritieri attraverso una rapida inchiesta parlamentare, che individui responsabilità e dia indicazioni al Governo per la riorganizzazione dei servizi nel settore.

Osservato inoltre che se non esistono responsabilità dirette degli amministratori non ci sono di conseguenza motivi per non consentire al Parlamento di accertare ciò, l'oratore invita ad evitare il rischio di peggiorare la situazione di incertezza che danneggerebbe lo stesso patrimonio della Federconsorzi.

Il disegno di legge, egli aggiunge, è aperto ad ogni miglioramento; non possono essere accettati il rifiuto del Presidente relatore e le sue indicazioni, mentre non convince la proposta di rinvio del senatore Fabbri, anche se sono apprezzabili le valutazioni di quest'ultimo sulla relazione del Presidente.

Conclude proponendo che si proceda verso l'approvazione del disegno di legge con tutti i possibili miglioramenti e dichiarando di ritenere un segnale non positivo verso il mondo agricolo l'impedimento di un atto teso a far chiarezza e a dare utili indicazioni al Governo.

Il senatore NEBBIA manifesta la contrarietà del Gruppo della Sinistra indipendente alla proposta di rinvio, sostenendo la necessità di chiarire una situazione che diversamente rischierebbe di danneggiare l'immagine sia della Federconsorzi che dell'agricoltura. Aggiunge l'invito ad approvare il disegno di legge.

Il senatore MICOLINI dichiara che i senatori del Gruppo democristiano condividono la relazione con cui il presidente Mora ha affrontato il problema con serietà e serenità; annunzia quindi voto favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal senatore Fabbri.

Il senatore PERRICONE considera inspiegabile la paura di una Commissione di inchiesta che può servire a fare chiarezza sui motivi che hanno portato all'attuale situazione. Anche in altre occasioni, egli aggiunge, si sono avuti risultati positivi da un tale strumento operativo. Ribadito quindi di essere favorevole in linea di massima alla Commissione di inchiesta, dichiara che sarebbe anche d'accordo sulla proposta di rinvio se ci fossero assicurazioni in merito alla risposta del Ministro.

Il senatore DIANA, premesso che il dibattito in corso, oltre ad addolorare profondamente, non chiarisce ma complica e ritarda le soluzioni necessarie, sottolinea che c'è in tutti il bisogno di chiarezza e di sapere le cause del dissesto che non colpisce soltanto la Federconsorzi ma ha messo in ginocchio l'agricoltura italiana. Chi gira per le

campagne, egli aggiunge, ha potuto constatare come il prezzo del grano sia sceso a 32.000 lire al quintale proprio perchè non sono potuti intervenire i Consorzi agrari e gli agricoltori sono rimasti nelle mani degli speculatori. Per aiutare i propri vicini egli stesso ha cercato di favorirli con l'ammasso nelle proprie strutture.

Lo stato di estrema difficoltà permane anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di gasolio per il quale ci si era finora rivolti ai Consorzi. Siamo in una situazione in cui, aggiunge il senatore Diana, nella stessa Polenghi si rischia il blocco dell'attività perchè manca l'inchiesta per le necessarie indicazioni sulle confezioni.

Di fronte a tutto ciò egli si chiede come dei colleghi - che sono certamente in buona fede - possano pensare di risolvere l'emergenza con una Commissione di inchiesta, che può far pensare ad una intenzione di mettere sotto inchiesta persone e partiti.

Rilevato poi che, essendo stata intrapresa la strada del concordato preventivo, i giudici hanno già in mano gli elementi contabili e amministrativi per fare quella chiarezza di cui si parla sulle vicende della Federconsorzi, che comunque costituiscono qualcosa di storicamente concluso, il senatore Diana richiama l'attenzione sulla necessità di portare avanti il discorso del rilancio delle strutture di servizio di cui ha bisogno l'agricoltura italiana, superando una crisi che investe molti settori collegati.

Ribadito che adesso occorre lasciare che i giudici compiano le loro valutazioni secondo le procedure di legge e che occorre cercare di risolvere la situazione ma non con un'inchiesta parlamentare, il senatore Diana dichiara accettabile la proposta di rinvio avanzata dal senatore Fabbri, auspicando che nel frattempo si giunga ad una soluzione con l'accordo fra le banche in un rapporto più disteso.

Il senatore LOPS invita anzitutto a non ritenere che le proposte dei senatori del Gruppo comunista-PDS siano basate sui pregiudizi e mirino soltanto a scoprire responsabilità.

Per quanto riguarda la speculazione in atto sull'ammasso del grano duro bisogna considerare, egli sottolinea, che dei 72 Consorzi agrari già 26 sono commissariati o in fase di liquidazione coatta. Non a caso sono state presentate interrogazioni al Governo per sapere quale soluzione si intenda adottare.

Il senatore DIANA fa rilevare come tutti i membri della Commissione abbiano espresso plauso all'iniziativa del Governo di anticipare di un mese l'ammasso.

Il senatore CASCIA osserva dal canto suo che però l'ammasso non sta avendo attuazione.

La spiegazione di ciò - replica il senatore DIANA - sta nel fatto che ogni giorno sulla stampa si leggono notizie che spaventano gli agricoltori, i quali finiscono col perdere la fiducia nelle stesse operazioni di ammasso.

Il senatore LOPS, riprendendo il proprio intervento, fa rilevare che il Governo continua a non rispondere alle interrogazioni, mentre sono passati tre anni da quando il Gruppo comunista ha presentato un progetto di riforma della Federconsorzi che, se fosse stato approvato, avrebbe evitato di giungere alla proposta della Commissione di inchiesta.

Accennato quindi ai problemi della nuova politica agricola comune e alla esigenza di vedere come e con quale politica la Federconsorzi abbia assistito i contadini, l'oratore fa rilevare - in ordine alla proposta di rinvio formulata dal senatore Fabbri - che fra due settimane subentrerà la pausa estiva: occorre, egli conclude, procedere adesso con le necessarie decisioni.

Il senatore CASCIA, nel condividere le dichiarazioni del senatore Margheriti sulla contrarietà dei senatori comunisti alla proposta di rinvio, rileva di accogliere lo spirito dell'intervento del senatore Diana e osserva come nella garbata ma anche polemica relazione del presidente Mora si parli di soggetti interessati ad una polemica politica e di rischi di una polemica esterna. Al riguardo egli nel ringraziare il senatore Diana per il riconoscimento di buona fede nella proposta di ricerca di quelle che sono le condizioni più confacenti all'interesse degli agricoltori, manifesta preoccupazioni per le speculazioni a danno degli agricoltori, venutisi a trovare in difficoltà nel reperimento di talune materie prime.

Per quanto riguarda la preoccupazione che una Commissione di inchiesta fomente la polemica politica egli manifesta la convinzione che succeda proprio il contrario: impedire al Parlamento di decidere può causare quello che si vorrebbe evitare.

Ribadito che con la Commissione di inchiesta si consente al Parlamento di disporre degli elementi per poter decidere, il senatore Cascia - in riferimento alla necessità sottolineata dal senatore Fabbri di avere una risposta del Governo alle interrogazioni - invita lo stesso senatore Fabbri nella sua qualità di Capogruppo ad adoperarsi in seno alla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la calendarizzazione della risposta governativa.

Annunzia infine che, anche di fronte all'approvazione del rinvio, i senatori comunisti nel corso dei prossimi giorni assumeranno ulteriori iniziative parlamentari.

Il senatore CARTA, in riferimento all'obiettivo di acquisire elementi di conoscenza indicato nel disegno di legge, fa rilevare che nella gerarchia degli strumenti conoscitivi disponibili figura anzitutto l'interrogazione.

Osservato che non esiste dunque contraddizione rispetto alla esigenza di avere una risposta dal Governo alle interrogazioni e che invece si pone un problema di tempi lunghi per quanto riguarda la Commissione di inchiesta, invita a considerare la proposta del senatore Fabbri come una risposta ad una legittima esigenza conoscitiva.

Il sottosegretario RICCIUTI prende quindi la parola dichiarando di astenersi per quanto attiene alla proposta di rinvio.

Per quanto riguarda la richiesta ad avere dal Governo una risposta alle interrogazioni sulla crisi della Federconsorzi prima delle ferie, egli riferirà prontamente al Ministro.

Aggiunge che sulla stessa materia il Governo risponderà venerdì alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame il Governo esprimerà le proprie considerazioni in sede di replica dopo la discussione generale.

Il presidente MORA, riferendosi anche all'esperienza avuta in quattro anni di lavoro nella Commissione, dichiara di convenire col senatore Diana sulle rette intenzioni dei senatori del Gruppo comunista-PDS. Egli inoltre non ha dubbi sulla comune ansia di fare chiarezza su un problema che angoschia quanti hanno a cuore la sorte dell'agricoltura italiana. La divergenza riguarda invece una questione di opportunità, ossia il timore che l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare (un fatto indubbiamente eclatante) potrebbe creare turbamenti ed avere ripercussioni negative su una materia che è già nelle mani dell'autorità giudiziaria.

Dato poi atto dell'emergere, nella valutazione complessiva della crisi dell'agricoltura da parte dei senatori comunisti, di valutazioni estremamente corrette ed obiettive, il presidente Mora ribadisce che la divergenza riguarda motivi di opportunità.

La Commissione quindi approva - con l'astensione del senatore PERRICONE - la proposta, avanzata dal senatore Fabbri a nome del Gruppo socialista e fatta propria dal presidente Mora, di rinviare l'esame del disegno di legge a dopo che il Governo avrà risposto alle interrogazioni presentate in materia.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente MORA avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 17,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

313^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)**

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio, con l'esame degli emendamenti all'articolo 35. Il senatore GIANOTTI, nel motivare l'emendamento 35.1 ritiene che il riordino delle stazioni sperimentali debba essere trattato al di fuori del provvedimento in discussione, anche per non incoraggiare l'inefficienza amministrativa e la proliferazione di enti generalmente considerati inutili.

Il senatore ALIVERTI osserva che una concreta prospettiva di riordino, quale quella proposta con l'emendamento 35.2, possa conferire nuova vitalità all'azione delle stazioni sperimentali.

Il senatore FIOCCHI chiede che il Governo fornisca dati aggiornati ed esaurienti sull'attuale situazione degli enti in questione.

Il sottosegretario BASTIANINI, nel fornire assicurazioni al riguardo, esprime la disponibilità del Governo a migliorare le disposizioni in esame, sottolineando comunque l'esigenza di incrementare la funzionalità delle stazioni sperimentali.

La Commissione, quindi, conviene di accantonare gli emendamenti e l'articolo in esame, per consentire al rappresentante del Governo di esporre i dati richiesti.

Si passa all'articolo 36. Il relatore MANCIA ritira l'emendamento 36.1 e il senatore VETTORI l'emendamento 36.2; la Commissione

approva quindi l'emendamento 36.3, sottoscritto anche dal senatore Vettori, e l'intero articolo nel testo così modificato.

Quanto all'articolo 37, il relatore presenta un nuovo emendamento relativo al comma 2 con il quale si prevede il parere dell'Unione regionale delle camere di commercio (37.1). Dichiarato decaduto l'emendamento 37.2 per l'assenza del presentatore, il relatore MANCIA illustra l'emendamento 37.3, in relazione al quale si apre un breve dibattito, con l'intervento dei senatori GIANOTTI, ALIVERTI e MONTINARO, del sottosegretario BASTIANINI e dello stesso relatore. Il senatore GIANOTTI, poi, presenta un emendamento aggiuntivo (37.4), che viene dichiarato improponibile per mancanza della clausola di copertura finanziaria.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 37.1 e, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore GIANOTTI e una di voto favorevole del senatore ALIVERTI, anche l'emendamento 37.3. L'articolo 37 è infine approvato nel testo così modificato.

Gli articoli 38 e 39, posti separatamente ai voti, sono poi approvati senza discussione e senza modifiche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente FRANZA avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30, avrà inizio alle ore 16.

La seduta termina alle ore 10,45.

314^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bodrato e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bastianini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)**

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana, con l'esame dell'articolo 6.

Dopo che il presidente FRANZA ha dato conto del parere reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 6.2, il senatore MONTINARO illustra l'emendamento 6.3.

Il relatore MANCIA dichiara che il proprio consenso all'emendamento 6.2 è subordinato alla fissazione delle agevolazioni di natura fiscale nella misura del 75 per cento delle risorse finanziarie complessive.

Il sottosegretario BASTIANINI ritiene che si debba mantenere la ripartizione tra le risorse destinate alle agevolazioni fiscali e quelle destinate ai contributi nella rispettiva misura del 70 e del 30 per cento, così come proposto nel testo elaborato in sede ristretta.

Si associa il senatore Elio FONTANA.

Il senatore ALIVERTI propone quindi un nuovo testo dell'emendamento 6.2, volto a ridimensionare l'impegno finanziario connesso alle agevolazioni recate dalla legge n. 399 del 1987.

Il relatore MANCIA ribadisce l'opportunità di assegnare priorità alle agevolazioni di natura fiscale, anche in coerenza agli indirizzi formulati dalla Comunità europea. Esprime quindi il proprio parere favorevole alla proposta del senatore Aliverti.

Il senatore MONTINARO considera inaccettabile il comportamento del Governo, che appare rivolto a garantire la persistenza del controllo amministrativo sulle agevolazioni alle imprese.

Il senatore CITARISTI ritiene che la proposta del senatore Aliverti assicuri un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze prospettate.

Il sottosegretario BASTIANINI considera infondate le obiezioni mosse al comportamento del Governo e conviene con la proposta del senatore Aliverti. Si augura, inoltre, che le risorse destinate al rifinanziamento della citata legge n. 399 siano sufficienti allo scopo.

In una interruzione, il senatore CARDINALE obietta che la misura delle risorse necessarie dovrebbe essere ben nota, trattandosi di domande già ammesse alle agevolazioni, come asserito più volte dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BASTIANINI precisa che solo una parte delle domande in questione risulta già accolta.

Si passa alla votazione: dopo aver respinto l'emendamento 6.3, la Commissione approva l'emendamento 6.2.

Il relatore propone quindi l'emendamento 6.4, diretto a rimodulare la spesa di cui al comma 2: conseguentemente presenta una serie di emendamenti in ordine agli articoli 8, 22, 27 e 33 per adeguare la

relativa previsione di spesa. Illustra altresì due proposte di coordinamento degli articoli 7 e 9, già approvati dalla Commissione.

Accolto l'emendamento 6.4, è infine approvato l'articolo 6 con le modifiche dianzi deliberate.

Quanto agli articoli 7 e 9 il presidente FRANZA avverte che le relative clausole di copertura finanziaria dovranno necessariamente essere riformulate, in sede di coordinamento, in conseguenza della complessiva ripartizione degli oneri finanziari, derivante dall'approvazione dell'articolo 6 nei termini già indicati dal relatore.

Si passa all'articolo 8. Il relatore illustra l'emendamento 8.1 e il senatore CARDINALE presenta un emendamento soppressivo del comma 6 (8.2).

Il sottosegretario BASTIANINI esprime il proprio contrario avviso a tale ultima proposta.

L'emendamento 8.2, posto ai voti, risulta respinto; la Commissione approva poi gli emendamenti 8.1 e 8.3 nonché l'intero articolo 8 nel testo così modificato.

Si passa all'articolo 10.

La Commissione approva l'emendamento 10.1, dopo che il relatore ha espresso il proprio favorevole avviso.

L'emendamento 10.2, successivamente posto in votazione, risulta respinto. La Commissione approva poi l'emendamento 10.3.

Il senatore ALIVERTI presenta quindi un emendamento (10.9) volto a sostituire, nel testo del comma 3, la parola «elenco» alla parola «graduatoria»: posto ai voti, esso risulta approvato. Il presidente FRANZA avverte che in conseguenza di tale deliberazione dovranno essere conformemente riformulate le corrispondenti locuzioni presenti in altre parti del testo.

Sono successivamente dichiarati preclusi gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

La Commissione approva infine l'articolo 10 con le modifiche accolte.

È poi approvato l'articolo 11, nel testo elaborato dal comitato ristretto.

Si passa all'articolo 12. Il relatore illustra l'emendamento 12.1, sostitutivo dell'intero articolo, in materia di contributi in conto capitale.

Su invito del relatore, e del rappresentante del Governo, il senatore DIPAOLA ritira le sue proposte di modifica all'articolo che, pertanto, viene approvato nel testo proposto dal relatore.

L'articolo 13 è successivamente approvato nel testo elaborato dal comitato ristretto.

Su richiesta del senatore GIANOTTI viene accantonato l'articolo 15.

Quanto all'articolo 16, il senatore VETTORI esprime il proprio consenso alla formulazione dell'emendamento 16.2, sostanzialmente corrispondente al disposto di cui all'emendamento 16.1, che pertanto viene ritirato, e aggiunge la propria firma al predetto emendamento 16.2, presentato dai senatori Andreini ed altri, così come agli identici emendamenti all'articolo 15, precedentemente accantonato, e agli articoli 20, 22, 25, 27, 31 e 33.

La Commissione approva quindi l'emendamento 16.2 e l'intero articolo 16 nel testo così modificato.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 20.2 e l'articolo nel testo modificato.

Si passa all'articolo 22: gli emendamenti 22.2 e 22.3, posti separatamente ai voti, risultano approvati. È poi approvato l'articolo 22 con le modifiche accolte.

Quanto all'articolo 23, la Commissione approva l'emendamento 23.1, che riformula la relativa previsione di spesa, e l'intero articolo nel testo modificato.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 25.2 e l'articolo 25 nel suo complesso.

Sono poi separatamente posti in votazione, e approvati, gli emendamenti 26.1 e 26.2, sulla estensione della garanzia integrativa, nonché l'articolo 26 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 27. La Commissione accoglie gli emendamenti 27.2 e 27.3, nonché l'intero articolo nel testo modificato.

Successivamente è approvato l'articolo 31, nel testo risultante dall'accoglimento, precedentemente deliberato, dell'emendamento 31.2.

Del pari approvato risulta poi l'articolo 32, senza discussione e senza modifiche.

Quanto all'articolo 33, la Commissione approva gli emendamenti 33.2, 33.4 e 33.5 nonché l'intero articolo nel testo modificato.

Senza discussione e senza modifiche è successivamente approvato l'articolo 34.

Si passa all'articolo 35. Il sottosegretario BASTIANINI illustra i dati richiesti dalla Commissione sulle stazioni sperimentali per l'industria, soffermandosi sulla dotazione di personale, la gestione contabile e i programmi di attività. Propone infine di accantonare ulteriormente l'articolo in discussione.

Conviene la Commissione.

Il presidente FRANZA, quindi, avverte che in ordine agli emendamenti 39.0.1 e 39.0.3 la Commissione non ha ancora acquisito i prescritti pareri: ne dispone pertanto l'accantonamento.

Il relatore MANCIA ritira poi l'emendamento 39.0.2, in considerazione del parere contrario espresso in proposito dalla Commissione bilancio.

Sono poi separatamente posti ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 40 e 41.

Il relatore MANCIA, quindi, ritira l'emendamento 41.0.1, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

L'articolo 42 è successivamente accantonato su richiesta del sottosegretario Bastianini.

La Commissione, infine, approva l'articolo 43 nel testo accolto dal Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese (2740)**

A) EMENDAMENTI AL TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
PUBBLICATO IN ALLEGATO AL RESOCONTO DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

Art. 6.

Al comma 2, sostituire dalle parole «lire 737 miliardi» alle parole «per il 1993» con le seguenti: «lire 1.500 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 200 miliardi per il 1991 e lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

6.1 MONTINARO, CISBANI, GIANOTTI, BAIARDI,
CARDINALE

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 43 nel limite di 60 miliardi nel 1991 e di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, in quote proporzionali alle somme conferite per gli interventi previsti dagli articoli richiamati nel predetto comma.»

6.2 (Nuovo testo) ALIVERTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-ter. I 140 miliardi, per domande *ex lege* 399 ammesse, ma non ancora finanziate, sono imputate sulla quota di cui al comma 6 dell'articolo 12».

6.3 MONTINARO, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE

Nel comma 2 dell'articolo 6, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-93, in ragione di 35 miliardi per il 1991, 312 miliardi per il 1992 e 312 miliardi per il 1993».

6.4

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 6, le parole «tengano la contabilità ordinaria» sono sostituite con le seguenti: «siano tenuti a regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione».

8.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

8.2

CARDINALE

Nel comma 7 dell'articolo 8, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.

8.3

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 2, dopo la parola «acquisto», inserire le seguenti: «di beni di nuova costruzione».

10.1

BAIARDI, GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI,
CARDINALE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della concessione del credito di imposta entro il 31 gennaio di ciascun anno le imprese interessate dichiarano al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente da ammettere alle agevolazioni. Entro il successivo 30 aprile il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, sulla base delle dichiarazioni trasmesse dalle imprese e sulla base delle somme conferite ai sensi della presente legge. Per le imprese costituite ed operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, tali percentuali dovranno essere superiori di almeno un terzo rispetto a quelle applicabili per le altre imprese. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce contestualmente allo stato di previsione dell'entrata dello Stato le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta».

10.2

DIPAOLA

Inserire dopo il comma 3 il seguente:

«3.bis. Le dichiarazioni sono inserite nella graduatoria di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.

10.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

10.4

DIPAOLA

Sopprimere il comma 5.

10.5

DIPAOLA

Sopprimere il comma 6.

10.6

DIPAOLA

Sopprimere il comma 7.

10.7

DIPAOLA

Sopprimere il comma 8.

10.8

DIPAOLA

Al comma 3, la parole: «graduatoria» è sostituita dall'altra: «elenco».

10.9

ALIVERTI

Art. 12.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali)

1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi - nel triennio 1991-1993 - contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione redatta ai sensi del comma 4, attestante l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 1.

6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 7, comma 4.

9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

12.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Su richiesta delle imprese interessate possono essere richiesti:

a) contributi a fondo perduto di ammontare equivalente al credito di imposta;

b) contributi a fronte di finanziamenti di durata massima settennale deliberati dall'istituto abilitato all'esercizio del credito a medio termine».

12.2

DIPAOLA

Sopprimere il comma 2.

12.3

DIPAOLA

Sopprimere il comma 3.

12.4

DIPAOLA

Al comma 4, primo capoverso, dopo le parole «i contributi» aggiungere le seguenti: «in conto interesse».

12.5

DIPAOLA

Al comma 5 dopo le parole «delle domande» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».

12.6

DIPAOLA

Art. 15.

Al comma 1 dopo le parole «di uno specifico settore industriale» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti».

15.1

IL RELATORE

Al comma 2 le parole «la misura dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «la misura dei contributi concedibili».

15.2

IL RELATORE

Al comma 2 dopo le parole «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

15.3

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

15.4

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

Art. 16.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

16.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e

interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

16.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Art. 17.

Al comma 1 dopo le parole: «di servizi» aggiungere le seguenti: «costituite anche in forma cooperativa».

17.1

GIANOTTI

Sopprimere il comma 3.

17.2

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i consorzi costituiti in forma cooperativa, che rientrano nella previsione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, restano fermi i limiti e le condizioni soggettive di partecipazione ivi stabiliti».

17.3

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Al comma 3 dopo la parola «cooperative» aggiungere le seguenti: «iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione e in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni».

17.4

GIANOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 20 e 24 sono concesse altresì a società per azioni aventi come scopo statutario la prestazione di servizi alle piccole imprese, per la realizzazione di programmi relativi alle attività di cui all'articolo 19 e all'articolo 27, comma 7.

4-ter. Le società per azioni di cui al comma 4-bis devono essere costituite da almeno dieci soci, ciascuno dei quali non può detenere più del 20 per cento del capitale sociale. Il capitale sociale deve essere sottoscritto per almeno l'80 per cento da piccole e medie imprese industriali e da imprese artigiane di produzione così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge».

17.5

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

20.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

20.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Art. 21.

Al comma 3, primo rigo, sostituire la parola «trenta» con la parola «sessanta».

21.1

IL RELATORE

Art. 22.

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

22.1

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

22.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 6 dell'articolo 22, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-93, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi nel 1992 e di lire 39,6 miliardi nel 1993».

22.3

IL RELATORE

Art. 23.

Al comma 1 dell'articolo 23, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-93, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

23.1

IL RELATORE

Art. 24.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

24.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

24.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

24.3

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione

della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

24.4

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Art. 25.

Al comma 2 dopo le parole: «articolo 22» aggiungere le seguenti: «nonchè in quelli individuati dalle decisioni della Comunità economica europea connesse alle determinazioni di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88».

25.1

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «articolo 22» inserire le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

25.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Art. 26.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese».

26.1

ALIVERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalità stabiliti con

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.2

ALIVERTI

Art. 27.

Al comma 8 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

27.1

VETTORI

Al comma 8 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

27.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 12 dell'articolo 27, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «che è a tal fine integrato di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per il 1992 e di lire 27 miliardi per il 1993».

27.3

IL RELATORE

Art. 30.

Sopprimere il comma 2.

30.1

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le cooperative, i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 29 che rientrano nella previsione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, restano fermi i limiti e le condizioni soggettive di partecipazione ivi stabilite».

30.2

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Art. 31.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

31.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

31.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Art. 33.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

33.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

33.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 3 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

33.3

VETTORI

Al comma 3 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione

della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

33.4**ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI**

Al comma 5 dell'articolo 33, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «che è tal fine integrato di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993».

33.5**IL RELATORE****Art. 35.**

Sopprimere l'intero articolo.

35.1**CARDINALE, CISBANI, GIANOTTI**

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di procedere ad un riordino delle attività svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria e allo scopo di effettuare una valutazione organica circa la loro funzionalità all'apparato produttivo, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'università, si provvede a definire la sussistenza, le funzioni e l'eventuale istituzione di nuove stazioni sperimentali per l'industria.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito e regolamentato presso il Ministero dell'industria un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri dei settori industriali più rappresentativi della produzione nazionale oltre che da due membri designati dalle stazioni sperimentali, al fine di formulare al Ministro un rapporto sullo stato di funzionalità degli enti esistenti e sulle eventuali necessità di istituzioni di nuovi organismi».

35.2**ALIVERTI****Art. 36.**

Sostituire il terzo periodo del comma 3 con il seguente: «La predetta somma è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di

competenza, indipendentemente dall'imputazione al conto dei profitti e delle perdite».

36.1

IL RELATORE

Al comma 5 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

36.2

VETTORI

Al comma 5 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

36.3

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

Art. 37.

Al comma 2, dopo le parole: «individuano tali aree», inserire le seguenti: «sentite le Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

37.1

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e come tali sono tenuti a organizzare e potenziare la propria struttura amministrativa e tecnica per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».

37.2

PERUGINI

Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:

«4-bis. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4, promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

37.3

IL RELATORE

Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:

«4-ter. A favore delle Regioni per il sostegno dei consorzi di sviluppo industriale di piccole imprese è previsto il finanziamento di lire 100 miliardi per il periodo 1991-1993».

37.4

BAIARDI, GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI

Art. 39.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

(Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto delle necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;

e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui al presente comma.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di una unità, e per il restante personale di non più di 27 unità secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con funzioni di Vice direttore generale;

b) n. 5 posti di ottavo livello;

- c) n. 5 posti di settimo livello;
- d) n. 7 posti di sesto livello;
- e) n. 6 posti di quinto livello;
- f) n. 3 posti di quarto livello;
- g) n. 1 posto di terzo livello.

4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 74 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale".

39.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

*(Fondo di incentivazione per il personale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. Al fine di accrescere la produttività del personale è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dal 1991, un fondo di incentivazione pari a lire 5.239 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e con la produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività individuale, sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota del fondo, pari a lire 1.245 milioni annui, è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, è fissata la misura spettante alle singole qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,

comunque in servizio presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6.239 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Riordino del Ministero ed incentivazioni al personale".

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

(Costituzione della Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria)

1. È costituita la Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per le finalità del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire una parte del personale da altre direzioni generali del Ministero e di chiamare un'altra parte del personale da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

39.0.3

CISBANI, GIANOTTI

Art. 41.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art. ...

(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti per pesare)

1. Il contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima previsto dall'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121, è sostituito da un

credito d'imposta di pari importo, da far valere *una tantum* ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, per il periodo d'imposta relativo agli anni 1991, 1992 e 1993.

2. A tal fine l'importo complessivo delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta determinato sulla base delle domande presentate dalle imprese ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, nel limite massimo di lire 50 miliardi, è versato nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno a carico degli interessati di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonchè alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della stessa legge 31 maggio 1965, n. 575».

41.0.1

IL RELATORE

**B. PROPOSTE DI COORDINAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 103 DEL REGOLAMENTO**

Art. 7.

Al comma 4 dell'articolo 7, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di lire 81 miliardi nel triennio 1991-93, in ragione di lire 15,8 miliardi per l'anno 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993».

7.1

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 2 dell'articolo 9, le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di lire 4,6 miliardi nel triennio 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

9.1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

173^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni sul servizio di mensa (2895)**

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore PERRICONE, illustra il disegno di legge in titolo, volto a chiarire la questione riguardante la quantificazione del valore del servizio mensa e della eventuale indennità sostitutiva ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi.

Il relatore ricorda che recenti pronunce della Cassazione hanno richiamato l'attenzione delle parti sociali sul problema della computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini contrattuali, ritenendo che il valore della mensa e dell'indennità sostitutiva debbano essere calcolati non già nella misura convenzionale prevista dai contratti collettivi, ma tenendo conto del valore della quota a carico del lavoratore per il servizio di somministrazione dei pasti nella mensa aziendale.

Sottolineando che questa interpretazione trasforma l'istituto della mensa da elemento accessorio della retribuzione a servizio sociale con rilevanti conseguenze di natura economica sull'apparato produttivo, il relatore ribadisce che lo scopo del disegno di legge è quello di affermare una disposizione di principio secondo la quale, fuorchè nei casi in cui la contrattazione collettiva disponga diversamente, il valore del servizio di mensa o l'importo della prestazione sostitutiva percepito da chi non usufruisca del servizio istituito dall'azienda non faccia parte della retribuzione in relazione a istituti legali e contrattuali riguardanti il rapporto di lavoro subordinato.

Il provvedimento prevede inoltre che siano fatte salve le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro, stipulati sia anteriormente che successivamente alla data di entrata in vigore della legge, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione sostitutiva.

Il senatore Perricone sottolinea quindi che il provvedimento integra inoltre l'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori con una norma che stabilisce la facoltà delle rappresentanze sindacali aziendali di controllare la qualità del servizio di mensa, secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Aggiunge infine che alcuni problemi si potrebbero porre nei settori dove operano in prevalenza imprese medio-piccole: poichè in questi settori infatti la contrattazione collettiva prevede l'obbligo di corrispondere una prestazione pecuniaria sostitutiva, al fine di non penalizzare le imprese che corrispondono tale importo poichè non possono permettersi l'organizzazione di un servizio di mensa, le disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, potrebbero essere applicate anche in relazione alla prestazione pecuniaria corrisposta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

174^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente SARTORI informa la Commissione che il Presidente del Senato, con lettera ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 25 giugno 1991, ha disposto - in attuazione di un ordine del giorno approvato dall'Assemblea nel corso della discussione sul bilancio interno del 26 marzo 1991 - che si dia corso, in via sperimentale, alla pubblicazione testuale degli emendamenti nel resoconto delle sedute delle Commissioni permanenti.

In conseguenza di ciò il Presidente del Senato avverte che vi sarà la necessità di un maggior rigore formale nella presentazione e la redazione degli emendamenti, sia da parte dei singoli senatori che da parte del Governo, e che particolare attenzione dovrà essere posta dalla Commissione ai problemi del coordinamento, sia quello meramente formale, sia quello di carattere sostanziale, per il quale dovrà farsi ricorso all'articolo 103 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Mancini Vincenzo ed altri: Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (2839), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 luglio 1991.

Il presidente SARTORI avverte che si passerà alla votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

Posti separatamente ai voti risultano approvati gli articoli del disegno di legge.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore PERRICONE, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Il senatore ANTONIAZZI, annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista - PDS, sottolinea che il disegno di legge rappresenta un positivo contributo nel processo di omogeneizzazione della disciplina previdenziale relativa ai liberi professionisti. Sottolinea inoltre che, pur contenendo il provvedimento alcuni punti che potranno essere ulteriormente migliorati, la normativa approvata segue un criterio di equità nel commisurare il trattamento pensionistico alle quote contributive versate e nel dare criteri di certezza in relazione alle prestazioni previdenziali.

Il senatore CHESSA, annunciando il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana e associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, sottolinea che il disegno di legge rappresenta un importante riconoscimento alla categoria dei consulenti del lavoro che svolgono una funzione estremamente delicata e importante.

Il senatore FLORINO, pur esprimendo il proprio voto favorevole, sottolinea la necessità di porre al Governo il problema della necessaria estensione dei benefici riconosciuti alle diverse categorie dei liberi professionisti anche ai lavoratori dipendenti del settore privato, da attuare al momento del varo della riforma del sistema pensionistico,

affinchè si affermino concretamente quei principi di giustizia che dovrebbero governare la materia.

Il presidente SARTORI pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

Il Presidente, concorde la Commissione, rinvia l'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani, giovedì 18 luglio 1991.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

182^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZITO***indi del Vice Presidente***MELOTTO**

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente ZITO dà conto di una lettera inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 giugno 1991. In essa si danno una serie di indicazioni per la completa attuazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Corleone ed altri, ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo scorso, dedicata alla discussione del bilancio interno del Senato. Tale ordine del giorno prescrive la pubblicazione nei resoconti sommari dei lavori delle Commissioni, anche in sede referente, dei testi degli emendamenti presentati; a tal riguardo è necessario che gli emendamenti vengano presentati in forma scritta e completa indicando anche con precisione le leggi e gli altri atti normativi richiamati. Qualora per l'approvazione di emendamenti si renda necessario il coordinamento del testo, ad esso dovrà essere dedicata un'apposita seduta nella quale le modifiche di coordinamento saranno votate dalla Commissione, mentre laddove siano necessari meri aggiustamenti formali, il coordinamento sarà affidato alla Presidenza della Commissione, previo esplicito consenso della Commissione stessa. Raccomanda quindi a tutti i componenti la Commissione di attenersi strettamente a tali prescrizioni, con riguardo alla presentazione di emendamenti.

Il senatore BERLINGUER rileva l'esigenza di pervenire ad una modifica, auspicabilmente in tempi rapidi, di quanto previsto dal predetto ordine del giorno, in quanto ritiene che esso abbia per effetto un eccessivo appesantimento del lavoro delle Commissioni.

Il senatore CONDORELLI ritiene a sua volta che l'applicazione dell'ordine del giorno rischi di appesantire di molto il lavoro della Commissione, laddove esso si deve svolgere con la massima agilità e rapidità; peraltro è dell'avviso che i resoconti sommari delle Commissioni parlamentari siano stati sempre redatti in maniera chiara e completa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega al Governo per il recepimento di direttive CEE in materia di formazione dei farmacisti

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Parere favorevole)

Il senatore PERINA riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo. Fa innanzitutto presente come esso dia attuazione a due direttive comunitarie, la n. 432 e la n. 433 del 1985. Esse prevedono rispettivamente il coordinamento delle normative concernenti talune attività nel settore farmaceutico ed il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia, nonché misure finalizzate ad agevolare l'esercizio effettivo di stabilimento nel settore anzidetto. Il relatore Perina sottolinea che tale omogeneizzazione si rende necessaria, data la diversità dei corsi di laurea in farmacia vigenti in Europa, al fine di riconoscere la possibilità ai laureati in farmacia di esercitare la professione in tutti gli Stati membri delle Comunità europee. Illustra, quindi, i vari articoli dello schema di provvedimento. L'articolo 1, che deve ritenersi fondamentale, consente ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei titoli riportati in allegato, il riconoscimento del titolo di farmacista e l'esercizio di talune attività professionali dallo stesso articolo indicate. L'elenco di cui all'allegato è modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità ad eventuali modifiche ed integrazione delle direttive comunitarie. Si prevede altresì l'assimilazione dei titoli che, pur avendo denominazioni non corrispondenti, soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria e sono corredati da un attestato riguardante la conformità della formazione e l'assimilazione da parte dello Stato membro che le ha rilasciate ai titoli indicati in allegato. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le condizioni ed il procedimento per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e l'iscrizione presso l'ordine dei farmacisti. L'articolo 4 prevede che il Ministero della sanità trasmetta alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni relative a misure di carattere disciplinare o a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate agli iscritti all'ordine dei farmacisti che hanno chiesto di esercitare la professione in un paese come l'Italia. L'istituzione del rapporto di lavoro con le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'articolo 11 dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. L'articolo 5 riguarda i diritti acquisiti di coloro che sono in possesso di diplomi, certificati o altri titoli che comprovano una formazione non conforme a quanto richiesto dalle direttive conclusasi

prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione. Ad essi è riconosciuto il titolo purchè comprovino di essersi dedicati effettivamente all'attività di farmacista per almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono l'attestato stesso. L'articolo 6 riguarda le funzioni degli ordini provinciali dei farmacisti relativamente all'acquisizione da parte degli iscritti di informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia. L'articolo 7 consente ai farmacisti iscritti all'ordine provinciale italiano che si trasferiscano in un altro Stato membro della Comunità europea di conservare l'iscrizione all'ordine stesso. L'articolo 8 prevede il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. L'articolo 9 è una norma transitoria e riguarda la Repubblica ellenica. Il relatore Perina conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, osservando tuttavia come il provvedimento non favorisca l'omogeneizzazione anche per quanto riguarda i criteri di professionalità.

La Commissione accoglie la proposta del relatore Perina ed esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo all'esame.

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega al Governo per il recepimento di direttiva CEE in materia di formazione dei medici di medicina generale

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Parere contrario)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Rileva che il decreto, che recepisce la direttiva CEE n. 457/86, stabilisce all'articolo 2, che a partire dal 1° gennaio 1995, per l'esercizio della medicina generale sia necessario il possesso di un attestato, rilasciato al termine di un corso specifico. Tale corso è istituito all'articolo 1 del decreto stesso. L'articolo 3 prevede che i due terzi dell'attività formativa sia costituita da attività didattiche di natura pratica. Tale attività si deve svolgere in strutture universitarie cliniche e/o strutture pubbliche ospedaliere individuate dalla regione, in strutture di base dell'unità sanitaria locale, e presso un medico convenzionato. L'articolo 4 prevede che il Ministero della sanità stabilisca il contingente di medici da ammettere ai corsi, sulla base delle indicazioni delle regioni, ed affida alle regioni l'organizzazione dei corsi. In caso di inadempienza delle regioni, il corso è organizzato dal Ministero della sanità, che si avvale delle strutture della regione inadempiente. L'articolo 5 disciplina l'ammissione ai corsi. Per tale ammissione è prevista una selezione, mentre le modalità dell'espletamento della prova selettiva, unica su tutto il territorio nazionale, sono demandate ad un decreto del Ministro della sanità. La frequenza al corso è incompatibile, a pena di decadenza, con l'iscrizione e la frequenza a scuole di specializzazione, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, o con la titolarità di un rapporto convenzionale, e non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o convenzionale nè con il Servizio sanitario nazionale, nè

con il medico convenzionato presso il quale si svolge il periodo di formazione.

L'attestato è rilasciato previo un giudizio definitivo di idoneità, formulato sulla base di un colloquio finale, e dei singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di formazione. L'articolo 6 stabilisce l'equipollenza alla formazione di medicina generale del certificato di idoneità nazionale a primario di medicina interna. L'articolo 7 contiene disposizioni transitorie; l'articolo 8 disciplina le modalità di riconoscimento del titolo conseguito in uno degli Stati membri delle Comunità europee; l'articolo 9 riguarda l'esercizio della professione di medico di medicina generale in altri stati comunitari da parte di medici cittadini italiani. Il relatore esprime quindi forti perplessità sullo schema di decreto, che mentre prescrive una severa disciplina delle incompatibilità e un tipo di formazione a tempo pieno, non prevede alcun tipo di compenso per i medici in formazione, in difformità a quanto si prevede con altro decreto per la formazione di medici specialisti.

Il senatore IMBRIACO ritiene che, in mancanza della previsione di un compenso, la formazione dei medici di medicina generale finisca per perdere il carattere di serietà e di rigore che è alla base della direttiva comunitaria. Dopo aver ricordato che più volte la Commissione, anche nella passata legislatura, si è pronunciata per la remunerazione dei medici che svolgono attività di formazione a tempo pieno, fa notare che i medici che hanno svolto attività di tirocinio ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, non hanno ancora percepito nulla, nonostante il chiaro disposto della predetta legge.

Il senatore PERUGINI condivide le considerazioni del relatore Condorelli e del senatore Imbriaco e rileva la necessità di omogeneizzare le disposizioni riguardanti i diversi tipi di formazione post-laurea dei medici, anche perchè in tal senso si stanno già determinando aspettative tra i giovani medici.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI fa notare che nè la legge n. 212 del 1990, che è la legge di delega a seguito della quale è stato predisposto lo schema di decreto in questione, nè la direttiva CEE n. 457/86, che con esso si intende recepire, prevedono alcuna forma di compenso per i medici di medicina generale in formazione. D'altra parte, qualora tali forme di compenso si fossero volute introdurre, sarebbe stato necessario prevedere adeguate forme di copertura finanziaria proprio nella legge-delega. Completamente diverso è invece il caso della formazione dei medici specialisti, per i quali le direttive comunitarie prevedono forme di compenso e la legge di delega contiene le relative coperture.

Il presidente MELOTTO propone l'espressione di un parere negativo, in quanto non è accettabile un trattamento così difforme per i vari tipi di formazione, nè è giusto che, a fronte di un impegno biennale a tempo pieno, non sia previsto alcun tipo di compenso.

Il relatore CONDORELLI accede a tale proposta. Successivamente la Commissione dà mandato al relatore Condorelli ad esprimere un parere contrario sullo schema di provvedimento in titolo.

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega al Governo per il recepimento di direttive CEE in materia di formazione dei medici specialisti

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Fa notare che con il decreto si intende recepire la direttiva CEE n. 82/76 riguardante la formazione dei medici specialisti. Rileva poi che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 428 del 1990, che è la norma di delega, la nuova normativa si applica esclusivamente alle specializzazioni previste in almeno due paesi della CEE; attualmente solo un terzo delle specializzazioni esistenti in Italia corrisponde a tale requisito. Il relatore passa quindi ad esporre il contenuto dello schema di decreto. L'articolo 1 prescrive che la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia si svolga a tempo pieno. L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le facoltà di medicina, e di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sia determinato il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie, e tenuto conto delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle università stesse; nell'ambito dei posti così determinati è stabilita una riserva di posti non superiore al 5 per cento per i medici dell'amministrazione militare, mentre un ulteriore numero di posti, d'intesa con il Ministro degli esteri, è riservato ai medici provenienti da paesi in via di sviluppo. L'articolo 3 stabilisce che l'ammissione alle scuole di specializzazione avvenga secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. L'articolo 4 riguarda i diritti ed i doveri degli specializzandi; si prevede in particolare che la formazione del medico specialista implichi la partecipazione alla totalità delle attività mediche delle strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche; per ogni anno di corso è prevista una prova di esame finale che può essere ripetuta una sola volta purchè entro l'anno, mentre lo specializzando che al termine di ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi. L'impegno richiesto per la formazione specialistica deve essere almeno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, mentre l'ammissione e la frequenza alla scuola non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego. Le università sono tenute alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio è detratto dalla borsa di studio spettante a ciascun medico

specializzando. L'articolo 5 stabilisce che per tutta la durata della formazione è inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne, nonché ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale; ove sussista un rapporto di impiego lo specializzando è collocato in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398. L'articolo 6 prevede la corresponsione di una borsa di studio, determinata per il 1991 in lire 21.500.000 annue. Tale importo viene rideterminato ogni triennio in funzione delle variazioni stipendiali previste dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 7 stabilisce i requisiti di idoneità delle strutture nelle quali si svolge l'attività di formazione, e l'articolo 8 rinvia ai decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 la disciplina delle modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione che non rispondano ai requisiti stabiliti dalle norme comunitarie. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, è prevista la possibilità di conferma delle scuole di specializzazione non conformi alle norme comunitarie, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del decreto. Le disposizioni del decreto si applicano a partire dall'anno accademico 1991-1992.

Il relatore fa poi notare che nel disegno di legge n. 2375, relativo al riordino del Servizio sanitario nazionale, è previsto che fino al 50 per cento degli insegnanti nelle scuole di specializzazione possa essere costituito da medici ospedalieri. Si pronuncia quindi a favore della fissazione nel decreto di un periodo di tempo unico di cinque anni per tutte le scuole di specializzazione, anche perchè nel predetto disegno di legge di riordino è stabilito che gli specializzati possano partecipare ai concorsi per dirigenti sanitari; il periodo di specializzazione è invece attualmente stabilito dalle singole università. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole a condizione che venga introdotta una norma che fissi in cinque anni la durata di tutte le scuole di specializzazione.

Il senatore IMBRIACO condivide le considerazioni del relatore Condorelli, ma si dichiara perplesso rispetto alla proposta di fissare una durata unica delle scuole di specializzazione; è infatti necessario da un lato rispettare l'autonomia universitaria, e dall'altro evitare l'allungamento eccessivo del periodo di formazione.

Rileva quindi l'assoluta necessità di accelerare il più possibile l'applicazione del decreto in esame, estendendone la disciplina, con gli opportuni raccordi, anche ai corsi già iniziati. Ricorda che quando fu approvata la norma di delega, fu anche approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo in tal senso, anche in considerazione dell'enorme ritardo con cui venivano recepite le direttive comunitarie.

Il senatore SIGNORELLI rileva che l'Italia ha subito un nocumento per il non adeguamento alla normativa comunitaria. Si pronuncia quindi contro un eccessivo allungamento del periodo di formazione.

Il presidente MELOTTO condivide quanto affermato dal relatore Condorelli, anche con riferimento alla fissazione del periodo di

formazione. Osserva a tal proposito che sono previsti in sostanza due canali formativi: uno all'interno degli ospedali, ed uno tramite le scuole di specializzazione. La formazione intraospedaliera è fissata in cinque anni, per cui occorre una omogeneizzazione. Condivide altresì quanto affermato dal senatore Imbriaco in ordine alla necessità di applicare il decreto anche ai corsi di formazione già iniziati, e propone che tale esigenza sia rappresentata anche nel parere.

Il relatore CONDORELLI condivide l'esigenza espressa dal senatore Melotto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Condorelli di redigere un parere favorevole, condizionato all'introduzione di disposizioni che prevedano una durata di cinque anni per tutti i corsi di specializzazione, e nel quale si inviti altresì il Governo ad applicare il decreto anche ai corsi *in itinere*.

La seduta termina alle ore 16,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

235^a Seduta*Presidenza del Presidente***PAGANI***Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PAGANI ricorda che il 4 luglio scorso la Commissione ha conferito all'unanimità mandato al relatore, senatore Bosco, di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo unificato per i disegni di legge nn. 1457-bis-2128-2803 con il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico». Il testo unificato in questione trovasi in stato di relazione e attende di essere esaminato dall'Assemblea del Senato. Peraltro, la molteplicità degli argomenti che dovranno essere trattati dall'Assemblea prima delle ferie estive è tale da far ritenere oltremodo improbabile che, prima di tale data, il testo unificato elaborato dalla Commissione possa essere inserito in calendario. Pertanto, fa presente l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Senato, l'assegnazione in sede deliberante, del disegno di legge nn. 1457-bis-2128-2803-A, nel testo unificato, in modo da consentirne l'approvazione definitiva entro i termini più rapidi possibile.

Concordano il relatore, senatore BOSCO, la Commissione all'unanimità e il sottosegretario di Stato per l'ambiente ANGELINI.

IN SEDE REFERENTE**Degan ed altri: Norme-quadro in materia di speleologia (1026)****Guzzetti ed altri: Norme in materia di speleologia (2727)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Si apre un dibattito in cui interviene il senatore TORNATI, il quale rileva preliminarmente la necessità di approfondire talune questioni sottese dalla normativa in materia di speleologia, che peraltro lo stesso relatore, senatore GOLFARI, ha tratteggiato. In particolare, occorre valutare più compiutamente l'intera problematica dei rapporti tra competenze ministeriali e regionali, approfondendo altresì i problemi che nascono da un'eccessiva proliferazione di comitati Stato-Regioni che, anziché risolvere conflitti di competenza, finiscono spesso per rendere più farraginoso e disomogeneo l'intera legislazione. In particolare occorrerebbe inoltre approfondire le correlazioni tra i disegni di legge in titolo e la normativa vigente in materia di difesa del suolo, nonché quella attualmente *in itinere* relativa ai parchi. Propone pertanto, come sede più idonea alle finalità sulle quali si è precedentemente soffermato, la costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore MONTRESORI, dopo aver dichiarato di concordare anch'egli sulla opportunità di approfondire in sede di Comitato ristretto talune questioni, sottolinea come occorra evitare ogni duplicazione di competenze tra Stato e Regioni. In particolare, in riferimento alla normativa-quadro in materia di speleologia, fa presente che la sfera di competenza prevalente sembra doversi indirizzare alle Regioni ed evidenzia l'incongruità di prevedere competenze statali per progetti di conoscenza e divulgazione scientifica, in mancanza di fondi disponibili. Ritiene conclusivamente necessario un profondo riesame dell'impianto complessivo dei disegni di legge in titolo, in senso regionalistico.

Il senatore PETRARA giudica necessaria una revisione complessiva di tutta la normativa in materia di *habitat* rupestri, pur riconoscendo l'urgenza di varare una normativa-quadro sulla speleologia, anche allo scopo di evitare l'utilizzo delle grotte quali discariche abusive o rifugio per la malavita. Dopo avere concordato con le osservazioni precedentemente svolte dal senatore Tornati circa i legami intercorrenti con i disegni di legge sui parchi e la legge di difesa del suolo, si dichiara conclusivamente favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore BOSCO ritiene anch'egli condivisibili le critiche a un'eccessiva proliferazione di comitati che spesso rischiano di accrescere, anziché risolvere, i problemi di funzionalità della normativa, così come per esempio si sta verificando per la legge sulla difesa del suolo. Pertanto ritiene utile la proposta di costituzione di Comitato ristretto per approfondire anche queste tematiche.

Il senatore INNAMORATO ritiene necessaria una valutazione dei disegni di legge in titolo tale da evitare sovrapposizioni di competenze in una materia di notevole complessità. Tenuto altresì conto delle necessarie correlazioni con i disegni di legge in materia sui parchi, giudica assai opportuna la proposta del senatore TORNATI di costituire un Comitato ristretto.

Interviene brevemente il relatore, senatore GOLFARI, che si dichiara anch'egli favorevole a tale proposta.

Il presidente PAGANI, preso atto dell'unanime consenso della Commissione al riguardo, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire al più presto le loro designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il Ministro della sanità, De Lorenzo e il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vitalone.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Silvio Borrello, della direzione generale servizi veterinari, il dottor Carlo Capotorto, dell'ufficio legislativo, la dottoressa Silvia Castorina, della direzione generale ospedali, il dottor Claudio De Giuli, della direzione generale servizio farmaceutico, il dottor Romano Marabelli, addetto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee, il dottor Giuseppe Porcelli, della direzione generale igiene, alimenti e nutrizione, il dottor Corrado Sabbatini della direzione generale servizio farmaceutico, l'avvocato Raffaele Tamiozzo, capo dell'ufficio legislativo, il dottor Leonardo Toti, direttore generale del servizio igiene pubblica.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formative ed applicativa del diritto comunitario: audizioni del Ministro della sanità e di funzionari del medesimo Dicastero.

Riprende l'indagine sospesa l'11 luglio scorso.

Il Presidente ZECCHINO, rilevando il notevole numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia concernenti il settore della sanità, chiede di illustrare, in primo luogo, le modalità di organizzazione e di partecipazione delle strutture del dicastero nella fase in cui avviene la predisposizione dei progetti di atti comunitari.

Il senatore TAGLIAMONTE chiede al riguardo precisazioni in merito alle forme di collaborazione e consultazione con la rappresen-

tanza permanente d'Italia presso le Comunità europee e con le direzioni competenti della Commissione CEE.

Il dottor TOTI, sottolineando la collaborazione in atto con la rappresentanza permanente, la quale informa il ministero di eventuali iniziative legislative della Commissione, espone le forme di intervento del ministero nella prima fase del procedimento formativo del diritto comunitario. In tale fase, in cui i funzionari dell'Amministrazione partecipano ai gruppi consultivi della Commissione, le linee negoziali italiane vengono definite in relazione alla politica sanitaria e ambientale del Paese e di concerto con gli altri dicasteri competenti. Precisando che il ministero ha un proprio funzionario di collegamento presso la rappresentanza permanente, il dottor Toti conclude affermando che, pur esistendo un Ufficio per i rapporti internazionali, il ministero della sanità non dispone di un nucleo di funzionari specializzati per gli affari comunitari.

Il Presidente ZECCHINO, ricordando che lo scorso 10 luglio è scaduto il termine fissato dal Presidente del Consiglio per la predisposizione dei provvedimenti volti a recepire le direttive comunitarie ai sensi della legge comunitaria per il 1990, chiede chiarimenti in merito ai ritardi connessi alla presentazione degli schemi di decreto di competenza del ministero della sanità.

Il dottor TOTI, annunciando la presentazione di alcuni degli schemi di decreti legislativi previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 212, precisa che il ministero ha ritenuto opportuno non recepire due direttive EURATOM in materia di protezione radiologica del 1980 in quanto superate dal progresso tecnologico e suscettibili esse stesse di aggiornamento in sede comunitaria.

Il senatore GIANOTTI chiede di spiegare i motivi che ritardano l'adozione degli strumenti di trasposizione delle direttive comunitarie una volta che sulle stesse sia stata già realizzata una concertazione tra i ministeri interessati nella fase del negoziato.

L'avvocato TAMIOZZO, sottolineando la crescente quantità di atti comunitari che riguardano il settore della sanità - negli ultimi mesi, solo nel campo veterinario, sono stati predisposti 35 provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie - rileva altresì le difficoltà connesse alla redazione materiale dei testi normativi ed alla relativa esigenza di concertazione con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e con gli altri, numerosi, dicasteri interessati.

Il senatore STRIK LIEVERS, prendendo atto delle iniziative in corso testè enunciate, chiede chiarimenti in merito ai ritardi che si sono accumulati negli anni passati.

L'avvocato TAMIOZZO rileva al riguardo l'efficacia della procedura instaurata con la legge comunitaria che ha ottenuto quantomeno il risultato di far concentrare l'attenzione e gli sforzi delle Amministrazioni interessate sull'attuazione del diritto comunitario.

Rispondendo ai quesiti del senatore VECCHI in merito ai ritardi connessi all'applicazione della legge comunitaria per il 1990 il dottor

TOTI precisa che i termini previsti dalla stessa legge per l'adozione dei decreti legislativi non sono ancora scaduti e sottolinea che talune difficoltà di partecipazione del ministero al procedimento formativo del diritto comunitario sono state connesse alla mancata istituzionalizzazione, fino allo scorso anno, di un Consiglio dedicato alla sanità nell'ambito delle riunioni del Consiglio delle Comunità europee.

Il presidente ZECCHINO chiede se possano evincersi delle proposte di carattere normativo oppure organizzativo volte ad affrontare le difficoltà che sono state enunciate in merito alla partecipazione dell'Italia alle fasi formative ed applicative del diritto comunitario.

L'avvocato TAMIOZZO, ribadendo la proficuità della collaborazione instaurata con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - non disponendo, tra l'altro, il ministero di strutture burocratiche ed informatiche idonee a fornire un quadro completo del contenzioso comunitario in atto - sottolinea che, unitamente all'organizzazione dell'amministrazione, è necessario valutare la particolare filosofia cui sono improntate le deliberazioni adottate in ambito comunitario. Tale filosofia - conclude l'avvocato Tamiozzo - è per lo più volta a privilegiare considerazioni di carattere economico rispetto ai contenuti professionali del settore sanitario.

Il senatore GIANOTTI, ricordando che lo scopo dell'indagine in corso è la definizione di interventi volti a far fronte al crescente contenzioso che caratterizza l'Italia rispetto agli altri Stati membri, ribadisce l'interesse della Giunta per eventuali proposte o contributi volti a dare concreta soluzione al problema.

Il senatore TAGLIAMONTE, esprimendo apprezzamento per le considerazioni del senatore Gianotti, chiede se il ministero, già al momento della discussione delle proposte di direttiva, si organizzi per valutare l'impatto giuridico delle stesse sull'ordinamento interno. Sottolineando l'importanza di una completa e tempestiva trasposizione del diritto comunitario per evitare le penalizzazioni derivanti dal contenzioso comunitario, l'oratore conclude chiedendo precisazioni sulla procedura di concertazione in sede di attuazione delle direttive e sui motivi di taluni ritardi ultradecennali.

Il presidente ZECCHINO, richiamandosi agli interventi che l'hanno preceduto e ribadendo gli intenti propositivi della Giunta, chiede chiarimenti sui ritardi che caratterizzano il settore della sanità, con particolare riferimento alla trasposizione di talune direttive in materia di acque minerali, cosmetici e prodotti alimentari, i cui termini di attuazione sono scaduti diversi anni prima dell'approvazione della legge comunitaria.

Il dottor TOTI, rilevando che le Camere non hanno completato l'esame del disegno di legge, presentato al Parlamento nel 1983, volto a recepire la direttiva sulle acque minerali del 1980, illustra taluni

provvedimenti recentemente predisposti dal Ministero per l'attuazione di direttive in materia sanitaria.

Il ministro DE LORENZO richiama l'attenzione della Giunta sulla larga fetta di incidenza rivestita dai settori di competenza del proprio Dicastero rispetto al totale delle materie di competenza comunitaria ed, altresì, sull'esistenza di settori che in qualche modo attengono anche alle funzioni svolte da altri Dicasteri.

Il Ministro tiene, peraltro, a far rilevare - pur non mettendo in discussione l'esistenza di un forte arretrato nell'attività di trasposizione delle direttive comunitarie attinenti alla sanità - che, purtroppo, da parte del Parlamento, non sempre nelle trascorse legislature è stata prestata sufficientemente attenzione alle iniziative in tal senso doverosamente sottoposte dal Ministero alle medesime.

Non si può tuttavia negare - prosegue il Ministro - che, anche se attualmente le strutture del Ministero si sono venute organizzando al fine di far fronte a tale ingente arretrato, e, in contemporanea, allo smaltimento delle direttive ricomprese nella «legge comunitaria per il 1990», molto ancora si può fare. In particolare sul versante del funzionamento delle strutture comunitarie occorrerebbe ulteriormente sviluppare la partecipazione del Ministero della Sanità anche perchè - egli aggiunge - fra le nuove materie che verranno certamente inserite nel futuro trattato sull'Unione europea una grossa fetta atterrà alle competenze attualmente svolte dalla Sanità.

Se si tiene conto di tali considerazioni - aggiunge il rappresentante del Governo - non si può negare la grande mole del lavoro svolto dal proprio Ministero sul versante comunitario che lo mette certamente al primo posto per quanto attiene all'attività di adeguamento ed, in prospettiva, all'eliminazione del pur ingente arretrato.

Il Ministro conclude ribadendo la grande attenzione con la quale da parte del Ministero della sanità si guarda a tutte le politiche comunitarie di settore, attenzione la quale - in diverse occasioni fra le quali, da ultimo, la regolamentazione dei fitofarmaci - ha portato l'Italia ad anticipare addirittura la normativa varata dalle istituzioni comunitarie.

Segue un intervento del presidente ZECCHINO, il quale dà atto al Ministro della particolare importanza rivestita dal Ministero della sanità nell'ambito della gestione complessiva delle politiche comunitarie. L'oratore si augura che proprio il ruolo strategico di tale settore costituisca incentivo a viepiù migliorare la situazione dei necessari adempimenti rispetto alle norme comunitarie vigenti.

Il senatore VECCHI tiene a sottolineare il ruolo determinante rappresentato dal coordinamento fra le strutture ministeriali nella fase di formazione del processo normativo comunitario, funzione rispetto alla quale gli orientamenti acquisiti nel corso delle precedenti audizioni non sembrerebbero fornire un bilancio positivo. L'oratore osserva, inoltre, che la messa a regime della «legge comunitaria per il 1990» apparirebbe già soffrire di ritardi inaccettabili nella misura in cui essi si sommano alle precedenti inadempienze che rimontano anche ad anni di ritardo.

Il ministro DE LORENZO assicura che quanto prima fornirà ai membri della Giunta una situazione aggiornata rispetto ai disegni di legge in precedenza sottoposti all'esame delle Camere per l'adempimento di obblighi comunitari e delle medesime non varate; rispetto alle norme comunitarie relativamente alle quali non è stata presa alcuna iniziativa ed, infine, per quanto attiene alle decisioni che si intendono assumere per quelle norme comunitarie la cui trasposizione si ritiene non più necessaria, in quanto ormai inattuale.

Rispondendo ad una richiesta formulata dal senatore VECCHI, il ministro DE LORENZO afferma che la lentezza con la quale si procede alla stesura degli schemi di atti del Governo di attuazione di deleghe contenute nella «legge comunitaria per il 1990» è dovuta, da un lato, a problemi attinenti agli aspetti strettamente burocratici dell'iter decisionale che, soprattutto laddove imponga il concerto con diversi Ministeri, determina complicazioni e macchinosità procedurali; mentre, dall'altro, sconta la gestione di un settore politicamente delicato quale quello della Sanità.

Il senatore STRIK LIEVERS puntualizza con forza la necessità di attrezzarsi per la trasposizione degli atti normativi comunitari nel diritto interno già al momento in cui i progetti vengono negoziati nelle sedi comunitarie.

Il dottor MARABELLI ribadisce che le competenze afferenti al Ministero della sanità involgono un'ingente quantità di materie comunitarie. Egli fa presente che sulle circa trecento direttive previste dal Libro Bianco sul mercato interno, ottanta rientrano nell'ambito di competenza del Ministero della sanità. Il dottor Marabelli sottolinea la mole del lavoro attualmente svolto dal proprio Dicastero il quale ha determinato l'esigenza di tenere a Bruxelles circa settecentocinquanta riunioni. Egli dà conto, altresì, dei provvedimenti per l'attuazione di norme comunitarie predisposte dal Ministero della sanità e che non hanno, pur tuttavia, trovato udienza presso le Camere, enumerando altresì l'ingente lavoro di preparazione, già concluso, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore amministrativo veterinario.

Proseguendo il proprio intervento l'oratore richiama l'attenzione della Giunta su alcuni aspetti di natura strutturale che creano al nostro Paese problemi di presenza più incisiva in ambito comunitario, soprattutto nella fase di negoziazione degli atti normativi. Le caratteristiche di Paese sostanzialmente importatore determinano, infatti, per l'Italia, una posizione di particolare delicatezza che lo rendono più facilmente esposto alle politiche seguite da Paesi più marcatamente produttori. Alla luce di tale importante presupposto - prosegue il dottor Marabelli - le successive tappe di una strategia di recupero dinamico della posizione di arretratezza attualmente rivestita dal Ministero, passano certamente attraverso il superamento delle situazioni di ritardo nella recezione di direttive anche non recenti, da un lato, e, dall'altro, in una presenza più importante dell'Amministrazione della sanità a livello comunitario. Infatti, precisa il dottor Marabelli, occorrerebbe rivedere

la dislocazione ed il numero dei funzionari dei Ministeri di settore che attualmente operano presso la Rappresentanza permanente presso le Comunità europee, alla luce delle nuove competenze che debbono essere gestite dal Dicastero. Una volta queste operazioni effettuate, una proposta operativa volta a realizzare un preordinamento fra i Ministeri di settore non già solo nella fase discendente, ma bensì in quella ascendente del diritto comunitario gli sembrerebbe degna della massima attenzione.

Il presidente ZECCHINO mette in rilievo che, anche alla luce delle valutazioni in precedenza acquisite dalla Giunta nel corso dell'indagine conoscitiva, occorrerebbe avere ben chiaro al momento dell'elaborazione degli atti normativi comunitari la capacità di questi di attecchire nell'ordinamento nazionale. In diverse occasioni - lo dimostra la vicenda dei Programmi integrati mediterranei di cui la Giunta ha avuto in precedenza occasione di occuparsi - fra le cause di difficoltà attuazione di un atto normativo comunitario si rinviene anche quella attinente ad una strutturazione modellata su sistemi normativi non italiani e, comunque, difficilmente conciliabili con quello nazionale. Il Presidente conclude invitando gli intervenuti a far pervenire alla Giunta indicazioni operative in merito alle proposte che si ritengono necessarie per affrontare le problematiche testè evidenziate. Egli dà atto, altresì, al Ministro della sanità, che l'importanza del lavoro da questo svolto è stata ripetutamente messa in rilievo anche nel corso delle audizioni precedentemente svolte con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il dottor MARABELLI mette ulteriormente in risalto un altro aspetto che indebolisce la presenza italiana in ambito comunitario: si tratta della non sufficiente presenza di esponenti italiani nelle posizioni chiave all'interno della Commissione delle Comunità europee. Laddove - egli conclude - paesi come la Francia e la Germania sono in grado di assicurarsi efficaci filiere operative.

Il senatore TAGLIAMONTE concorda con la necessità di acquisire i dati complessivi concernenti la situazione del Ministero della sanità rispetto alla totalità degli adempimenti comunitari.

Il presidente ZECCHINO invita i partecipanti a far pervenire alla Giunta risposte scritte ai quesiti predisposti dalla medesima.

Il ministro DE LORENZO assicura alla Giunta che procederà agli adempimenti richiesti.

Il presidente ZECCHINO ringrazia gli intervenuti, li congeda e dichiara conclusa l'audizione.

Su proposta del PRESIDENTE la seduta viene, quindi, sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, viene ripresa alle ore 19,15.

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Il presidente ZECCHINO, illustrando gli aspetti più salienti emersi nel corso dell'indagine svolta dalla Giunta, sottolinea come emerga una relativa debolezza dell'Italia, rispetto ad altri Stati membri, nella fase formativa del diritto comunitario e chiede al riguardo quali siano le valutazioni del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario VITALONE, esprimendo apprezzamento per l'indagine svolta dalla Giunta in un momento di profondo sviluppo della realtà comunitaria, in cui è auspicabile una più efficace definizione dei ruoli dei soggetti che vi partecipano, afferma l'interesse del Governo a recepire le conclusioni cui perverrà la Giunta nell'ambito delle iniziative che saranno adottate per dare maggiore coerenza e incisività alla presenza italiana nella Comunità. Rilevando che il problema prioritario non è definire quale sia la funzione primaria da esaltare bensì stabilire l'assetto più efficiente del Ministero degli esteri in relazione alla migliore partecipazione alle politiche comunitarie, l'oratore illustra le funzioni che a tale ministero vengono attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riferimento al coordinamento delle attività delle amministrazioni statali suscettibili di avere comunque riflessi internazionali. A tale riguardo, il sottosegretario Vitalone sottolinea come sia responsabilità primaria del ministero in materia comunitaria quella di assicurare la coerenza e l'omogeneità della presenza italiana, nel rispetto delle linee stabilite dal Governo e dal Parlamento e tenendo conto dei particolari sviluppi che si prospettano con la conclusione delle conferenze intergovernative e la realizzazione dell'Unione politica e dell'Unione economica e monetaria.

Esponendo tra i profili di competenza specifica del Ministero degli affari esteri l'attività inerente le questioni di politica generale della Comunità nonché le questioni che abbiano rilievo internazionale, l'oratore spiega come in merito alla definizione della posizione del nostro Paese su problemi settoriali il coordinamento venga esercitato d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, cui peraltro spettano attribuzioni specifiche in materie quali il mercato interno, nel rispetto dell'autonomia delle altre amministrazioni nazionali negli affari di rispettiva competenza.

L'azione del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - prosegue il sottosegretario Vitalone - si è integrata in una collaborazione proficua che non può non esplicarsi anche nella fase di attuazione del diritto comunitario.

Rilevando come il coordinamento tra tutte le Amministrazioni interessate sia improntato a criteri di flessibilità e rapidità, e talvolta svolto in maniera informale, l'oratore sottolinea l'importanza dell'attività svolta in seno alla rappresentanza permanente presso le Comunità europee, cui partecipano funzionari di quasi tutte le amministrazioni nazionali.

Per quanto concerne l'organizzazione del Ministero, viene riconosciuta la competenza primaria alla Direzione generale affari economici - prosegue il sottosegretario Vitalone - nell'ambito della quale esiste

una struttura, alle dirette dipendenze del Direttore generale, che si occupa del coordinamento delle questioni comunitarie con le altre Direzioni generali del ministero e con gli altri Dicasteri e che si auspica possa essere rafforzata con l'approvazione del disegno di legge sull'ordinamento del Ministero all'esame della Commissione affari esteri del Senato (Atto Senato n. 2025). All'attività comunitaria partecipano inoltre le Direzioni generali del ministero per i seguenti aspetti: gli affari politici per le questioni istituzionali, lo sviluppo dell'integrazione in generale e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; l'emigrazione e affari sociali, per i problemi sociali e la libera circolazione delle persone; le relazioni culturali, per i problemi della cultura, dell'educazione e della gioventù; la cooperazione allo sviluppo, per la politica di cooperazione della Comunità; il contenzioso diplomatico, per esaminare e coordinare la posizione italiana nel corso delle procedure di infrazione.

Concordando sulla centralità della fase formativa delle proposte della Commissione al fine di indirizzare le scelte comunitarie, il Sottosegretario agli affari esteri conclude sottolineando come l'esame del citato disegno di legge di riforma del ministero possa costituire l'occasione per ridefinire ruolo, strutture e mezzi del Ministero degli affari esteri al fine di assicurare una presenza più adeguata ed efficace dell'Italia nella vita comunitaria.

Il senatore VECCHI richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza - emersa nel corso delle precedenti audizioni - di arricchire la rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee di una presenza più organica e numerosa di funzionari appartenenti ai ministeri di settore al fine di realizzare un efficace coordinamento preventivo nel corso della fase ascendente del diritto comunitario.

Dopo aver sottolineato che nell'ambito delle norme predisposte per la realizzazione dell'ordinamento comunitario nell'ordinamento nazionale si riscontra una eccessiva dispersione di competenze, a tacere di gravi carenze, quali la mancata preposizione - a tutt'oggi - di un vertice burocratico a capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'oratore prosegue affermando che occorre porre rimedio a tale situazione ed ai processi farraginosi e complessi che ne derivano. Sarebbe necessario, prosegue il senatore Vecchi, ripensare alle strutture amministrative preposte a tali funzioni ispirandosi anche a modelli adottati in altri Paesi e tali da pervenire ad una struttura amministrativa funzionale ai modelli di un'Europa nuova quale si va attualmente realizzando. L'oratore esprime la propria propensione per l'introduzione di una struttura amministrativa maggiormente centralizzata e tale da seguire al medesimo tempo tanto la fase ascendente che quella discendente del diritto comunitario. Non si tratta - egli precisa - del voler suggerire una scelta di campo a favore dell'una o dell'altra Amministrazione, ma di risolvere dopo adeguata riflessione un problema realmente esistente.

Il senatore GIANOTTI ricorda che la preoccupazione la quale ha mosso la Giunta a procedere all'indagine conoscitiva in atto si colloca all'interno dell'oggettiva constatazione di una crescente divaricazione

fra la produzione normativa comunitaria (in aumento) e l'attività di recezione nel diritto nazionale (che si rivela, invece, faticosa). L'oratore individua alcuni punti essenziali nel processo di progressiva presa di coscienza dei problemi relativi alle fasi formative ed attuative del diritto comunitario. Si tratta, innanzitutto, di fornire una informazione corretta alle Amministrazioni nazionali per quanto riguarda il se e il come sia possibile realizzare una efficace partecipazione alla fase ascendente, anche tenendo conto delle peculiari caratteristiche cui si informano nel nostro Paese i rapporti fra Governo e Parlamento per quanto attiene ai tempi di approvazione dei provvedimenti legislativi ed al tasso di scostamento dei medesimi dalle proposte originarie: si tratta di un aspetto di grande importanza di cui chi negozia a Bruxelles deve tener conto. In secondo luogo - aggiunge il senatore Gianotti - è necessario scegliere un modello organizzativo che non si limiti a tracciare sulla carta la ripartizione di competenze fra Ministero degli affari esteri e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ma sia, invece, un modello idoneo ad esplicare funzioni reali di partecipazione, indirizzo e coordinamento. L'attuale assetto gli sembra del tutto insoddisfacente sotto questo profilo. L'oratore conclude rilevando che è sembrato alla delegazione della Giunta che ha effettuato una visita presso la rappresentanza permanente d'Italia che per taluni aspetti la capacità della rappresentanza permanente medesima di seguire compiutamente i processi decisionali delle istituzioni comunitarie risulti diminuita dalla constatazione che alcuni circuiti decisionali sfuggano ad essa seguendo, invece, rapporti diretti fra Ministeri di settore ed i Commissari italiani. Il reale problema - conclude l'oratore - consiste più che in una gestione accentrata nell'esigenza di poter conoscere ed influire sui processi decisionali comunitari.

Il senatore TAGLIAMONTE richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di prendere atto della profonda divaricazione ormai esistente fra politica estera intesa in senso tradizionale e politica comunitaria. Quest'ultima si presenta, ormai, come materia con riflessi e caratteristiche direttamente connesse all'ordinamento nazionale interno: molto correttamente - pertanto - in quest'ottica il sottosegretario ha posto il problema della vitale necessità di riorganizzare il rapporto fra Comunità europea ed il nostro Paese. Gli sembrerebbe, pertanto, imprescindibile a questo stadio la formulazione di un momento propositivo forte il quale raccolga in un'iniziativa legislativa l'esigenza di tale riorganizzazione.

Il senatore STRIK LIEVERS ribadisce con forza quanto affermato dal senatore Tagliamonte. A tali valutazioni egli altre ne aggiunge connesse all'esigenza di porsi in sintonia con la Comunità europea anche alla luce del ruolo di punto di riferimento che attualmente la Comunità svolge rispetto alle grandi questioni della legittimità democratica. L'oratore conclude chiedendo al sottosegretario Vitalone se tale problematica rientri attualmente fra le questioni che il Ministero degli Esteri va maturando in relazione al provvedimento di riordino del Ministero degli affari esteri attualmente in corso di esame presso il Senato.

Il presidente ZECCHINO si sofferma sulle disposizioni normative che regolano il coordinamento interno delle politiche comunitarie, sia per quanto attiene al ruolo ed alle funzioni svolte dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dal relativo Dipartimento che per quanto riguarda le attribuzioni del Ministero degli esteri.

Il sottosegretario VITALONE dà atto al senatore Tagliamonte della necessità di riconsiderare alla radice i rapporti fra politica comunitaria e politica estera ed afferma che proprio tale considerazione è stata posta alla base della proposta riforma del Ministero degli affari esteri.

L'oratore tiene a sottolineare, anche alla luce del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sull'Atto Senato n. 2025, che le proposte innovative ivi formulate non intendono in alcun modo interferire con o diminuire le competenze di altri settori amministrativi, ma, anzi, sono volte - fra l'altro - a creare dei settori nell'ambito delle Direzioni generali e, in questa prospettiva, a prefigurare presso la Direzione generale degli affari economici una struttura amministrativa organica dotata del personale necessario ai vari livelli, con l'incarico anche formale di assicurare il coordinamento delle materie comunitarie, con riferimento a tutte le Amministrazioni interessate all'attività comunitaria e fermi restando i compiti della Direzione generale degli affari politici per quanto riguarda la cooperazione politica europea e quegli aspetti di politica estera e di sicurezza comune che gli esiti della Conferenza intergovernativa sull'unione politica attribuiranno alla Comunità.

Il PRESIDENTE ringrazia il rappresentante del Governo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

Presidenza del Vice Presidente
PIREDDA

La seduta inizia alle ore 15,40.

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO SUI DISEGNI DI LEGGE:**

**«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia.
Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411 con i relativi annessi
approvati dalla CEE rispettivamente il 21 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (Atto
Senato n. 1645)**

**«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna
e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia
nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (Atto Senato
n. 2086)**

**«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio» (Atto Senato n. 2854)**
(Esame e conclusione)

Il deputato LANZINGER, relatore sui provvedimenti, si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 2854, già approvato dalla Camera, ricordando la lunghissima gestazione del testo presso la competente commissione della Camera e le vicende connesse al referendum svoltosi su questo argomento.

Quanto al testo ora in esame sottolinea che il punto centrale è nell'affermazione di cui al primo comma dell'articolo 1, secondo cui la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Ricorda che da tempo si è consolidato un indirizzo della Corte costituzionale inteso ad accordare protezione costituzionale alla fauna selvatica, come parte integrante dell'ambiente, e che in questo campo esistono precise disposizioni comunitarie, alle quali il nostro paese è stato invitato, ripetutamente, a conformarsi.

Sulla base di queste considerazioni preannuncia la proposta di esprimere parere favorevole sul testo in esame, benchè questo non sia, ad avviso di alcune forze politiche, come per esempio anche il gruppo verde, cui egli appartiene, del tutto soddisfacente.

Il relatore passa quindi ad analizzare specificamente l'articolato, soffermandosi in particolare sui compiti attribuiti alle regioni, cui è demandato di provvedere alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, oltre che alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

Il deputato CAVERI, dopo aver ricordato che preoccupazione principale di questa Commissione, al di là del merito degli argomenti trattati, dovrebbe sempre essere quella di valutare se le competenze delle regioni siano correttamente salvaguardate, fa presente che questo provvedimento sembra voler andare oltre quelli che dovrebbero essere i limiti di una legge-quadro, in grado di offrire alle regioni i necessari punti di riferimento per le proprie competenze legislative. In particolare, ritiene che dovrebbe essere evidenziato nel parere, con una apposita condizione, il fatto che questo disegno di legge non costituisce norma di riforma economico-sociale relativamente alle competenze proprie delle regioni a statuto speciale; regioni che peraltro già hanno come quadro normativo di riferimento, senza bisogno di mediazioni ulteriori, le direttive CEE.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene che il testo in esame vada nella giusta direzione, nel disporre la tutela della fauna selvatica e nel regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria e concorda anche con la valutazione espressa dal relatore, per cui non è opportuno ipotizzare modifiche che potrebbero ostacolare il sollecito varo di una normativa organica nella materia. Per questi motivi non sono da enfatizzare, a suo avviso, alcuni rilievi critici che pure si potrebbero muovere all'articolato, in particolare con riferimento ad una corretta interpretazione delle competenze regionali: si limita, a questo proposito a commentare criticamente la assai dettagliata specificazione del contenuto dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 e l'articolo 14 relativo alla ripartizione, da parte delle province, sulla base delle norme regionali, del territorio agro-silvo-pastorale in ambiti territoriali di caccia.

Il presidente PIREDDA, ritiene giusto il richiamo fatto dal collega Caveri all'ottica particolare secondo cui la Commissione è chiamata a valutare i provvedimenti al suo esame. D'altra parte deve anche tenersi nel giusto conto il merito delle questioni esaminate, in particolare, in questo caso, l'esigenza di una regolamentazione dell'attività venatoria a tutela di beni che sono di tutti. Ritiene comunque che il parere possa essere formulato tenendo conto dei diversi argomenti prospettati nel corso del dibattito.

Dopo una breve replica del relatore LANZIGER, che sottolinea di non avere difficoltà ad accedere alle preoccupazioni espresse dal deputato Caveri, con riferimento alle competenze proprie delle regioni a statuto speciale, purchè espresse nel parere in modo tale da rendere chiara la volontà della Commissione di non frapporre ostacoli al sollecito *iter* del testo in esame, la Commissione approva il seguente parere proposto dal relatore Lanziger:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali con riferimento al disegno di legge n. 2854, già approvato dalla Camera,

rilevato che il disegno di legge non altera le competenze costituzionalmente assegnate alle regioni in materia di attività venatoria e preso atto che esso si configura come legge-quadro nei confronti delle regioni a statuto ordinario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge stesso, in quanto, relativamente alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esso non costituisce norma di riforma economico-sociale ai sensi dei rispettivi statuti.

La Commissione esprime inoltre nulla osta all'ulteriore *iter* dei disegni di legge Atti Senato nn. 1645 e 2086, nei limiti di cui al disegno di legge Atto Senato n. 2854.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:

«Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie» (Atto Senato n. 2559)

(Esame e conclusione)

Il deputato Meleleo, relatore sul provvedimento, ne raccomanda l'approvazione, ricordando che esso si propone di razionalizzare la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e sanitarie ausiliarie, nell'intento di arginare fenomeni speculativi e di disinformazione particolarmente dannosi in un settore così delicato e importante per la tutela della salute dei cittadini.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del progetto di legge, mettendo in luce le modalità e i limiti stabiliti per un corretto uso della pubblicità nel settore; in particolare sottolinea come l'uso della qualifica di specialista sia consentito solo con riferimento alla particolare specialità che si esercita e utilizzando la denominazione ufficiale della specialità stessa, così da non indurre il pubblico in errore o in equivoco. Ricorda poi che l'articolo 4 concerne la pubblicità relativa alle case di cura e ai gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici, per i quali la relativa autorizzazione compete alla regione, sentiti gli ordini professionali che devono garantire il possesso e la validità dei titoli.

Dopo ulteriori considerazioni relativi al regime delle sanzioni, conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il senatore SCIVOLETTO condivide la proposta del relatore di esprimere parere favorevole, tenuto conto delle positive finalità del provvedimento che interviene in una materia particolarmente delicata per la tutela della salute dei cittadini e per colpire il fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. A fronte di queste positive finalità, passano in secondo piano alcuni rilievi marginali, per

esempio per quanto riguarda il fatto che le modalità per il rilascio della prevista autorizzazione regionale per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici sono stabilite con decreto ministeriale.

La Commissione esprime quindi, all'unanimità parere favorevole.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:

**«Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico»
(Atto Senato n. 2843)
(Esame e conclusione)**

Il deputato CAVERI, relatore sul provvedimento, ricorda che esso interviene a seguito della mancata conversione di precedenti decreti-legge recanti interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico. In effetti la situazione dell'edilizia scolastica presenta aspetti di particolare gravità in molte zone, in particolare del Sud: a quanto si afferma nella relazione al disegno di legge, oltre la metà delle aule, il 51 per cento sarebbe ubicata in edifici privi del relativo certificato e ben il 29 per cento non sarebbe conforme addirittura alle norme di agibilità statica.

Questo disegno di legge interviene, in attesa di un'apposita legge-quadro nella materia. La spesa complessiva prevista è pari a 1500 miliardi. Quanto alle competenze e alle modalità di realizzazione degli interventi, il disegno di legge ipotizza un meccanismo di concertazione tra lo Stato e le Regioni, che, nei limiti delle somme loro assegnate, formulano i piani di finanziamento degli interventi, con l'indicazione degli enti locali destinatari e la determinazione delle opere da realizzare.

Il relatore conclude quindi proponendo di esprimere parere favorevole, salvo alcuni rilievi critici concernenti l'opportunità di sottoporre al parere della conferenza Stato-Regioni il piano di ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 1 e la necessità, quanto meno, di consentire alla regione di esprimersi in caso di attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 11 dell'articolo 1.

Il senatore SCIVOLETTO concorda con il relatore sul fatto che interventi urgenti nel settore sono resi indispensabili dalle disastrose condizioni in cui versa l'edilizia scolastica, specialmente in molte zone del Sud; resta peraltro, come già sottolineato anche dal relatore, l'esigenza di una legge organica in materia. Conclude dichiarandosi favorevole alla proposta di parere del relatore, salvo la raccomandazione di prevedere comunque tempi brevi per la realizzazione degli interventi.

Il presidente PIREDDA si sofferma anch'egli sulla sollecitazione a contenere in tempi il più possibile brevi le procedure per la realizzazione degli interventi, anche al fine di responsabilizzare e stimolare ad una maggiore efficienza gli organi chiamati a realizzarli.

Condivide altresì le osservazioni del relatore, in particolare per quanto riguarda l'opportunità che la Regione possa comunque esprimersi in caso di attivazione dei poteri sostitutivi da parte del commissario di Governo.

La Commissione approva quindi all'unanimità la seguente proposta del relatore Caveri:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali
nell'auspicare che si esca al più presto dall'attuale situazione di emergenza e che il Governo opportunamente presenti la legge-quadro per l'organica disciplina dell'edilizia scolastica e universitaria
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che

al comma 7 dell'articolo 1 il piano di ripartizione dei finanziamenti per gli interventi previsti dal comma 4 venga sottoposto al parere della conferenza Stato-Regioni, che si esprime entro 15 giorni;

ove si ritenga di dover mantenere l'attuale formulazione del comma 11 dell'articolo 1, che prevede l'attivazione di poteri sostitutivi ad opera del commissario di Governo, deve essere quanto meno previsto che sull'atto sostitutivo si esprima la regione, entro trenta giorni».

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:

«Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua» (Atto Senato n. 1882)

«Legge-quadro in materia di cave e torbiere» (Atto Senato n. 2451)
(Esame e conclusione)

Il deputato LANZINGER relatore sui provvedimenti, sottolinea che essi, pur diversi nel tipo di disciplina configurata per il settore, convergono nell'intento di prevedere forme di regolamentazione di un'attività che fino ad ora si è esplicata al di fuori di ogni forma di controllo in relazione al territorio e all'ambiente. Quello che ha fatto premio fino adesso sono state le esigenze di carattere economico, salvo la particolare disciplina dettata per una singola zona del territorio nazionale, i Colli Euganei, per cui l'attività estrattiva è stata subordinata ad una verifica di compatibilità con i vincoli paesaggistici e naturali.

Peraltro la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che l'interesse economico da soddisfare con l'attività estrattiva debba essere subordinato ad altri interessi pubblici riconosciuti dall'ordinamento ed è in forza di tale principio che molte regioni hanno legiferato nel settore prevedendo controlli più penetranti dell'attività estrattiva; altre regioni però non hanno affatto legiferato in materia. È certamente auspicabile, quindi, una normativa statale di riferimento. I disegni di legge in esame si dichiarano entrambi legge di riforma economico-sociale, ma l'uno, il disegno di legge n. 1882, definisce i principi di riferimento per la

legislazione regionale in termini meno penetranti, mentre l'altro, il disegno di legge n. 2451, reca una serie di disposizioni che risultino senz'altro di dettaglio rispetto alla potestà normativa propria delle regioni. Inoltre nel procedimento di formazione e approvazione del piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 11 di tale disegno di legge, non si tiene conto delle competenze programmatiche riconosciute alle province dalla recente legge n. 142 del 1990. Anche per quanto riguarda la salvaguardia delle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le formulazioni adottate nei provvedimenti in esame dovrebbero essere riconsiderate.

Con queste osservazioni il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il senatore SCIVOLETTO concorda sul fatto che c'è l'esigenza di regolamentare l'attività estrattiva in relazione alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente: anche perchè si è di fronte ad una legislazione regionale nel settore che è molto differenziata; tra l'altro, mentre alcune regioni riconoscono un ruolo ai comuni in questa materia, altre, come la Sicilia, per esempio, escludendo gli enti locali da ogni intervento in questo campo, dimenticando le competenze proprie dei comuni in tema di pianificazione del territorio. Inoltre, con riferimento alle competenze attribuite alle regioni in ordine alla predisposizione dei piani regionali e al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività estrattive, dovrebbe essere meglio determinati gli organi responsabili, non tecnico-burocratici, ma politici.

Con queste considerazioni dichiara di condividere la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

Il presidente PIREDDA, nel condividere anch'egli le considerazioni svolte dal relatore, si sofferma in particolare sull'opportunità di far richiamo, nel parere, all'esigenza di maggiore salvaguardia delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale.

La Commissione approva quindi all'unanimità la seguente proposta di parere del relatore Lanzinger:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali
esprime su entrambi i disegni di legge

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) che il testo del provvedimento sia reso conforme alla sua natura di legge-quadro, eliminando quelle disposizioni che risultano di dettaglio rispetto alla potestà normativa delle regioni;

2) che nel procedimento di formazione e approvazione del piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 11 del progetto di legge n. 2451 si tenga conto delle competenze programmatiche riconosciute alle province dalla legge n. 142/1990;

3) che sia valorizzato il ruolo di rappresentanza degli interessi locali, anche nei confronti della regione, che la sopracitata legge n. 142/1990 riconosce ai comuni;

4) che sia meglio precisato l'ambito di operatività delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, di cui al testo in esame, con riferimento alle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali,
onorevole Montali.*

La seduta inizia alle ore 9.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MARZO comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Ciampaglia in sostituzione del deputato Caria. Rivolge quindi al deputato Ciampaglia un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato CHERCHI ritiene che la Commissione, prima di procedere alle votazioni dei pareri sui programmi pluriennali di intervento degli enti di gestione, debba completare il dibattito sulle relazioni concernenti l'IRI e l'EFIM.

Dopo brevi interventi dei deputati PUMILIA e CAVICCHIOLI e del senatore FERRARI-AGGRADI, il Presidente MARZO propone che nella seduta di domani la Commissione proceda al seguito dell'esame del programma pluriennale dell'EFIM e che nella prossima settimana si proceda al seguito dell'esame del programma pluriennale dell'IRI ed alla votazione dei pareri sui programmi degli enti di gestione.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 9,15.

Il Comitato, procede all'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Vincenzo Scotti e del Direttore del SISDE, Prefetto Riccardo Malpica sull'attività di indagine e di contrasto svolta nei confronti del gruppo criminale denominato «Falange armata».

La seduta termina alle ore 10,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

217° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Brocca e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 8,45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (2744)

(Parere alla 3° Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988 (2745)
(Parere alla 3° Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990 (2746)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge, propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989 (2754)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988 (2755)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce, in senso favorevole, il senatore GUIZZI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 (2756)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CEE e la CEE da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Islanda, dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989 (2757), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il senatore GUIZZI illustra il disegno di legge, sul quale suggerisce di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989 (2759)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole all'unanimità, per quanto di competenza.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione (2760)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore GUIZZI, proponendo di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il senatore GUIZZI fa presente che il disegno di legge dispone la modifica dell'articolo 7 della legge n. 190 del 1989, prevedendo l'abrogazione del tirocinio e l'effettuazione per i soli vincitori del concorso per il ruolo speciale di prove per l'accertamento dell'attitudine pratica al volo ed alla navigazione. Dopo aver ricordato che il provvedimento stabilisce altresì che l'allievo non riconosciuto idoneo venga escluso dal corso, egli suggerisce di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione.

Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del Corso di polizia tributaria (2902), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA sottolinea che il corso superiore di polizia tributaria - istituito con legge n. 320 del 1971 e che rappresenta uno strumento di elevata qualificazione professionale dei quadri dirigenziali della guardia di finanza - è oggi inadeguato, soprattutto in relazione alle moderne esigenze di managerialità degli appartenenti al corpo di polizia

tributaria. È infatti indispensabile che ogni ufficiale con incarichi direttivi sia in possesso di adeguate conoscenze e capacità gestionali ed organizzative. In relazione alla finalità del disegno di legge, che egli giudica ampiamente condivisibile, il Presidente Murmura propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Riz e Rubner: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (33)

(Parere su emendamento alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore GUIZZI ricorda preliminarmente che la Sottocommissione ha già espresso, il 12 giugno scorso, parere favorevole sul disegno di legge, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di approfondire le implicazioni che possono derivare dalla norma di cui all'articolo 1, che stabilisce la retroattività della dichiarazione di equipollenza a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria. Egli passa quindi ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla 7ª Commissione permanente, soffermandosi in particolare su quello all'articolo 1, in base al quale, per i titoli accademici il cui riconoscimento sia subordinato al superamento di esami integrativi, la dichiarazione di equipollenza ha effetto comunque dalla data del superamento di tali esami. Pur favorevole a tale emendamento, il senatore Guizzi rileva che esso comunque non consente di superare le riserve precedentemente espresse dalla Sottocommissione. Sulla seconda proposta emendativa, che limita ai soli cittadini italiani l'ammissione con riserva ai concorsi pubblici nel periodo di pendenza della procedura di dichiarazione di equipollenza, egli esprime quindi avviso favorevole.

Il sottosegretario ZOSO fa presente che l'emendamento all'articolo 1 intende consentire il superamento delle preoccupazioni concernenti la retroattività della dichiarazione di equipollenza in relazione a concorsi per i quali sia scaduto il termine per la presentazione delle domande, ma non siano ancora iniziate le prove. In questo caso infatti i relativi bandi di concorso andrebbero riaperti, con evidenti effetti dilatori sull'espletamento dei concorsi stessi.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione proposta dal relatore.

Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne (1916), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il senatore GUIZZI illustra il disegno di legge, che sostituisce integralmente l'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto n. 577 del 1928, stabilendo che il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento, conseguito presso le scuole magistrali, o del titolo di studio rila-

sciato dagli istituti magistrali. Con tale modifica si intende superare l'attuale disciplina, che ha prodotto in questi anni comportamenti difformi da parte dell'amministrazione dello Stato, giacchè solo alcuni provveditori hanno finora autorizzato il funzionamento di scuole materne non statali con insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale.

Dopo un intervento del sottosegretario BROCCA, che auspica l'avviso favorevole della Sottocommissione, in considerazione della finalità del provvedimento, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Università non statali legalmente riconosciute (1300-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Gianotti: Soppressione delle assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie in concessione o in gestione governativa e sistemazione del relativo personale (2540)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA fa osservare che il disegno di legge intende dare soluzione ai problemi derivanti dalla normativa - ormai obsoleta - della legge n. 14 del 1965, che regola le assuntorie nelle ferrotranvie e nei servizi di navigazione interna in regime di concessione. Egli suggerisce pertanto di esprimere parere favorevole.

Convieni all'unanimità la Sottocommissione.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878)
(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Illustra il provvedimento il presidente MURMURA, il quale propone di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889)
(Parere alla 12ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore GUZZETTI, osservando che il disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 50 del 1991 - che fa riferimento

al servizio «effettivo» necessario per conseguire il massimo della pensione - è stato interpretato da alcune Unità sanitarie locali e da taluni organi periferici di controllo nel senso che la norma comporti anche la valutazione dei periodi di tempo riscattati o riscattabili. Il disegno di legge in esame muove appunto dall'intento di favorire il superamento del rilevante contenzioso cui tale interpretazione ha già dato luogo. Il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

I senatori GALEOTTI e FRANCHI fanno presente la propria contrarietà al provvedimento, che darebbe luogo ad un immotivato privilegio nei confronti del personale medico di livello apicale.

Anche il presidente MURMURA si dichiara non pienamente convinto del provvedimento, che contrasta con il *trend* della recente legislazione in materia di pubblico impiego. In particolare, egli richiama l'attenzione sui contenuti l'A.C. 4464 («Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»), attualmente all'esame della 11ª Commissione della Camera dei deputati, che eleva a 67 anni il limite per l'età pensionabile degli impiegati pubblici. Allo scopo di approfondire la materia, il presidente Murmura suggerisce di acquisire gli opportuni chiarimenti da parte del Ministro della funzione pubblica.

Conviene la Sottocommissione, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

218ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15.

Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723)

(Parere su emendamento alla 5ª Commissione, ai sensi dell'art. 40, comma 11, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione permanente:

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2837), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Deputati Lodigiani ed altri; Deputato Savio: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2872), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 9^a Commissione permanente:

Andriani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873): *parere favorevole con osservazioni*.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

243° Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 9,25.***Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723)****Sartori ed altri: Norme sulla pensione dei ciechi civili (2724)**

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole condizionato sul disegno di legge n. 2723 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 2724)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, osservando che in data 16 luglio il Tesoro ha fatto sapere che il disegno di legge n. 2724 non ha copertura, in quanto comporterebbe un onere valutabile nell'ordine dei 100 miliardi annui, per il quale non è prevista copertura, ed esso pregiudicherebbe i risultati di economia a cui mirava la legge n. 407 del 1990 (esso infatti comporterebbe una spesa di circa 3 milioni e 700 mila lire annue per 30.000 soggetti).

Quanto al disegno di legge n. 2723, il Tesoro ritiene che la quantificazione prevista dall'Interno sia congrua. Il Ministero dell'interno infatti osserva che l'articolo 1 del disegno di legge è valutabile in oltre 56 miliardi annui, mentre l'articolo 2 costa oltre 11 miliardi, a condizione che i beneficiari pluriminorati siano approssimativamente 1.500 persone. L'Interno però fa presente che esistono rischi di possibili estensioni della normativa ad altre categorie, ed anche rischi esisterebbero, ove si estendesse l'equiparazione degli invalidi civili ai grandi invalidi di guerra: in tal caso si avrebbe un onere superiore a 431 miliardi annui. In ogni caso l'Interno propone, circa l'articolo 2, di modificare la norma attribuendo ai minori più gravi o ai pluriminorati un assegno aggiuntivo di assistenza oltre all'indennità di accompagnamento o, subordinatamente, una maggiorazione unica del 45 per cento, così come avviene per i minori ciechi pluriminorati, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 289 del 1990.

Ciò posto, e considerato che una quantificazione equivalente a 68 miliardi annui sia attendibile, fa presente che il Tesoro ha ritenuto, con riferimento all'emendamento di copertura a firma Tani, non condivisibile l'utilizzazione dell'accantonamento relativo alla riforma della dirigenza. Premesso che sull'utilizzo di tale accantonamento occorrerebbe richiedere il parere alla 1^a Commissione, si osserva che, allo stato, per il 1991 non risultano disponibili 44 miliardi, bensì 34,630 miliardi, con una differenza, in negativo, di 9,770 miliardi, mentre non sussistono problemi per gli altri anni.

Il presidente ANDREATTA propone pertanto di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo alla dirigenza alla 1^a Commissione, restando inteso che il parere sul provvedimento sarà favorevole ove tale Commissione non si dichiarasse contraria all'utilizzo in questione. Propone inoltre di condizionare il parere, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, all'introduzione di una modifica che faccia decorrere i benefici a partire dal 1° marzo 1991.

Concorda la Sottocommissione.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda poi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sul disegno di legge n. 2724.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di richiedere alla 6^a Commissione il parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo ai Centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 2 del provvedimento. L'esame è conseguentemente rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898)

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo, e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente ANDREATTA ricorda che, sulla base delle discussioni precedenti, si è inteso subordinare il parere di nulla osta sull'articolo 6 alla condizione che la spesa abbia carattere *una tantum* e che essa si

riferisca esclusivamente all'anno 1991. Si è anche concordato un parere negativo per assenza di copertura finanziaria per l'articolo 8. Rimangono da acquisire i chiarimenti delle Finanze per quanto concerne l'articolo 3.

In relazione poi agli emendamenti, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tesoro si dovrebbe esprimere parere contrario, per il fatto di comportare oneri senza copertura, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2 e 3.1.

Si tratta di acquisire il parere delle Finanze su tali emendamenti e sui restanti emendamenti: 1.4, 2.2, 2.3, 3.0, 7.1, 1.0.0.1 e 6.1, in ordine ai quali il Tesoro si è rimesso alle Finanze.

Il sottosegretario SUSI fa presente di non aver rilievi in merito agli articoli 3 e 8, mentre è favorevole a considerare spese *una tantum* quelle di cui all'articolo 6.

Si dichiara contrario, in quanto recanti problemi di copertura, agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.0, 3.1 e 6.1.

Il presidente ANDREATTA osserva che sarebbe opportuno, relativamente agli emendamenti all'articolo 2, sui quali il Governo è contrario, che la contrarietà della Commissione venisse subordinata ad un eventuale chiarimento da parte del Governo che si tratta di emendamenti interpretativi della cosiddetta legge «Amato» e che mirano ad evitare la formazione di contenzioso. Ove invece gli emendamenti avessero carattere innovativo, la contrarietà dovrebbe essere mantenuta.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 8 e di condizionare il nulla osta all'articolo 6 alla specificazione che si tratti di una spesa *una tantum*. Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, per mancanza di copertura, a quelli sopra indicati dal rappresentante del Governo, con l'avvertenza che sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.2 la contrarietà verrebbe superata ove il Governo chiarisse che essi hanno portata meramente interpretativa.

Emendamenti al disegno di legge: Dep. Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi e Orciari; Castagnetti Pierluigi ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sull'emendamento 6.2, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che per pari importo complessivo, per gli esercizi richiamati dall'emendamento stesso, vengano diminuiti i limiti di onerosità degli articoli la cui copertura è richiamata dall'articolo 43, comma 1.

Deputati Mancini ed altri: Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (2839), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, osservando che il Servizio del bilancio della Camera ha formulato rilievi in ordine alle quantificazioni su cui si è basata la relazione tecnica. In particolare, non sembrano considerati gli effetti a carico della gestione dell'Ente per l'istituzione della pensione di anzianità (articolo 3), non sono inoltre considerate le minori entrate per il bilancio dello Stato per la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF dei contributi soggettivi (di cui all'articolo 12) e non è chiarito quale sia l'effetto fiscale della riduzione dell'imponibile IRPEF e IVA di cui all'articolo 13. Il Servizio bilancio della Camera ha inoltre osservato che la relazione tecnica non ha considerato le minori entrate per l'INPS derivanti dalla soppressione dei contributi mediante marche, di cui all'articolo 16.

Ciò posto osserva che il testo prevede, all'articolo 10, la rivalutazione delle pensioni sulla base dell'indice ISTAT, mentre, corrispondentemente, l'articolo 15 determina la necessità dell'incremento della misura dei contributi in caso di insufficienza delle entrate complessive. Si segnala tuttavia che il comma 2, del medesimo articolo 15, prevede la possibilità di diminuire i contributi in caso di eccedenza delle entrate. Tale prospettiva dovrebbe tener conto della necessità di redigere una quantificazione decennale, come voluto dalla legge n. 362, prima di passare a riduzioni.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare. In ogni caso propone di trasmettere un parere favorevole, nel quale si osservi che l'eventuale diminuzione dei contributi di cui all'articolo 15, comma 2, potrà essere attuata solo sulla base di una proiezione decennale delle entrate e delle spese dell'Ente, alla stregua della quale si valuti che in tale arco temporale continueranno ad esservi eccedenze.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

Venturi ed altri: Istituzione dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche con sede in Ancona (1387): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 (2616): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (2691): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989 (2699): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (2701): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (2702): *parere favorevole;*

alla 5ª Commissione:

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843): *parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: parere favorevole con condizioni;*

alla 8ª Commissione:

Deputati Lodigiani ed altri; Deputato Savio: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2872), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 9ª Commissione:

Andriani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) (2873) (*Fatto proprio dal Gruppo comunista-PDS, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, nella seduta del 18 giugno 1991*): *parere favorevole*;

alla 11ª Commissione:

Disposizioni sul servizio di mensa (2895): *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione:

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878): *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

Serri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803): *parere favorevole*;

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645): *parere favorevole*;

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086): *parere favorevole*;

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892): *parere favorevole con osservazioni;*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893): *parere favorevole.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Sartori, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892): *parere favorevole con osservazioni;*

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893): *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione:

Deputati Mancini ed altri: Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (2877), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12^a Commissione:

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 291, e successive modificazioni in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878): *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 17 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991» (2892): *parere favorevole con osservazioni;*

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990» (2893): *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria» (2898): *rinvio dell'emissione del parere.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2714) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MACIS ed altri. - Responsabilità disciplinare del magistrato (479).
- GUALTIERI ed altri. - Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (679).

II. Esame del disegno di legge:

- Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2442-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461).
 - Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (2720) *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.
 - Deputato VAIRO. - Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782) *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.
-

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).
- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287).
- CALVI ed altri. - Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122).
- AGNELLI Arduino. - Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130).

- AGNELLI Arduino ed altri. - Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786).
- Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932).
- DE CINQUE ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Misura degli interessi da corrisondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).
- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri; d'Amato Luigi ed altri*).
- Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (2877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).

- VESENTINI ed altri. - Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- VALIANI ed altri. - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566).
- Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843).
- Deputati MASINI ed altri. - Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne (1916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Università non statali legalmente riconosciute (1300-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di proposta della Commissione all'Assemblea sul settore bieticolo saccarifero.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).
- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).
- ANDRIANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigian; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FONTANA Elio. - Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42).
- SCEVAROLLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111).

- CITARISTI ed altri. - Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279).
- BENASSI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699).
- BENASSI ed altri. - Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1390).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- ZITO ed altri - Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

II. Esame del disegno di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(Stralcio degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1990)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).

- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).

- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).

- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul servizio di mensa (2895).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di protezione dei lavoratori

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEGAN ed altri. - Norme-quadro in materia di speleologia (1026).

- GUZZETTI ed altri. - Norme in materia di speleologia (2727).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

*In sede redigente***Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
 - SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
 - BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
 - SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- e della petizione n. 431 attinente ai suddetti disegni di legge.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 18 luglio 1991, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formative ed applicative del diritto comunitario: audizione di un avvocato dello Stato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 18 luglio 1991, ore 9,30

Seguito dell'esame del programma pluriennale di intervento dell'EFIM.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 18 luglio 1991, ore 10

Audizione del Ministro della difesa.
